

2

DISCORSO
DI AMATO DANIO

Reg. Config. del Consiglio
di S. Chiara

DELLE RAGIONI DELLA S. C. R. M.

DI FILIPPO V.

ALLA SUCCESSIONE

DELLA MONARCHIA DI SPAGNA

AGGIUNTOVI

*Un Ragionamento intorno all'INVESTITURA
del Regno di Napoli.*



IN NAPOLI M. DCCIII.

Per Carlo Porfili Reg. Stamp.



AVERTISSEMENT

Le présent ouvrage est le fruit de longues et pénibles recherches. L'auteur a voulu en faire un ouvrage utile à la jeunesse, et qui lui servirait de guide dans la vie. Il a donc cherché à réunir les notions les plus importantes de la morale, de l'histoire, de la géographie, de l'agriculture, du commerce, des arts, des sciences, et de toutes les autres branches de l'humanité. Il a voulu en faire un ouvrage qui fût à la portée de tous, et qui pût servir de base à l'éducation de la jeunesse. Il a donc cherché à en faire un ouvrage qui fût à la fois utile et agréable, et qui pût servir de guide dans la vie. Il a donc cherché à en faire un ouvrage qui fût à la fois utile et agréable, et qui pût servir de guide dans la vie.

A V V E R T I M E N T O.

MIo intendimento nel comporre questa qualsivisa Scrittura non è già stato di render palese al Mondo le ragioni, e' l dritto del nostro Serenissimo Monarca *FILIPPO V.* perocchè è egli per ogni verso evidentissimo; ed offende in certa guisa il vero colui, che va recandolo in dubbio con ricercate dimostrazioni: nè anche per acquistarmi fama, e riputazione in questa mia vecchiezza tra gli scienziati uomini; già stanco delle mondane cose, e ben consapevole di mio debil valore: massime non mancando, nè in questo Regno, nè in altri della grande, e distesa Monarchia Spagnuola, persone di altissimo ingegno, e di somma, E eminente dottrina, assai più di me degne di sì fatto peso, ed onore. Ben mi son mosso a scrivere in veggendo la licenza, e libertà, che, per invecchiata usanza, conviene a ciascuno, di esporre sua opinione in ogni scienza, ed affare, che sia; quando egli accade, che non rimanga per avventura persuaso di ciò, che altri ne va pubblicando in istampa. Or l'Autore del Mercurio di Olanda volle l'anno passato trascrivere, e divulgar da per tutto un Compendio, ch'egli chiama, del Manifesto dell'Augustissimo Imperadore, e sua Serenissima Casa d'Austria, intorno alla successione della Monarchia di Spagna; soggiugnendo, che in Italia avea sì fatto Manifesto prodotto tutto l'effetto, che potesse desiderarsi. Ciò non essendo vero, come egli dice, nè contenendo quella Scrittura ragione alcuna, nè anche apparente, valevole a
 pra-

produrre quegli effetti, che quel politico Gazzet-
 tiere s'insogna; emmi paruto convenevole, anzi
 necessario servirmi della libertà suddetta; e (sal-
 vo ogni onore, che si dee alle persone Regali)
 far comprendere a lui, e ad ogni altro mal confi-
 gliato di quel partito, quanto fortememente s'in-
 gannino; e quanto poco reggano a martello le
 tanto magnificate pretese ragioni, che per gli
 Serenissimi Austriaci in quel libretto si allega-
 no. Come ciò s'ami riuscito, il giudichino gli spas-
 sionati, e dabbene. A me basta d'essere ben per-
 suaso di quel, che scrivo: e di esporre al pubbli-
 co quelle risposte, che in leggendo il Mercurio
 tra la noja, e lo sdegno fra me stesso considerava.
 Sta sano.



Del-



Della Ragione, e Giustizia
per la successione della
S. R. C. M. di

FILIPPO V.

*Nelli Regni, e Dominii della Mo-
narchia di Spagna.*



sfendosi da me pubblicata
una scrittura intorno al-
la giusta, e legittima suc-
cione del Serenissimo no-
stro Rè **FILIPPO V.** alla
Monarchia di Spagna, in
confutazione di quanto
in contrario si è portato
in un ristretto di Manifesto della Serenissima
Casa d'Austria, contenuto nel Mercurio di
Olanda del mese di Settembre 1701; intendo,
che alcuni vi hanno desiderato la notizia del
fatto, dal quale nasce la controversia; e che al-

A

tri

(a) Il Cardinal
d'Offat nelle sue
lettere.

tri l'hanno stimata troppo breve. A rispetto di quest'ultimi vaglia di scusa quella, che, scrivendo un gran personaggio, che fù poi Cardinale (a) al suo Rè di Francia Henrico IV. in discolpa di averli scritto una lunghissima lettera, disse, che non aveva avuto tempo di esser breve: & io lo sono stato, e per averne goduto il tempo, e perche, non essendo questa differenza da terminarsi nel Foro, hò stimato essere sufficiente: considerando massimamente quelli del contrario partito essertissimi nella giurisprudenza, solamente accennarne le conclusioni, prontissimo per altro, quando ne fusse il bisogno, di stabilirne, e fonderne pienamente la loro verità, e fermezza: quantunque per altro la ragione, e giustizia del Serenissimo Rè FILIPPO V. è così lucida, e chiara, che può ben parer molto quel, che si è scritto. E quanto a' primi, benchè possa dire, che scrivendo Io in risposta a quelli, che hanno intera notizia del fatto, hò lasciato di rapportarlo; nondimeno, per appararli, lo spiegherò piena, e distesamente, forse più, che non è d'uopo, e bisogna, e tutto in nostro volgare.

Furono le Spagne, per parlarne secondo le notizie dell'Istorie più certe, ne tēpi remoti, e lontani, molti anni campo di battaglie tra' Cartaginesi, e Romani, che di pari ne aspiravano alla conquista: e vinti, e scacciatine li Cartaginesi; e soggiogati, non senza valorosa resistenza, quei Popoli dalle armi Romane; divennero Provincie di quel grāde Imperio, go-
ver-

3
vernate per lungo tempo da Pretori, o Pro-
consoli; sino che, indebolita, e per il trasporto
della Sede Imperiale da Roma in Costantino-
poli, e per la divisione poi fattane in Orientale,
& Occidentale, la potenza Romana; sopravvennero dal Settentrione le barbare, e feroci
nazioni, specialmente de' Vandali, e Goti,
che, discacciati li Romani, vi fermarono la
Sede Regale, e vi regnarono per circa trecento
anni: ma per le violenze poi dell'ultimo
Rè Goto Roderico, furono preda, offertagli
dagli stessi suoi sudditi, de' Saraceni, o siano
Mori dell' Africa. E sotto questo miserabil
giogo, bêche cominciato a scuotersi dal valore di
Pelagio Principe del Regio Sangue Goto, e
poi da altri non meno valorosi, e forti successori,
con alternazioni, e vicende di vittorie, e di
perdite; si visse, e pugnò per intorno a settecento
anni, che, superati ultimamente i Mori del
Regno di Granata, si sottrassero interamente
le Spagne dall' indegna loro dominazione,
e ricuperarono tutta la libertà.

Si erano nel rivolgimento di tante guerre
divise le Spagne in molti Regni, infino a quattordici,
tra Christiani, e Maomettani; che tra loro ancor
nacquero discordie, e risse: e preso al 1460. si erano
quei de' Christiani, o per successioni, o per conquiste
ridotti a quattro, cioè di Castiglia, di Aragona,
di Portogallo, e di Navarra, rimastone a' Mori
quel di Granata solo. Di queste Corone, con li loro
altri domini, e dipendenze, in quel tempo ne era
caduta la successione di Castiglia alla Regina

Isabella , e di Aragona al Rè Ferdinando , che si congiunsero insieme in matrimonio; durante il quale, fecero le conquiste di Granata, e di Navarra, e di altri dominj , e Signorie , & acquistarono l'insigne titolo di Cattolici: & avvenne parimente il discoprimiento dell' Indie, e la conquista del nuovo Mondo: laonde con li dominj , e Signorie, che, con l'altro matrimonio della loro figlia Giovanna, vi portò l'Arciduca d'Austria Filippo, venne a formarfi la più potente, & ampia Monarchia, che sia mai stata, e nella di loro discendenza, e progenie al presente si contrasta , e si pugna per la successione : alla quale , per meglio discernere, chi vi abbia le più valide , e più forti ragioni; se ne rapporta, e scrive l'ordine , e l'albore della generazione.

Dalli Rè Cattolici Ferdinando , & Isabella nacquero cinque figli: uno maschio , e quattro femine. Di questa prole, che per altro può dirsi abbondante, furono tali gli avvenimenti, e successi ; che pare la divina provvidenza ne abbia voluto fare un esempio della varietà, & incostanza delle cose umane : & ancorche non tutti appartengano alla presente controversia , non credo inutile darne qualche saggio. Il maschio hebbe nome Giovanni: delle femine la prima Isabella, come la madre, e fù maritata col Rè di Portogallo : la seconda Giovanna, la terza Catarina , e la quarta Maria. Il maschio prese in moglie Margarita, figlia dell'Imperatore Massimiliano primo , e Giovanna sorella ebbe in marito l'Arcidu-

ca

ca Filippo, figlio dell'istesso Imperatore; onde
fù un cambio fra loro di sorelle, e fratelli: la
terza Catarina, fù, con dispensa del Sommo
Pontefice, maritata con due fratelli, l'uno do-
po l'altro, Principi d'Inghilterra Arturo, &
Henrico, che fù poi Rè: e la quarta Maria,
morta la prima Isabella, parimente con di-
spensa papale, prese in marito l'istesso Ema-
nuale Rè di Portogallo, che lo era stato della
forella.

Il Principe Giovanni nel fiore dell' ado-
lescenza, non che della gioventù, lasciò la spe-
ranza della succefsione di tanti Regni, & in-
sieme la vita, essendo ancora nuovo Sposo: e
rimasta la moglie gravida mal partori, e tor-
nò in Fiandra: dove poi in tempo di Carlo V.
suo nipote, fù con molta lode Governatrice
di quelle Provincie.

Morto il Principe Giovanni, li Re, e Regi-
na suoi Padre, e Madre, chiamarono la figlia
primogenita Regina di Portogallo; & il Rè
suo marito, per farli ricevere, e giurare Prin-
cipi successori nelle corone di Castiglia, e di
Aragona. Andarono, e furono ricevuti, e giu-
rati per tali, senza riparo alcuno nelle Corti
di Castiglia: Mà nelle di Aragona, con gran
sentimento de' Rè Cattolici, particolarmente
della Regina, che diceva, che quel Regno bi-
sognava conquistarlo; ricusavano di farlo: as-
serendo, che mai nel Regno di Aragona (a) si
era dato luogo di accettare, ò giurare per suc-
cedere alla corona una Principessa femina, mà
solamète maschio: nò già come in Fràcia: ma-

schio

(a) Zurita 20.
5. lib. 3. cap. 30.
Mariana lib. 27.
cap. 3.

schio da maschio, e sempre della stirpe reale di mascolino fello; mà purche maschio: niente curado, che sia nato, e discèda da femmina. Onde parve provvidèza divina, che nel maggior fervore della contenzione venisse a morte la Regina di Portogallo, un'ora dopo aver partorito un maschio, al quale fù posto nome Michele, e fù senza ripugnanza giurato Principe successore, cosine' Regni di Castiglia, come di Aragona. Ma sopravvenuta la morte anche di questo Principe in vita del Rè, e Regina suoi Avi, restò senza ostacolo à Giovanna, moglie dell' Arciduca, il luogo di primogenita, & a lei, e suoi discendenti ogni ragione alla successione: come con effetto nella persona di Carlo suo primogenito si consolidarono le successioni delle corone di Castiglia, e di Aragona materne, e degli stati, e dominj dell' Arciduca suo Padre: onde si formò, e compose la gran Monarchia, per la quale presentemente, con tanta ostinazione, e violenza si contrasta, e si pugna, per toglierla, o intorbidarla al suo, per ogni verso, e ragione, legittimo successore Serenissimo Rè **FILIPPO V.**

Sono ben degni da considerarsi in questa prole de' primi Rè Cattolici li varj accidenti, che partarono la successione alla stirpe, e progenie di Giovanna: la morte immatura del Principe, per così dire, in mezzo all' enozze, & in punto di divenir Padre: la morte d' Isabella Regina di Portogallo, sorella primogenita, caduta opportuna in tempo della reniten-

tēza degli Aragonesi in giurarla succeditrice, con il parto di maschio, per toglierne, come ne tolse, ogni difficultade, & ultimamente anche la morte di questo maschio Michele, già giurato Principe successore: e tante morti intempestive rassembrano, per occulto mistero della divina provvidēza accadute, per portare alla successione di tanti regni Giovanna, o per effetto di gelosia, o per altra infermità dementata, e priva di senno. Et è parimente anzi degno di maggior considerazione, per qual maligno fato avvenisse, che di due sorelle Isabella, e Maria, ch'ebbero in marito un'istesso Rè di Portogallo Emanuele, non fù in alcun modo turbata la quiete matrimoniale: la sfortunata Caterina, maritata ne' due Principi d'Inghilterra, similmente con dispēsa, soffersse l'ingiusto ripudio, e menò, tutta però rimessa santamente, travagliata, & infelice vita, per la fregolata, e violenta passione del Rè Arrigo VIII. suo marito: donde ne venne lo scisma, e li tanti mali, & eresie poi sopravvenute nell'Inghilterra.

Còviene anche avvertire, che ciò che sia, se l'Arciduca Filippo riconosciuto prima Principe successore, e poi per la morte della Reina Isabella sua socera, aché Rè di Castiglia, come marito di Giovanna, che per l'istessa morte della Regina sua madre venne a succedere nella proprietà; dovesse stimarsi propriamente Rè, e non marito solamente della Regina; come fù nominato Filippo suo nipote in Inghilterra, c'aveva in moglie la Regina Ma-

ria

ria; e, come di presente il marito dell'odierna Regina (se tale può giustamente crederfi, e nō, com'è, usurpatrice della corona d'Inghilterra) lo chiamano non Rè, ma solamente Principe di Danimarca, e tiene carica, & officio di Ammiraglio in Inghilterra, conferitoli dalla Regina sua moglie. Certamente a rispetto della corona di Aragona non potè acquistare titolo; essendo egli morto anni prima della morte del Rè Ferdinādo suocero; onde la successione de' Regni di Aragona pervenne a Giovanna in tempo, ch'era vedova; sì che il defonto suo marito non può dirsi in modo alcuno Filippo primo Rè di Aragona, come comunemente lo chiamano Filippo primo di tal nome Rè di Castiglia.

Per quanto dunq; appartiene alla presente controversia, si pone, e descrive l'Albero della discendenza de' Serenissimi Rè, e Regina Cattolici nel seguente modo: e di tale discendenza, e generazione, che, oltre le corone, e gl'Imperj, & altri dominj delle loro auguste, e regie case, per lunghissimo ordine degli antenati, con sommo splendore, e grandezza posseduti; in questo solo Albero si scorge dall'uno, e l'altro lato, e da'nati, così da'maschi, che dalle femine una seconda progenie d'incōparabili Principi, e Monarchi: onde può meritamente arrossirne, e restarne confusa l'antichità tutta, che ne'suoi più celebri, e rinomati Imperatori, e Monarchi, non vide mai, con tanta potenza, e grandezza congiunti tanti pregi, e virtù, e valore; & egualmente in cōtesa

tesa, per rendersi chiare , & illustri le grandi
opere del senno, e della mano. Non quì le igno-
minie degli Assirj , non la sete di sangue de'
Medi, e Persi; non l'intemperanza, e l'ire mici-
diali di Alessandro ; non le violenti usurpa-
zioni di Giulio Cesare, non le proscrizioni , &
altre insidie di Ottavio Augusto ; ma insieme
co' giusti , e legittimi titoli degli acquisti di
tanti regni , e dominj ; tutte le ottime regole
del buon governo, e tutte le arti regie, e mili-
tari, che conducono al pubblico beneficio, &
alla giusta difesa de' Popoli soggetti.







Ferdinando, & Isabella coniugi: Giovanna figlia maritata nell' Arciduca Filippo: da questi nacquero Carlo, e Ferdinando, delli quali si formano due linee; una del primogenito Carlo, che fù prima Rè delle Spagne per successione, e poi per elezione Imperatore Quinto di questo nome, del quale fù figlio Filippo, di nome Secondo, Padre di Filippo Terzo; e di questo furono figli Filippo Quarto, & Anna moglie di Luigi XIII. Rè di Francia, e parimente Maria moglie di Ferdinando III. Imperatore, e Madre del Serenissimo Imperadore Lepoldo regnante: da Filippo Quarto nacque Maria Teresa, maritata con il glorioso Rè di Francia, oggi vivente Luigi XIV. dal quale matrimonio è nato il Serenissimo Delfino, Padre di tre Serenissimi Fratelli, de' quali è il Serenissimo Duca di Angiò nostro FILIPPO V. e nacque ancora la Serenissima Imperatrice, moglie di Leopoldo Imperatore, che generò la Serenissima Arciduchessa, data in moglie al Serenissimo di Baviera, al quale partorì l'unico figlio, morto prima di Carlo II. & il Serenissimo Carlo II. passato in Cielo senza descendenti: & è la quistione tutta di chi sia il suo legittimo successore.

L'altra linea si è de' descendenti di Ferdinando I. eletto Rè de' Romani, e poi per la rinuncia di Carlo suo fratello, eziandio Imperatore, del quale furono figli Massimiliano secondo Imperatore, Carlo Arciduca, & Anna moglie del Rè Filippo Secondo. Di Massi-

miliano furono figli Ridolfo, e Mattia, l'uno appresso l'altro Imperatori: e dopo Mattia, morti ambidue i fratelli senza figli, fù eletto Imperatore Ferdinando Secondo suo cugino, e da esso Mattia adottato in figlio: al quale similmente per elezione succedette nell'Imperio Ferdinando Terzo suo figlio: e figlio di costui è l'Augustissimo Imperatore oggi regnante, Leopoldo Primo, che tiene la Serenissima prole del Rè de Romani, dell'Arciduca Carlo, e Serenissime Arciduchesse: e tale è la linea secondogenita, discendente dal glorioso Ferdinando I. Imperatore. Non però anche questa discendenza entrò per femmina nella linea de' primogeniti: prima per lo matrimonio di Massimiliano Secondo con Maria figlia di Carlo V. e sorella di Filippo Secondo, che non passò più oltre di Ridolfo, Mattia, & altri loro fratelli, che non ebbero figli: e poi per l'Infanta Maria, figlia di Filippo Terzo, e sorella di Filippo Quarto, data in moglie a Ferdinando Terzo Imperatore, di cui nacque l'Augustissimo Leopoldo.

Secondo dunque il narrato ordine di discendenza si scorge, che li Serenissimi Imperatore Leopoldo, & il Cristianissimo Rè di Francia Luigi XIV. sono in eguale grado distanti dalli Serenissimi Filippo, e Giovanna loro progenitori: tanto se a rispetto dell'Imperatore voglia attendersi la linea mascolina di Ferdinando Primo, nel qual caso viene ad essere nella linea de' secondogeniti, nella quale non è mai entrata la successione delle
coro-

corone di Spagna) quanto se voglia numerar-
 si, e passare nella linea de' primogeniti, come
 figlio dell'Imperatrice Maria, figlia del Rè Fi-
 lippo Terzo, e sorella del Quarto: e parimen-
 te sarebbe nella sorte de' secondi, poichè la
 Reina di Francia madre del Serenissimo re-
 gnante Luigi XIV. era sorella primonata dell'
 Imperatrice Maria.

E se si ha¹, come per ogni ragione deve a-
 verfi riguardo al Serenissimo Monarca Car-
 lo II. a chi si tratta di succedere; il Serenissi-
 mo Delfino per lato di madre è in terzo gra-
 do, e l'Augustissimo Imperatore pure per sua
 madre è in quarto; come lo è parimente per
 sua ava il Serenissimo Duca d'Angiò FILIP-
 PO V. ma con questo vantaggio, ch'egli, e'
 suoi Serenissimi Fratelli, e Padre sono della
 linea di Filippo Quarto, nella quale entrò la
 successione, e possessione, e passò in Carlo Se-
 condo; e l'Imperatore viene da figlia di Filip-
 po Terzo, che restò esclusa: e per altro lato an-
 cora la Maestà Cesarea è in terzo grado col
 Rè Carlo Secondo congiunta, come figlio,
 ch'era della Serenissima Maria-Anna, sorella
 di esso Imperatore. Ma questo niète fa rispet-
 to alla successione, poichè per questo riguar-
 do l'Imperatore non entra nella linea, e discen-
 denza di Carlo V. Imperatore: ma ben Carlo
 Secondo era entrato in quella dell'Imperato-
 re Ferdinando I. & in linea, che si chiama
 postergata.

Essendo dunque il Serenissimo FILIPPO V.
 in tal grado di generazione, e di sangue, & a-
 ven-

vendogli i Serenissimi suoi Padre, e fratello primogenito dato il consenso, che goda del loro luogo; & il Serenissimo Carlo Secondo, come a suo successore istituitolo in solenne testamento erede; e dopo la morte di tale, e tanto testatore auendolo numero così grande di popoli, e nazioni varie, e diverse di sito, lingue, e costumi, sparse per tutte le quattro parti del Mondo, dove sono li regni, e dominj di sì grande Monarchia, con unanime, & universale, che può dirsi miracoloso, consenso, e contento, accettato, & acclamato per loro Rè, e Signore; non sa veder si come, e con qual ragione possa la sua, per tante vie stabilita, e conosciuta giustizia, mettersi in controversia.

Se non sia, che in vano tanti Legislatori si siano affaticati ad investigare le regole della ragione, e del giusto; e ne abbiano poste, & ordinate le leggi, da osservarsi per compartire la giustizia; e che in verità, e per natura non vi sia norma, & ordine alcuno di retto, e di giusto; ma che tutto dipenda, e consista nell'opinione, & apprensione degli uomini, o, secondo diceva Trasimaco appresso Platone: *jus nihil aliud sit, nisi quod potentiori utile est, che la ragione niente altro sia, che ciò, che è utile al più potente*: tanto maggiormente, che conforme lo scrisse l'istesso Collettore, & Ordinatore delle leggi Imperatore Giustiniano (a) *Nihil inter homines ita sit indubitatum, ut non possit (licet aliquid sit valde justissimum) tamen suscipere quandam sollicitam dubitationem: che niissuna cosa vi sia tra gli uomini tanto indubitata*

(a) In auth de tabell.

tata (benche per altro sia più che giustissima) che ricevere non possa qualche apparente, e colorata dubbiezza. Imperciocchè gli uomini per lo più lusingando se stessi, tutto quello, che può loro recare utile, e comodo volentieri abbracciano, e proseguiscono; e con ricercati, e sofisticati argomēti, e ragioni si sforzano di persuadere anche agli altri, che sia giusto, ed onesto.

E ben tutto questo presentemente si scorre da ciò, che in nome dell'Augustissimo Imperatore s'imprēde, contraddicēdo alla legittima, e per ogni via giustissima succeSSIONE del Rè FILIPPO V. e dal vederli con tanta ingiustizia, mosse le armi, e gli eserciti, e per terra, e per mare, onde si è tutta l'Europa commossa, e può (che Dio non voglia) andarne affatto in perdizione, e ruina.

Nè tanto gran male pare abbia da imputarsi all'Augustissimo Imperatore, del quale è sommamente celebre, e nota l'equità, la giustizia, e la religione, e pietà: ma deesi attribuire al cattivo, e corrotto cōsiglio, & a gl'iniqui, & empj confederati: che, avezzi (altri à sceleratamēte sottrarsi dall'obediēza, e scuotere il vero, e giusto dominio de' legittimi loro Rè, e Signori; & altri, con non mai più intesa barbarie, a costituirli rei d'avanti a vil canaglia di Giudici, e condannarli, e farli morire in infame, & empio patibolo; e sceleratamente ribelli scacciarli dal trono, e dal regno, solo perche giusti, legittimi, e pii) hanno per nulla fomentare, e commuovere una guerra asprissima, e
san-

sanguinosa, per un'insano timor; che si fingono: e giungono a tanta temeritate, & audacia, che vogliono soprintendere à ciò, che si faccia negli altrui regni, e dominj, & impor norma, e legge in casa d'altri.

(a) lib 64. in
Nerone

Nō è, che non sappiamo (e la guerra aspra, e ferocemente mostra, ben lo dimostra) le controverse de' Regni non con parole, ò scritte, ma cō l'armi trattarsi, e deciderli: e che, secondo scrive Dione Istórico. (a) *Nullum jus profectò plus potest, quàm arma: ut enim quisque potentissimus est, ita justissimè dicere omnia, & facere videtur.* Nissuna ragione più certamente e può, quanto l'armi: imperciocchè conforme ciascuno ha più degli altri pùssanza, così pare, che giustissimamente dica, e faccia ogni cosa. Ma ci femmo mossi a scrivere, essendoci venuto alle mani un libretto in lingua francese con titolo di Mercurio Istórico, e politico del mese di Settembre 1761. nel quale si trova un estratto del Manifesto dell'Imperatore, continente le ragioni della Casa d'Austria sopra la Monarchia di Spagna: & in fine di tale estratto scrive l'autore del libretto. *Ce manifeste a fait en Italie sentir à tous les peuples tout l'effet, que sa Majesté Imperiale en pouvoit attendre.* Questo manifesto hà fatto in Italia nell'animo de' popoli tutto l'effetto, che sua Maestà Imperiale ne poteva desiderare. Et in tal modo pare, che si voglia dare ad intendere, e persuadere la giustizia delle armi Imperiali, e de' suoi confederati nella, con tanto sforzo, intrapresa guerra, della quale ben pare, che possa dirsi, che non fu mai

mai altra mossa con maggiore ingiustizia, nè più contra ogni ragione, come questa: secondo che si rende manifestamente palese, e chiaro dagl' insufficienti, e vani motivi, argomenti, e colori, che si osservano, e leggono nel medesimo Manifesto: argomenti, che ne' sudditi d' Italia alla Monarchia di Spagna altro non han potuto operare, che maggiormente confermarli, e stabilirli nella fedeltà, dovuta al loro Serenissimo Rè, e Monarca FILIPPO V. di cui tanto più certa, & indubitata si scorge la ragione, e giustizia, quanto più viene vana, & inutilmente contraddetta, & oppugnata.

Per quanto adunq; di presente si tratta, fa di bisogno presupporre, che la successione de' Regni non viene ordinata, nè stabilita da legge alcuna comune, civile, o canonica: ma dee regularsi secondo la consuetudine, uso, e costume di ciascheduna nazione, e Reame, c'abbia voluto vivere, e reggersi sotto governo Monarchico. Imperocchè altri vogliono, e creano il Principe per propria elezione; di modo che, mancando l' eletto per morte, niente dell' Imperio, e Regno passi a' figliuoli, o ad altri congiunti del disonto; ma torni, e resti la potestà di crearne un' altro a coloro, c' hanno la facoltà di eleggere: e tali sono oggi nell' Europa Cristiana l' Imperadore, e'l Rè di Polonia, che sempre nuovamente si eleggono: & anche il Papa, rispetto al suo dominio temporale. Altri fin da

C

prin-

(a) *Come si acquistino li regni*
Grot. de jure
pac. & bell. lib.
1. cap. 3. §. 10.
& 11 Tholof. de
rep. lib. 7. cap.
12. Puffendorf.
de jur. nat. &
gent. lib. 7. cap
6. §. 16.

(b) *Tholof. lib*
7. cap. 12. Robl.
de represent.
lib. 3. cap. 16.
Gonzal. in cap.
licet de voto, &
vot. redem.

(c) *latè Barcla-*
jus contra Mo-
narchomachos
lib. 3. cap. 3.

(d) *lib. 40.*

principio, che o per elezione, o per conquista, o per volontaria dedizione, o in qualsivoglia altro modo son divenuti Rè; (a) trasmettono i Regni a' discendenti, eziandio fra' collaterali, senza ristringimento di grado; ma perpetuamente fino a tanto, che duri la linea, e linee del primo, che ne fece l'acquisto: con diversità però secondo il vario uso, e costumi de' particolari Regni, e nazioni (b) Per ragion d'esempio nella Francia succedono, per la celebre legge salica, li maschi da maschi della Regia Stirpe, e non mai le femmine: ma negli altri Regni di essa Europa Cristiana, come nella Svezia, Danimarca, Inghilterra, Boemia, Ungaria, & in tanti della Monarchia di Spagna si dà luogo anche alle femine: presupposto, che alcun di questi non sia elettivo.

Universalmente però in tutti, anche in quel di Francia, si succede per ordine di primogenitura: che non viene per consuetudine, & uso di un solo, o di più regni; ma per legge, o sia ragione, comune a tutte le genti; e nazioni (c). Così appresso Livio, (d) Perseo, contro Demetrio suo fratello presente, ragionando avanti il comun Padre Filippo Rè di Macedonia, dicea. *Frater regnare utique vis: huic spei tua obstat aetas mea: obstat gentium jus: obstat vetustus Macedoniae mos: Fratello tu hai certamente desiderio di regnare: ma a questa tua speranza si oppone l'età mia: si oppone la ragione delle genti: e si oppone l'antico costume della*

della Macedonia ; & appresso Giustino (a) (a) lib. 2.

Arthemenes maximus natu, etatis privilegio regnum sibi vindicabat : quod jus, & ordo nascendi, & natura ipsa gentibus dedit : Artemene primogenito, per privilegio dell'età si attribuiva il Regno: qual diritto, e l'ordine del nascere, e l'istessa natura hà dato alle genti: E de' figliuoli del Rè di Giuda Giosafat (b) si legge, che, essendo egli vicino a morte.

(b) lib. 2. paralip. cap. 21.

Dedit eis (Pater suus) multa munera argenti, & auri, & pensitationes, cum Civitatibus munitissimis in Juda: Regnum autem tradidit Joram, ed quod erat primogenitus. Diede loro il Padre molti doni di argento, & oro, e rendite, con Città munitissime nella Giudea; ma il Regno lo diede a Joram, imperciocchè era primogenito.

Nè tale ordine di successione ne' regni per via di primogenitura, almeno in tutta Europa, ammette dubbio alcuno; essendo a tutti notissimo, e da molti Giuristi se ne son pubblicati molti particolari Trattati; ne' quali comunemente affermano, & insegnano, che in tal maniera di succedere, prima si attende la linea, poi in essa linea il grado; e che nel medesimo grado preceda il sesso, e nell' istesso sesso prevaglia l'età.

Ben'è vero, che secondo molti, viene in quistione, se tal successione ne' Regni pervenga, e si acquisti per ragion di eredità (c) come vogliono alcuni; o per ordine di generazione, o di sangue, come altri sostengono: poichè nè per testamento

(c) Quod Castellæ Regnum sit hæreditariū scribit Emanuel Cossà in quæst. de patruo, & nepote, Carl. de expen. & melior. cap. 16.

può istituirsi se non solamente il primogenito; nè può da chi muore ordinarfene divisione, nè imporvisi peso, nè farvisi fideicommissò, o istituzione, nè altra disposizione alcuna, che vaglia: ma dee passare dall' uno all' altro Rè nell' istessa forma, e maniera, che dal primo fu acquistato, e posseduto; e senza che nissuno de' successori possa niente innovarvi, ed alterarvi. Anzi si tien per fermo, che non abbia a stimarsi pervenuto dall'immediato predecessore, e possessore; ma tutti per qualsiasi lungo ordine di successione il riconoscano, ed ottengano, non l'uno dall' altro successivamente, ma come immediatamente lor pervenuto dal primo, che ne fece l' acquisto; senza che l' uno si stimi ricevere cosa veruna dagli altri frammezzati. O pure, secondo altri, bisogna dire, che debba attendersi, rispetto alla successione, l'uso, e costume di ciascheduno Regno.

Or certa, & indubbitamente, comunque la cosa si pigli, e consideri, e per qualunque verso di ragione, e diritto voglia riguardarsi, e determinarsi; sempre il giusto, e'l diritto sarà chiaro, manifesto, e apertissimamente palese dalla parte del Serenissimo nostro Rè FILIPPO V: imperciocchè, se li Regni, e Dominj della Monarchia di Spagna vogliano stimarsi, e crederfi ereditarj; di modo tale, che se ne possa disporre almeno tra quelli del sangue Regio, & osservato l'ordine di primogenitura

tura, a libera volontà, e piacere dell' ultimo posseditore ; come quelli , che furono acquistati tra' pericoli della guerra, e dell' armi; (non potendo dubbitarsi, che li tutti delle Spagne, con l' Isole adjacenti, si siano , scacciatine i Mori , recuperati con la forza dell' armi: e quelli d' Italia, e sue Isole parimente con l' armi, prima dal Rè Pietro di Aragona la Sicilia di là dal Faro; e poi questo di Napoli dal Rè Alfonso; & appresso dal Rè Ferdinando il Cattolico, superati, e vinti gl' inimici : e similmente li molti Regni, e vaste regioni dell' Indie tutte guerreggiando soggiogate , e sottomesse) se ciò, dico, dee porsi in considerazione; ha il Serenissimo Rè FILIPPO V. il solenne testamento del Serenissimo Rè Carlo II. nel quale viene istituito erede di tutti i Regni, e Dominj, ragioni, azioni, e diritti, che in qualunque modo spettano alla Monarchia: in virtù del quale testamento succede, senza dubbio, e controversia alcuna, universalmente in tutto quello , che spettava al difonto Rè testatore.

Nè in questi termini porta ostacolo alcuno la rinunzia, o rinunziamenti dagli avversarj cotanto ingrandite , ed amplificate : poichè, per ampie, e generali, che siano, e con qualsivogliano speciali patti, condizioni, e clausole, che comprendano, come uom dice, ogni caso, & evento; non può mettersi in controversia , che non siano fatte a favore solamente degli augustissimi Rè

Fi.

Filippo Terzo, e Filippo Quarto, e loro eredi, e successori: e perciò Carlo II. Rè successore, & erede dell'uno, e dell'altro non abbia legittimamente potuto rimettere, e trasferire ogni ragione (acquistategli forse in virtù delle stesse rinuncie) all'istesse rinuncianti, & a' loro discendenti, & eredi, e liberamente, e legittimamente istituire ognuno di loro erede. (a)

(a) post Bart.
Bald. & alios
plures Tiragu.
in tract. le mort
saisit par. 2. de-
clar 8.n. 1. Ga-
briel com.concl.
lib 3 tit. de iur.
dot. concl. 1. nu.
26.

E, senza dubbio alcuno, più saggiamente, e con maggior prudenza, e miglior consiglio, e provvidenza il Serenissimo Rè Carlo II. dichiarò, & istituì il suo successore; che non fece Martino II. Rè di Aragona, del quale si parlerà di sotto, & Arrigo Cardinale, e Rè di Portogallo, in negando di ciò fare; benchè i Sudditi, e' Grandi del Regno amendue ne pregassero, e supplicassero: Onde ne avvenne (non altrimenti, che dopo la morte di Alessandro Magno tra' suoi Capitani) che tra le contese di molti, che aspiravano alla Corona Regale, e si attribuivano il diritto di succedere; i miseri sudditi per ben lunga pezza rimanessero bersaglio delle più fiere calamitadi del sanguinoso Marte.

Egli però in altra maniera è avvenuto nella successione del Rè Carlo II. il di cui ottimo consiglio di dichiarare, & istituire il Rè suo successore in una tanto più grande Monarchia, è stato da tutti i sudditi, e Popoli di nazioni tanto varie, e diverse, con plauso, e giubilo universale, di comune

mune consenso felicemente approvato, e,
 con tutta tranquillità, e pace accettato, e
 ricevuto. Nè punto importa, che la Maestà
 Imperiale, & altri Rè, di giusta ragione non
 Rè, come non lo sono quei d' Inghilterra, e
 di Prussia: & i liberi Stati, in verità non li-
 beri, come le Provincie degli Stati di Olan-
 da, che mai al Mondo non saranno più in là
 di sollevati, e ribelli; contro il prudentissi-
 mo testamento, e santa volontà di esso Rè
 Carlo Secondo, abbiano prese le armi, radu-
 nati eserciti, e dinunziata ingiustissima guer-
 ra: poichè un' ottimo Principe, e Rè non
 deve altro mirare, e provvedere, che al giu-
 sto reggimento, e governo de' Popoli sogget-
 ti: e questo in verità, per quanto dovea, e
 potea, con tal disposizione, rettamente proc-
 curò esso Carlo, con la tranquillità, e pace
 di tante nazioni, e popoli di lingua, costumi,
 e sito differenti, e per tutto il Mondo sparsi,
 e divisi, quanti ne comprende, & abbraccia
 la vastissima Monarchia di Spagna: li quali
 tutti con lieta volontà, & animo concorde si
 sono, quasi in ricompensa, con sincero osse-
 quio, e riverente rispetto, & ubbidienza
 conformati alla regia volontà: approvando,
 & accettando il regio testamento, e ricono-
 scendo, ed acclamando, con sommo conten-
 to, e soddisfazione, il nuovo Rè FILIPPO V.
 nel medesimo regio testamento istituito, ed
 ordinato. Cosa, che a chi ben considera quan-
 to siano da per tutto differenti i voti, e' pare-
 ri degli uomini, e varia, & incostante l'uma-
 na

na condizione ; non può , nè deue tanta concordia, & uniformità attribuire ad altro, che alla divina volontà, ed incomparabile provvedimento: sicchè meglio, che non in altra occasione scrisse Briezio, potrebbe dirsi: *Tunc autem tanta conjunctione animorum ubique terrarum Rex ille receptus est, uti in hoc negotio de Dei digito nemo dubitet, nisi qui Deum semper à suis partibus stare velit ambitiosius.* Onde dee sperarsi, che con l'istesso volere di Dio, ed aiuto celeste abbiano a dissiparsi, e distruggerfi l'armi, ed esserciti, ingiustamente ragunati, e mossi da fieri, e mal consigliati nimici.

Ma posto eziandio, che non dovesse attendersi il testamento, e si avesse a considerare la successione semplicemente per via di primogenitura, e di sangue, o sia di congiunzione, e parentela : nientedimeno il Serenissimo Rè Cattolico FILIPPO V. supera, & esclude indubbitatamente l'augustissimo Imperatore Leopoldo : anche per la propria ragione di sua persona, e solamente considerato, come Serenissimo Filippo Duca di Angiò . Imperciocchè quantunque l'uno, e l'altro siano del defonto Rè Carlo egualmente *propinqui*, e congiunti, cioè in quarto grado; non per tanto Filippo, come quello, che si truova in miglior linea, deve anteporsi, e vincere Leopoldo: stantechè l'Imperatore, come figlio della sorella di Filippo IV. non è della linea discendente di questo; ma in quella di Filippo III. Padre di sua Madre. All'incontro Filippo, come nipote da figlio della figliuola di Filippo IV.

IV. sua ava, è manifestamente nella discendenza di esso Filippo IV. Sono adunque in egual grado l'Imperatore fratello cugino, & il Rè Filippo pronipote da sorella dell'istesso Serenissimo Rè Carlo: e così l'uno, e l'altro in quarto grado. E' l'Imperatore maggiore di età, che FILIPPO V. e non perciò, se si attende, come certamente deve attendersi, la ragione di succedere; la giustizia vuole, che Leopoldo sia inferiore, e ceda a FILIPPO; e che questi abbia miglior ragione, che non l'Imperatore: essendo a tutti chiarissimo, e ben noto, che nelle successioni, che si danno per ragion di primogenitura, e di sangue (a) in primo luogo si attende la linea, poi il grado, quindi il sesso, & in ultimo del medesimo sesso l'età. Laonde per quello si appartiene alla spezie, e termini, che di presente trattiamo; a tutte le altre deve precedere la linea discendente da Filippo IV. nella quale erano li Serenissimi Carlo II. & Infanta Maria Teresa, suoi figli, e di presente sono il Rè FILIPPO, & i Serenissimi suoi Padre, e fratelli, figlio, e nipoti da figlio, come l'istesso Filippo, della medesima Serenissima Infanta, Reina, che fu di Francia: e perciò deve esso FILIPPO V. anteporsi, ed ammetterli alla successione, senza averli riguardo dell'Imperatore Leopoldo, nè di tutti gli altri, che discendono da Filippo Terzo, e non hanno luogo nella discendenza di Filippo Quarto: poichè, come si è detto, questa dee prima di ogni altra precedere; &

(a) ut de Regno Castellæ adversus Castam, & alios tradunt, Molina de primog. Hispan lib. 5. cap. 6 num. 9. Robles de represent. lib. 3. cap. 16.

D

in

in essa, e non in altra linea, si ha da cercare il grado, e nel medesimo grado il sesso, e tra quelli dell' istesso sesso l'età : cioè, che se sono nell'istesso grado maschi, e femmine, succeda il maschio: e se sono più maschi succeda il maggiore di età: e così si osservi se per caso non fossero nel grado più prossimo maschi, ma solamente femmine: cioè, che debba succedere la maggiore: nè mai possono ammetterfi quelli della linea inferiore, e postergata, se prima non sarà in tutto spenta la superiore, e migliore: non ostante, che nella seguente vi fossero maschi, e nella precedente solo femmine: e maschi della seguente fussero di maggior età, e che quelli dell' altra: come nel caso presente, l'Imperatore truovasi in maggiore età, che FILIPPO V. ma non però non basta essere in egual grado, e maggiore di età, quando non si è della medesima linea. Che in tal forma si succeda ne' Regni di Spagna lo attestano fra gli altri, *Molina* (a) specialmente considerate le parole della l. 2. tit. 5. partit. 2. *Pusieron, que el Señorío del Reyno beredassen siempre aquellos, che viniessen por linea derecha, cioè stabilirono, che il dominio, o Signoria del Regno la ereditassero sempre quelli, che venissero per linea retta*; appunto come viene il Cattolico Rè FILIPPO, e non la Maestà Cesareà.

Tutto ciò, ch' è detto di sopra, pare, che restasse ancor determinato in un' altra gran controversia di successione di Corone, inferiore alla presente, quanto al numero solo de' domi-

(1) de primog.
lib. 1. cap. 3. nu.
12 & lib. 3. cap.
4. num. 13. Grot.
de iur. bel. &
pac. lib. 2. cap. 7.
§. 22. Roxas de
incompat. par.
3. cap. 4. n. 48. &
49.

dominj, Regni, e provincie, che in questa è maggiore: Io dico del Regno, o siano Regni, e dominj della corona di Aragona. Imperocchè, morto il Rè Martino Secondo senza legittimi discendenti, e senza aver voluto, come è detto, disporre de' suoi Regni, e dichiarare il successore; vennero ad accendersi gravissime dissensioni, e controversie tra molti, che si attribuivan ragione di legittimamente succedere. Ricorsero questi, e chiamarono, ciascuno per la sua parte, i più saggi, i più periti, e più prudenti di quasi tutta l'Europa; de' quali, chi per l'uno, chi per l'altro, co' loro studj, e dottrine, affaticandosi; in vano consumaron l'olio, e l'opera, come si suol dire, per fondare, e provare la loro ragione, e giustizia (a) *En la declaracion de un negocio* (servirommi delle parole del celebre Zurita) *tan nuevo, y el mayor, que se avia visto en muchos siglos; nella dichiarazione di un negozio tanto nuovo, & il maggiore, che si fusse veduto in molti secoli: o come altrove* (b) *Pues se avia de fundar Tribunal de juicio formado, para la mayor declaracion, que se hizo jamas en España despues del Reyno de los Godos. Poichè si avea da erigere Tribunale formato, per la maggiore dichiarazione, che mai si fusse fatta in Ispagna dopo il Regno de' Goti.*

Or di quanti aspiravano alla successione, (per un de' quali scrisse Ancharano) (c) *avea- no la ragion più forte dal canto loro: Lodo- vico di Angiò, figlio di una figlia di Giovan- ni, fratello di esso Rè Martino, a chi veniva*

D 2

per-

perciò congiunto in quarto grado : Il Conte d'Vrgel , nato da fratello cugino dell'istesso, il quale benchè in quinto grado , pretendea nondimeno di escludere, e l'Angioino , ch'era in quarto , e Ferdinando Infante di Castiglia, ch'era in terzo grado, come figlio della Reina Leonora sorella del Rè Martino : perchè il Conte asseriva, non dovergli fare ostacolo la lontananza nel grado , quando gli altri più congiunti venivano da femmina ; & egli per lungo ordine di seicento anni di maschi da maschi (prima Signori di Catalogna, e poi Rè di Aragona) era della stessa casa , e famiglia, che il Rè Martino . Per la stessa ragion del Conte, dicea appartenergli la successione il Marchese di Villena , Duca di Gandia , che nondimeno consumato dalla vecchiezza , si levò di mezzo , morendo prima di terminarsi la quistione.

Trattossi così famosa controversia, e disputossi per lo spazio di due anni dal 1410. al 1412. con molta commozione, turbamento, e danno de' popoli soggetti ; e grandi uccisioni anche di persone sacre , come dell'Arcivescovo di Saragozza , che si mostrava contrario al Conte di Vrgel : e finalmente, fatta la scelta di nove persone , delle più eccellenti in virtù, prudenza, e dottrina, che fossero in quel tempo; trè di Aragona, trè di Valenza, e trè di Catalogna, fra' quali S. Vincenzo Ferrero ; fù di comune consentimento rimessa loro, come a Giudici la terminazione, e decisione di tanto litigio : & in fatti dopo essere stati per mol-

molti mesi racchiusi nel Castello di Caspe del Regno di Aragona, & udite a sazietà le parti, e loro ragioni; dopo lunga discussione, & esame, fu pubblicamente in una gran radunanza di popoli, letta dal Santo Ferrerio, e promulgata la sentenza, che dichiarava successore Ferdinando Infante di Castiglia: e questa sentenza fu, con pubblico, e comun piacere, e consentimento accettata, applaudita, & eseguita, essendosi acclamato, e coronato Rè l'Infante Ferdinando.

Per quel, che si attiene al nostro proposito, egli sono da osservarsi, e considerarsi le parole, e ragioni, colle quali esso Rè Martino rispose a quelli, che rispettivamente in nome dell' Angioino, dell' Urgellense, e del Marchese di Villena il pregavano, ciascuno a dichiararlo suo successore, che secondo le

(a) *lib. 19 c. 20.*

rapporta Mariana (a) furon queste. Rex eleganter inquit, de tribus disputatum cum sit, plura adjungi de illis possent: Sed est quartus causa potior, nisi me animus fallit (eum infesti partibus videre non potuistis) Ferdinandus Castellæ Regis patruus, Eleonora natus sorore nostra germana, in quo Sybilie filio est potior. Villenæ Marchio, Gandiæ Dux, Urgelitanusque procul à nobis remoti sunt: idem de Ludovico Andegavensi judicium est: sororis filius fratris nepote propinquior est, arctiorique conjunctus gradu; unus omnibus praeferatur oportet. Exemplo res aperienda est: sicuti intercisa fontis vena, atque aliò derivata, rivi priores omnes, quibus antea deducebatur, exarescunt, neque aqua recurrit in

in canalem pristinum, nisi irrigatis, completisque omnibus posterioribus, aut rivis, aut arcis; ita progenies ejus, quem semel à successione contigit removeri, excludatur necesse est in perpetuum; neque adeat hereditatem, nisi sublata alterius possessoris progenie. Nam cum res sint in jure, atque mancipio ultimi possessoris, non autem superiorum, quorum jus est in alios transmissum; ut quisque ei maxime conjunctus erit, ita optimo jure nitetur, sibi que jus succedendi vindicabit. Erratis ergo cum priores Reges Petrum, Alphonsum, Joannem consideratis: indeque quasi è latere successionis jura deducitis, me prætermisso, cui nemo Eleonora sorore propinquior sanguine est. Ipsa omnibus, & secundum eam, ejus proles Ferdinandus, cui in dubia causa favere æquum tamen esset, omnium optimo Regum futuro. Blanditur sua cuique spes, & votis nostris favemus: sed id tamen specimen virtutum dedit, ut justis, & moderatis Principis in eo indolem esse appareat: hæc est nostra sententia, hoc judicium: utinam tam felix, quàm Reipublica, & vobis omnibus salutare. De feminis disputare non est necesse, cum inter mares lis omnis sit, non unde sint geniti, sed quo gradu nos ipsi attingant, considerandum puto, cioè. Il Rè disse, con eleganza si è disputato a favor d'etre, e ben poteansi aggiungere altre ragioni per ciaschedun di loro: ma vi è il quarto, che tiene miglior causa, se l'affezione non m'inganna. La vostra particolar passione non ve l'ha fatto vedere.) Questi è l'Infante D. Ferdinando, Zio del Re di Castiglia, figlio di mia sorella Eleonora

ra, che prevale al figlio di Sibilla: il Marchese di Villena, Duca di Gandia, Conte d' Urgel sono da noi lontani, e rimoti: e parimente ancora Lodovico d' Angiò. Il figlio della sorella è più prossimo, che il nipote del fratello, & in più stretto grado, e solo deve prevalere a tutti. Con l'esempio il renderò chiaro; così come la fonte, o ruscello se si frastorna, e rivolge ad altro cammino; tutti i primi canali, per gli quali l'acqua correasi inaridiscono, e seccano; nè l'acqua giammai vi torna, se prima non ha ripieni tutti li rivoli, e canali posteriori; così la progenie, o linea, una volta esclusa, dee perpetuamente escludersi; nè può aspirare alla successione, se non sarà finita, ed estinta la linea, e discendenza dell'altro, che fu ammesso alla successione: mentre trovandosi li beni nella ragione, e dominio dell'ultimo possessore, e non delli predecessori, le ragioni de' quali sono passate ad altri; conforme ciascuno sarà congiunto, e prossimo al possessore, così verrà sostenuto da migliore ragione, e si attribuirà la successione. Siete adunque in errore se considererete li precedenti Rè Pietro, Alfonso, Giovanni; e quindi, come da lato deducete le ragioni della successione: lasciando me, al quale niuno è più prossimo di sangue, che mia sorella Eleonora: ella a tutti, e dopo lei il suo figlio Ferdinando, il quale anche in causa dubbia sarebbe convenevole anteporre, come colui, che di tutti Rè è per essere il migliore. Lusinga ciascheduno la sua speranza, e diamo favore alle nostre incbinazioni, e desiderj: ma nondimeno ha dato tali segni di virtù, che l' indole di giusto, e moderato Principe in lui

lui facilmente si scorge. Questa è la nostra sentenza, tale il giudizio, così piacesse a Dio farlo riuscir felice, & alla Repubblica, & a voi salutare. Delle femmine non bisogna trattarne, essendo tra' maschi tutta la lite, non donde sono generati, ma in qual grado siano a noi congiunti, penso doverli considerare.

Quantunq; avesse il Re aperto in tal modo il suo sentimento; con tutto ciò non volle, con chiarezza, risolvere, e solennemente dichiarare il successore; ma disse lasciare i Regni a chi di ragione spettavano; il che fu lo stesso, che far nulla, anzi dar luogo a dissensioni, e contese ben grandi tra' pretenditori; sino a tanto, che seguì la mentovata sentenza de' nove Giudici, con tanta accuratezza, e diligenza eletti, e da loro con tanta ~~considerazione~~, studio, & attenzione pubblicata a favore dello stesso Infante di Castiglia Ferdinando. Il discorso però del Re Martino, riportato di sopra, e la sentenza poi con tanta solennità, seguita, par, che anticipatamente abbia determinato, e deciso ~~la causa del Serenissimo nostro Re FILIPPO~~, ad esclusione di sua Maestà Cesare: secondo che le parole del Re Martino chiara, e manifestamente il dimostrano, e specialmente quelle. Così la progenie, o linea, una volta esclusa, deve perpetuamente escludersi, nè può aspirare alla successione, se non sarà finita, & estinta la linea, e discendenza dell' altro, che fu ammesso alla successione; mentre ritrovandosi i beni nella ragione, e dominio dell' ultimo
pos-

possessore, e non delli predecessori, le ragioni de quali sono passate ad altri; conforme ciascuno sarà congiunto, e prossimo al possessore, così ver-
rà sostenuto da migliori ragioni, e si attribuirà la successione. Siete adunque in errore, se considerate gli antecessori Rè Pietro, Alfonso, Giovanni; e, come da lato, deducete le ragioni della successione, lasciando me, al quale niuno è più prossimo di sangue, che mia sorella Eleonora, ella a tutti, e poscia il suo figlio Ferdinando. Secondo queste ragioni uscì la tanto dibattuta, & aspettata sentenza, la qual sembra tutta adattata a' termini della presente nostra spezie: poichè, siccome il Re Martino di Aragona, e la sua sorella Leonora, Reina di Castiglia, essendo figli del Re Pietro; e'l Duca di Angiò nipote da figlia del Re Giovanni, e pronipote del medesimo Re Pietro, comun Padre di essi Giovanni, e Martino; non poteano l' Angiò, e gli altri discendenti di Pietro, e Giovanni aspirare alla Corona, una volta, che ella era già passata a Martino ultimo possessore (figlio, com' è detto, di Pietro, e fratello di Giovanni) e che vi avea discendenti, e successori di Pietro, mediante la stessa persona di esso Re Martino: Così entrato nella successione della Monarchia Spagnuola Filippo IV. & essendo suoi figli Carlo II. di felice memoria, e Maria Teresa Regina, che fu, di Francia; dee nella di lui discendenza, la quale nella persona di Carlo entrò al dominio, e successione della suddetta Monarchia; deve dico nella medesima di-

E

scen.

scendenza, e linea durare, e persistere: Nè l'Imperadore, od altri discendenti della Imperatrice Maria sua madre (che son della linea *postergata* di Filippo III.) potriano aspirarvi, e pretenderla, se non caso (che Dio non voglia) fusse in tutto di maschi, e femmine spanta, e finita quella di Filippo IV. Ma come che ella sta di presente nel Serenissimo Delfino, e suoi Serenissimi figli, viva, e florida, e col divino ajuto durerà in perpetuo; non vi resta di ragione, che sperare per que' discendenti di Filippo III. che non lo sono per mezzo della persona di Filippo IV.

Et è da considerarsi, che per l'istessa sentenza venne decisa, e tolta di mezzo un'altra pretensione, e dritto, che vanamente si adduce per parte dell'Imperatore: cioè, ch'essendo, quasi che per due secoli, la Monarchia di Spagna stata successivamente nel dominio, e possessione della Serenissima Casa d'Austria; il dovere voglia, che si continui, e conservi in essa, escluso ogni altro, quantunque fusse più prossimo per canto di femmine. Poichè questo stesso si allegava per parte del Conte d'Urgel, e forse con maggiore apparenza di giustizia, mentre egli era nipote del fratello del Re Martino stesso, al quale perciò veniva congiunto in quarto grado; & asseriva, che la sua Casa, non per due, ma per sei secoli di continuata successione (a) prima da Conti di Barcellona, e poi da Re di Aragona avevano tenuto il dominio, e la Signoria di que' Regni: e portava, & al-

(a) *Marian. lib.*
19. c. 21. *Spondan. anno 1410.*
num 9.

legava esempli di esclusioni di femmine a favore de' maschi più rimoti . E nondimeno la sentenza fu pronunziata a favore dell' Infante Ferdinando della Casa di Castiglia , e figlio di femmina , sorella del Re Martino di Aragona , ultimo possessore . Appunto lo stesso avviene presentemente nel nostro caso , poichè Filippo viene dalla sorella di Carlo II. possessore de' Regni , e Monarchia di Spagna : & è della linea , e discendenza di Filippo IV. che fu il successore di Filippo III. e per conseguenza *postergò* li suoi Serenissimi fratelli , e sorelle , e loro linee : in modo tale , che non ponno aspirare , e sottentrare alla successione di essa Monarchia , sempre che vi siano , come vi sono , e saranno , discendenti di Filippo IV. e duri la sua linea . Tanto più , che non può allegare , come in quel caso pretendea il Conte di Urgel , esclusioni di femmine , e loro discendenti ; mentre l'istessa Serenissima Casa d'Austria non entrò alla successione , che per via di femmina , & in tempo , ch' era assai più straniera , che non è di presente la Serenissima Casa Borbone .

Si rende adunque chiaro , e manifesto , che con assai miglior consiglio , e provvidenza abbia il Re Carlo Secondo mirato al bene , tranquillità , e pace de' suoi Sudditi , con dichiarare , e per testamento istituire il Re successore , che non lo fecero i mentovati Re Martino di Aragona , & il Re Arrigo di Portogallo ; i quali quantunque loro fusse ben noto , e conoscessero a chi si dovea la succes-

sione de' Regni; non ebbero tanto, nè vigor, nè
 forza di animo di dichiararlo: ed entram-
 bi, per la loro lentezza, e tiepidità lasciaro-
 no i loro sudditi in rivolte, & aspre contese, e
 combattimenti: onde stettero per tanti an-
 ni, con grandissimo danno, sopra prima,
 che alla bramata quiete giungessero. Quan-
 do all' incontro la disposizione del Serenissi-
 mo Carlo Secondo ha avuto tutto il favore
 divino, & è stata con universale contentezza
 di tutto l' immenso numero de' sudditi rice-
 vuta; i quali aspramente si dolsero in vero
 all' annunzio della morte dell' ottimo Re
 Carlo Secondo, ma insieme sommamente
 goderono del glorioso successore trascelto
 in testamento. Et in vero egli è cosa degnis-
 sima di maraviglia, e da riconoscervi il dito,
 e la mano dell' Onnipotente Iddio, che Na-
 zioni, e Popoli, siccome è detto, di tanto nu-
 mero, e tanto lontani di sito, e varj, e diversi
 di lingue, di leggi, e di costumi; dell' uno, e l'
 altro emisfero, e dell' antico, e nuovo Mon-
 do; siano di uno animo, di una volontà, e di
 un consentimento, e prima, che gli uni avesser
 contezza della volontà degli altri; siano, di-
 co, concorsi ad approvare, & accettare il te-
 stamento, & ad acclamare, con tanta letizia, e
 contento il Glorioso FILIPPO V. Poichè
 chi potrebbe mai persuadersi, che se fusse
 stato in elezion de' Popoli di ciascun Reame
 di costituirsi, ed imporsi un nuovo Re, avesse-
 ro tutti, di tanto separati, e disgiunti Regni,
 Principati, e Dominj, avuto ad eleggere, una
 stes-

stessa persona? Dee perciò stimarsi, cosa grandemente maravigliosa, e solo per divina opera esser così nella Regal persona di FILIPPO V. avvenuta. Laonde può ben con tutta ragione dirsi, che non solamente abbia avuto la successione, come più congiunto, e di migliore, *e poziore* linea, e come erede istituito in testamento dall' ultimo Re possessore; ma che può egli eziandio pregiarsi, di avere per se la concorde, unanime, e per così dire maravigliosa elezione di tanti, & innumerevoli popoli, e sudditi, che gli si sono sottomessi, e l'hanno acclamato, & accettato per loro legittimo Re, e Signore.

Quale elezione, se si riguarda l' origine, e principio così delle Monarchie, come di ogni altra maniera di pubblico reggimento, e governo; non può negarsi, che non sia il più valido, e potente titolo di acquistare gl' Imperj, e dominj de' Regni; e che senza lei non vi sariano nè Principi, nè Regni, nè altra forte di governo pubblico, o sia de' Nobili, o di Popolari: donde si chiarisce, che il Serenissimo Re FILIPPO V. ha il più valido, fermo, e potente titolo, che Re alcuno possa mai avere; e maggiormente venendo in confermazione di tante altre ragioni, e titoli, che in Sua Maestà Cattolica concorrono: ciascuno de' quali è da se solo sufficientissimo a costituire, e creare un giusto, vero, e legittimo Re.

Nè quel, che si è detto del consenso de' popoli soggetti, può senza manifesta sfacciatez-

za,

za, & audacia metterfi in dubbio, o dagli Inglefi, confederati contro FILIPPO V. (che con tanta ingiuftizia hanno fcelleratamente difcacciato dal Trono, e dal Regno il loro giufto, e legittimo Re Giacomo, e collocato- vi l' ingiufto ufurpatore Oranges, e la non meno ufurpatrice Maria; ricufando tuttavia di riconofcere colui, che in fatti fi è il vero loro Re, il Sereniffimo figlio del difonto Giacomo) o da tutti gli altri, che approvano il fentimento degli Inglefi. Nel che (fia detto falvo ogni dovuto, e riverente rifpetto) fi fcorge fomamente mal configliata la Maeflà Cefarea, che ha voluto confederarfi con gli ingiufti ufurpatori, e con gli infetti di eresia, contra il vero, e legittimo Re d' Inghilterra, e la fteffa fua Religione Cattolica; avvalendofene per oppugnare le tanto giufte ragioni, e titoli del Sereniffimo FILIPPO V.

E veramente non pare, che a confederarfi, & entrare in una tanto ingiufta lega poteano por mano altro, che eretici, e fcismatici, e popoli avvezzi alle follevazioni, e ribellioni, & agli fcherni, e trapazzi de' loro legittimi Rè, e Signori, e della vera Religione, e di Dio.

Nè il foprammentovato commune, e maraviglioso confentimento di tanti popoli, e nazioni nell' accettare, & acclamare FILIPPO V. può dirfi fediziofo, irragionevole, & empio, come quello degli Olandefi, & Inglefi, così nel cacciare fuori i loro giufti, e legittimi Rè, e Signori; come in chiamarne, e ricever-

ceverne altri ingiusti usurpatori, e tiranni. Egli è in tutto ragionevole, e conforme alle leggi delle Genti, e de' Regni, perocchè, se oltre alle tante sopradette ragioni, e titoli, si voglia specialmente attendere, e considerare il differente uso, e costume della successione in ciascuno Regno (come in Francia succedono solo i maschi, discendenti da maschi della stirpe Regale; nell' Imperio, e in Polonia sempre per elezione; e fuori di Europa in molti Regni dell' Asia, e dell' Africa, o succedono non i figli, e discendenti del difunto Re, ma in alcuni i fratelli, & in altri i nipoti da sorella di esso Re morto; egli è da porsi mente, che quelli della Monarchia di Spagna deono riguardarsi tutti come ereditarj; perocchè tutti sono acquistati, e recuperati con le armi: vinti, e discacciati i Mori da' Regni di Leone, Castiglia, Aragona, Navarra, Catalogna; e spontaneamente allontanati per timore da Valenza, e Majorica: come parimente in Italia quel di Sicilia, o per successione di Costanza figlia di Manfredi, moglie del Re Pietro di Aragona; o per conquista dell' istesso Re Pietro: e di Napoli, o per l' adozione, fatta dalla Reina Giovanna II. di Alfonso, Re parimente di Aragona; o per le conquiste prima dello stesso Alfonso, e poi del Re Ferdinando il Cattolico: e gli altri Regni, e Dominj tutti dell' Indie, o sia Mondo nuovo, e nell' Africa, & in Asia, con la forza dell' armi acquistati, deono stimarsi ereditarj, come proprj de' primi conquistatori. Non
già

già come ogni altra eredità de' privati, nè in tutto, come fideicommissò, o maggiorato, che dicesi, fra le private persone: ma come eredità, e successione di Regni, costituita dalla ragion delle Genti, e dall' uso, e costumanza di cadaun popolo, e nazione: cioè che nella Monarchia, della quale presentemente si parla, vi succedano, con ordine di primogenitura, tanto i maschi, come le femmine, con le di sopra mentovate prerogative di linea, di grado, di sesso, e di età: senza che l' ultimo regnante, o eziandio i suoi antecessori possano alterarne l'ordine della successione, o imporvi alcuna sostituzione, fideicommissò, o qualsivisia altro peso in pregiudicio di chi vien chiamato in vigor della stirpe, e sangue Regio. *Quæ enim non à Patre, sed à genere, à Civitate, à rerum natura tribuuntur, ea manere incolumia. Imperciocchè quelle cose, che non dal Padre, ma dal genere, o sia generazione, dalla Città, e dalla natura delle cose si hanno, restano illese: scrive il Giureconsulto: & altrove. Non enim facultas necessaria electionis propria liberalitatis beneficium est: quid est enim, quod de suo videatur reliquisse, qui id, quod relinquit omnino reddere debuit: poichè la facoltà di una necessaria elezione, non è beneficio di propria liberalità; mentre come può apparire aver dato del suo colui, il quale ha lasciato ciò, ch' era in obbligo di restituire, e lasciare. Et in questo luogo Gotofredo nota: Primogenitura onus imponi non potest: che non può pondersi peso alla primogenitura. Nè questi, e mol-*

(a) in l. 3 D. de interd. & releg.

(b) l. unum ex familia, §. si de falcidia, D. de legat. 2.

molti altri passi, e luoghi della ragion civile,
 che si rapportano da' Giuristi a comprovar
 l'istesso, e che quì si tralasciano, dagl' inten-
 denti si allegano, & adducono, come se le leg-
 gi Romane, raccolte, e promulgate dall' Impe-
 rador Giustiniano, abbiano potestà di dispor-
 re, e regolare la successione de' Regni: pe-
 rocchè nè egli lo fece, nè potea farlo; doven-
 dosi per tal successione attendere, o la com-
 mune ragione di tutte le Genti; o l'uso, e co-
 stume, o sia consuetudine di quel proprio, e
 particolar Regno: Ma ben si allegano per-
 chè la ragione di que' testi di legge è confor-
 me alla Natura, e al comun sentimento degli
 uomini tutti: cioè che s'abbia da restituire
 intatto, & illeso, non diminuito, & aggrava-
 to di peso in modo alcuno quello, che si è con-
 ceduto, dato, & acquistato dagli antecessori,
 con legge, e vincolo, che passi a tutti i legitti-
 mi successori, nell' istessa forma, e maniera,
 che l'hanno ottenuto i primi. E tutto questo
 hà luogo spezialmente per le leggi delle par-
 tite di Spagna, di cui molte ne allega il *V alen-*
zuela; e particolarmente la 9. del tit. 7. partit 2.
 nelle parole (a). *Que son sus Señores natural-* (a) *conf. 198.*
mente: por razon del linage. Che sono suoi Si- *lib. 2. n. 2.*
gnori naturalmente: per ragione di lignaggio.
 Nel qual luogo, dopo Baldo, che dice (b). (b) *in l. ex hoc*
Quod semper fuit, & semper erit, quod primoge- *jure num. 11. D.*
nitus succedat in Regno. Che sempre è stato, e *de just. & jur.*
sempre sarà, che il primogenito succeda nel Re-
gno; Gregorio Lopez scrive: Et sic filius ma-
ior non capit Regnum à Patre, sed à genere, &
 F pri-

primis constituentibus Regnum, seu à consuetudine: ex quo inferitur, quod non posset à Patre exheredari quoad successionem Regni: E così il figlio maggiore non riceve il Regno dal Padre: ma dalla sua generazione, o stirpe, e dalli primi, c' hanno eretto, e costituito il Regno, o dalla consuetudine: onde siegue, che non possa il Padre diredare il primogenito in quanto al Regno. E così, per comune sentenza de' Dottori scrive ancora il sopracitato Valenzuela. Pacto enim convento ad publicam salutem, jam inde ab initio à tota Republica cum primo Principe inito, gentium jure inducto, Dei numine confirmato; posteris primi illius proditur, seu aperitur Regnum: nec ab hoc, aut illo possessore accipitur, sed potius jure sanguinis defertur, ut affirmant. Atteso che per patto stabilito, e convenuto per la pubblica salute insin dal principio da tutta la Repubblica col primo Principe; dalla ragione delle genti introdotto, e dal nume di Dio confermato; alli posteri, e discendenti di quel primo si acquista, e si apre il Regno, e non da questo, o da quell' altro possessore si prende, o dassi, ma più tosto per ragion di sangue, e di progenie si trasferisce, e concede; come dice si; E quindi rapporta numero assai grande di Autori, che confermano l' istesso. Questo si è tanto vero, che, posto il caso, che si estinguesse una Regia famiglia; e mancassero in tutto i parenti, e congiunti del Regio sangue; non potrebbe, come si può negli altri fideicommissi, e maggiorati, l' ultimo gravato, o sia Re possessore disporre del Regno a suo talento,
ed

ed arbitrio ; ma ricadere la potestà di eleggere un nuovo Re al popolo, o siano nobili, o popolari, legittimamente congregati. *Nam si Dominus Castellæ*, scrive ne' termini *Baldo* (a), *deficeret in totum, Regnicolæ possent sibi eligere Regem de Jure Gentium. Se il Signore, o sia Re di Castiglia mancasse in tutto, li Regnicoli potrebbero eleggersi il Re per lo jus, o ragione delle genti.*

(a) *nell' d.l. ex hoc jure n. 9.*

Quindi avviene, che se i tanti altri legittimi titoli, e ragioni del nostro Serenissimo Re FILIPPO V. non fussero, quali sono, certissimi, indubitati, e chiarissimi, ma incerti, oscuri, e dubbiosi; ben sufficientissimo, e più che assai valevole, sarebbe quel dell' approvazione, e riconoscimento di tanti sudditi, e popoli, che l' hanno accettato, e ricevuto per loro giusto, e legittimo Re, e Signore: & a questo par che si confaccia la dottrina del sopracitato *Baldo* (b). *Si Regi duo filii nascuntur, & non apparet ordo nascendi, & videtur, quod neuter sit Rex, sed alter eorum debet eligi per regnicolæ, & magnates, & populos Regni.* Cioè, posto, che al Re nascano due figli; e non se ne sappia l' ordine del nascimento, chi prima, e chi poi, e pare, che nissuno di loro sia Re; ma uno di essi deve eleggersi da' Regnicoli, da' Grandi, e da' Popoli del Regno: o vero, secondo dice l' *Aggiunta*, l' elezione di uno di essi due apparteneria al Padre, cioè all' ultimo Re possessore: il che tutto ridonda a favore del Serenissimo FILIPPO V. il qual tiene col testamento, & istituzione, il consentimento,

(b) *num. 12.*

(a) contra Mo-
narchomacos
lib. 3 c. 3.

& approvazione di tanti popoli soggetti: e
qui conviene aggiugnere ciò, che largamen-
te ne divisa Guglielmo Barclai (a) *His au-*
tem omnibus unum est consequens, nullam vide-
licet Regis eligendi potestatem penès multitudine
venisse, quandiu Regia stirpis aliquis superest;
visi fortè sit is, quem Regno, inhabilem natura
reddidit; nam tunc se res perinde habet, quan-
tum ad Regnum, ac si omnino superstes non esset;
vel nisi is casus incidat, qui obscuritate facti,
aut juris, non prævisi, & præcauti difficultate,
plurium, de Regno contendendum causam anci-
pitem reddat: tunc enim sit populi arbitrium,
cui litem addicat, baud equidem inficior. Da
tutte le cose suddette ne viene in conseguenza,
che la moltitudine, o il popolo non abbia potestà
alcuna di eleggere Re, sempre che della Regia stir-
pe vi sia alcun rimasto vivo; se non in caso, che
la natura l'avesse renduto inhabile al Regno; im-
perciocchè allora egli è lo stesso, in quanto al
Regno, come se affatto non vi fusse alcun vivo: o
pure se avvenisse tal caso, che per l'oscurità del
fatto, o per la difficoltà del diritto, non prevedu-
to, e provisto, si renda dubbiosa la causa di molti,
che contendono del Regno: che all'ora spetti al po-
polo l'arbitrio di deciderla, certamente no'l nie-
go: e dopo averne rapportati molti esempli
de' Regni di Persia, di Borgogna, di Scozia, di
Francia, e degli Ateniesi, dove fu deciso, e
giudicato da' popoli; aggiunge. *His alia,*
qui volet id genus exempla adducito: nobis nunc
sat est pauca hæc posuisse, queis indicemus, popu-
lum idoneum, atque legitimum Judicem esse, qui
qua-

*questioni de Regno præsfit inter plures, obscuro,
 & ancipiti jure contendentes. Neque enim eo ca-
 su Regnum stirpi denegatur; nec, an successio-
 ne ad sceptrum aditus sit, ambigitur; sed tan-
 tium, cui jus succedendi potissimum competat, Ju-
 stitia trutina ponderatur: ut ei soli, quem Natu-
 ræ lege, & more patrio ceteros anteire liquidò
 constiterit; imperium in subditos legitimum, sine
 ullo ætatis, virium, consiliiue delectu decerna-
 tur, omninoque hæreditarium censeatur: Quod
 usque eo moribus, atque consensu populorum in-
 crebuit, ac extensum est, ut ne sexus quidem di-
 scrimen haberetur, quin Regna, etiam præcorum
 Regum temporibus, ad fœminas pervenirent. A
 questi puà cbi vuole aggiugnere altri esempi. A
 noi basta per ora averne narrato questi pochi, per
 gli quali si dimostra, il popolo essere idoneo, e leg-
 gitimo Giudice della controversia, nata tra molti,
 che pretendono al Regno, e le ragioni de' quali siano
 oscure, & ambigue. Nè in tal caso il Regno alla
 stirpe Regia si nega; nè, se vi sia il modo d'otte-
 nere lo Sceptro, si pone in dubbio; ma solamente si
 investiga, & esamina, di chi siano le migliori ragio-
 ni, acciocchè a colui solamente diafi il Regno, al
 quale chiaramente si scorgerà, per legge di Natu-
 ra, e costume della Patria, e del Regno, esser prin-
 cipalmente dovuto il dominio, & Imperio legitti-
 mo nè sudditi, senza nissuno riguardo di età, di
 forze, e di consiglio, ed egli in tutto s'abbia per
 ereditario: cosa, che si è tanto, per costume, e
 consentimento de' popoli, avanzata, e difesa, che
 ne meno rispetto al sesso vi si considera differenza
 alcuna: in modo tale, che anche ne' tempi de' pri-
 mi*

mi, & antichi Re, ne' Regni succedeano le femmine.

Or noi abbiamo anche, come dicevamo, contentimento de' popoli a favore del Serenissimo FILIPPO V. avendolo dichiarato, e ricevuto per loro Re prima di vederlo, mentre egli era ancor lontano; e poi maggiormente confirmatolo quelli, c'han goduto la sorte di veder di presenza la sua nobilissima persona, ed in lei, ancor di fresca, e fiorita età, i veramente regj costumi; e col decoro della Maestà, l'affabile, e benigna maniera di trattare, & ogni altra parte, che può rendere insieme un Principe degno di ogni riverenza, e dell'amore de' sudditi: i quali tutti, a dir vero, ne sono rimasi in tal modo presi, e rapiti di cuore, e di animo; che qualunque possa essere la sorte della guerra, ingiustamente mossa; non sarà chi possa svelle dal petto loro l'ubbidienza, e l'affetto verso un tanto, e, per tutti rispetti, amabilissimo Re. Quell'affetto, che fù, e sarà sempre mai il più forte, e vigoroso vincolo, e sostegno per la fermezza, e stabilimento de' Regni: e quell'amore de' popoli, che, siccome da principio fece, & introdusse la Regal dignità; così fù, e sarà sempre mai il più necessario, e bisognevole per sostenergli, e mantenerli nel possesso de' Regni, e delle Monarchie.

In questo si scerne una special cura della divina volontà, e provvidenza; poichè dopo l'uscita del diletto popolo Ebreo dall'Egitto, per molti secoli volle, che fosse governato

47
nato; eretto; o da Giudici supremi, o da
Sommi Sacerdoti; nè mai diede loro alcun
Re, senon dapoi, che, congregato il popolo,
lo dimandò, e disse a Samuele, allora Som-
mo Sacerdote. *Constitue nobis Regem, ut judi-*
cet nos, sicut & universæ habent nationes. Da-
teci Re, che ne giudichi, conforme l'hanno tutte
le Nazioni: E quantunque tal proposta non
piacesse a Samuele, nè fusse grata a Dio, che
disse a Samuele. *Audi vocem populi in omnibus*
quæ loquuntur tibi: non enim te abjecerunt, sed
me, ne regnem super eos. Ascolta la voce del popo-
lo in tutto ciò, che dicono: imperciocchè non han-
no rigettato te, ma me, acciò non regni sopra di es-
so loro; aggiunse nondimeno il Signore que-
ste parole. Veruntamen contestare eos, & præ-
dic eis jus Regis, qui regnaturus est super eos.
Con tutto ciò annunziate loro, e predite il costu-
me, e ragione del regnare: e non ostante, che
Samuele avesse distesamente narrato al po-
polo tutti li gravami, che sogliono li Rè im-
porre a' sudditi. Noluit autem populus audire
vocem Samuelis, sed dixerunt: Nequaquam:
Rex enim erit super nos. Et erimus nos quoque
sicut omnes gentes: & judicabit nos Rex noster,
& egredietur ante nos, & pugnabit bella nostra
pro nobis. Et audiuit Samuel omnia verba popu-
li, & locutus est ea in auribus Domini. Dixit
autem Dominus ad Samuelem: audi vocem eorum,
& constitue super eos Regem. Non volle il popolo
ascoltar le parole di Samuele; ma disse: Non
già: Per tutti i modi vogliamo un Re sopra di
noi: e saremo ancor noi, come le altre genti, e

na-

Nazioni, e ci giudicherà il nostro Re, e combatterà per noi nelle nostre guerre: e senti Samuele tutte le parole del popolo, e le portò all'orecchie del Signore: & il Signore disse a Samuele: ascolta la loro voce, fa come essi vogliono, e dà loro un Re. Or quantunque Samuele, per ordine del Signore, secondo il popolo dimandava, e volea, avesse unto per Re Saulle; non perciò parve, non istimasse compiuta l'opera, se parimente, rispetto all'elezione particolare della persona, non vi ricercava il consentimento, & approvazione del popolo stesso. Et convocavit Samuel populum ad Dominum in Maspha. E convocò Samuele il popolo al Signore in Masfa: e fatta cerca di Saul, che si era nascoso, e trovatolo, lo mostrò al popolo: Et ait Samuel ad omnem populum: Certe videtis quem elegit Dominus, quoniam non sit similis illi in omni populo, & clamavit omnis populus, & ait. Vivat Rex. E disse Samuele a tutto il popolo. Certamente vedete, qual sia quello, c'ha il Signore eletto, che non vi è simile a lui in tutto il popolo. E tutto il popolo gridò. Viva il Re. Onde chiaramente si scorge, che, anche secondo la volontà di Dio, a' Rè, dalla sua Divina Maestà designati, e legittimamente eletti, pure si ricerca, e vuole il consentimento, & il viva il Re del popolo.

Anzi si scorge osservato nel Re David, il quale, benchè fusse Saul riprovato dal Signore, & unto Re esso David dall'istesso Samuele, per divino comandamento; non pertanto, dopo varj accidenti, morto Saul, fu pri-

prima dalla Tribu di Giuda di nuovo unto, & accettato David Re (a). *Veneruntque viri* (a) lib. 2. Reg. cap. 2.
Juda, & unxerunt ibi David, ut regnaret super domum Juda. E vennero gli uomini di Giuda, & unsero qui vi (in Hebron) David, acciò regnasse sopra la casa, o Tribu di Giuda, & appressò (b): *venerunt universæ tribus Israel ad David in Hebron; e piu sotto. Venerunt quoque, & seniores Israel ad Regem in Hebron; & percussit cum eis Rex David fœdus in Hebron coram Domino; unxeruntque David in Regem super Israel. E vennero tutte le Tribu d'Israele a David in Hebron, e si confederò con loro David in Hebron innanzi al Signore, e l'unsero Re sopra Israele.* (b) cap. 3.

Sì fatto consentimento, e volontà, non solo disponea, & operava il tutto in quelli Rè, che la prima volta si costituivano; ma parimente a coloro, che per successione venivano al Regno, facea d'uopo dell' acclamazione del popolo. Dapoi, che per congiura fu ucciso Amasia Re di Giudea, si legge ne' libri del Re.

(c) *Tulit autem universus populus Juda Azariam, annos natum sexdecim, & constituerunt Regem pro patre ejus Amasia. Presè tutto il popolo di Giudea Azaria di anni sedici, e lo costituirono Re in luogo di suo Padre Amasia.* (c) lib. 4. cap. 14. 21. & 2 Paralip. cap. 26. 1.

Di modo che, per legge divina, & umana essendo manifesto, e chiaro, quanto vaglia, e quanto forte sia la volontà, il consentimento, & il concorso de' popoli nell' eleggere, surrogare, e stabilire li Rè; ne siegue, che il Serenissimo nostro Re **FILIPPO V.** può con

G

som-

somma ragione pregiarsi, di averlo così maravigliosamente avuto da tanti, e tanti differenti popoli, e nazioni; & in tal guisa costante, e fermo, che niuno accidente potrà mai più rimuoverlo, e mutarlo per l'avvenire.

Conosciuta la giustizia del Serenissimo Re FILIPPO V. per tante ragioni, e titoli molto chiara, & evidentissima; resta ora da vedere, con quali mezzi, e colori pretendano i Cesarei, o più tosto Austriaci, adombrarla, & offuscarla. Eglino a tal fine producono, & allegano principalmente la pace chiamata de' Pirenei: quindi il matrimonio, che per renderla perpetuamente ferma, e stabile, fù nell'istesso tempo conchiuso, e contratto tra'l regnante potentissimo Re di Francia Luigi XIV. e la Serenissima Infanta di Spagna Maria Teresa: e finalmente le amplissime rinunziamenti delle Regine moglie, e madre di esso Luigi XIV.

Che la pace sia un pregiato dono del Cielo, la tranquillità, e quiete de' popoli, e Regni, & oltre ad ogni estimazione da commendarsi; egli è cosa da non poterfi per alcun verso negare: ma ben di gran lunga s'inganna però chiunque con altro modo, e vincolo stima poterfi sostenere, ed osservarsi, che col medesimo comun comodo, e vicendevole utile, e beneficio; e, secondo quel nobile di Priverno disse nel Senato Romano (a): *Si bonam dederitis, & fidam, & perpetuam; Si malam, baud diuturnam. Se la darete buona, sarà, la pace fedele, e perpetua; ma se mala non molto dure-*

(a) Livius lib. 8.
c. 21.

51

durevole . Nè può in vero crederfi altrimenti: imperciocchè chi potrà mai tollerare, che si offendano, e turbino i diritti, e ragioni della sua Corona, Regno, e Dominio, senza difendergli, & opporsi con ogni vigore, e forza a coloro, che cercano d'intaccargli? ed essere astretto a tacere, e non muoversi, sol perchè gli si allega la pace stabilita, e la parentela, per lo matrimonio, di comun consentimento contratto?

Non può, nè deve mantenersi la pace, quando poscia una delle parti vuole malamente usurparsi ciò, che all'altra di ragione appartiene: nè i matrimonj, e' belli parentadi vaglion tra' Principi a sostener le paci, e a far soffrire, che l'uno tolga quel, che all'altro giustamente si deve; senza, che quel tale possa dolersi, contrapporsi, resistere, ed impedire il proprio non meritato danno.

Vagliano bene li parentadi, e le nozze, anche tra' Principi, come tra' privati, a stringere la benivoglienza, e l'affetto; ma *usque ad aram*, fino a un certo segno; cioè, che l'uno de' Principi congiunti non cerchi di violare, & offendere le ragioni, e diritti del dominio dell'altro: perciocchè dove si tratta dell'inviolabile Maestà della Corona; del danno, e disturbo de' sudditi; lesione, & offesa della giurisdizione, e dominio (le quali cose denno da ciascun Principe, senza riguardo di qualunque congiunzione di sangue, o parentado, ripararsi, e difendersi) ei conviene, che si usi tutta la forza, e'l potere,

G 2

per

per mantenerli : come di ogni tempo , di ogni nazione lo mostrano gli esempli, così de' buoni , come de' cattivi Principi , i quali allora quando si è trattato di conservare il decoro , e ragioni dello Stato, e del dominio; posposta ogni strettezza di congiunzione , e di affetto ; hanno con tutto loro studio cercato di contrapporsi, e provvedere , che non restassero danneggiate , o in alcuna guisa diminuite, o vilipese. Imperciocchè quanto meno i buoni , e giusti Principi hanno di ambizione , e cupidigia di usurpar l'altrui , & occupar le ragioni, e' commodi , che loro non si appartengono; tanto più denno invigilare, ed attendere, che altri non porti nocumēto , & offenda le proprie , e de' proprj dominj, e Reami, e non perturbi la quiete , e tranquillità de' lor sudditi ; la conservazion della quale , e l'opporli a quanto potesse mai intorbidarla , posposta ogni altra cura , si è la maggiore obbligazione, e'l più grave peso de' Principi, e de' Rè; che solo a tal fine può dirsi esser costituiti in sì ampia, e sopra ogni altra eminente dignità.

Quindi i primi Consoli di Roma, rimirando più al bene della Repubblica, che all'amor paterno, e a' detrami del sangue, condannarono a morte i proprj figli , a cagion della congiura di rimetter nel Trono i discacciati Tarquinj: & intrepidi sostēnero, che in lor presenza i Carnefici l'eseguissero (a). Quindi ancora il saggio Re Salomone fece uccidere il suo fratello primogenito Adonia, per lo solo sospetto , non aspi-

(a) *Livius lib.*
2. c. 5.

aspirasse al Regno, per aver dimandato in moglie la donzella Abisag, stata in comun letto co'l Re David; (a) del cui figlio Absalone, per l'aperta fellonia, fù di pari infelice la fine. (b) E, tralasciandone altri molti, nel nostro tempo, e memoria, il Re di Francia, cognominato *Giusto*, si vide obbligato, per evitare i torbidi del Regno, a mandarne fuori la propria madre, e'l fratello.

Ma co' congiungimenti, e maritaggi de' cattivi Principi, tanto egli è lontano dal vero, che stringansi le volontà, gli affetti, e le paci; che anzi servon di velo, per ricoprire le insidie, e le frodi, & aprir la via, & il comodo alli parricidj, & alle usurpazioni de' Regni. Così il Re Saulle diede in moglie la sua figlia Michol a David, per avere più facile il modo di farlo uccidere: e Tolo-
 meo Re d' Egitto la diede al Re Alessandro di Siria, perchè coll' ombra della parentela lo spogliasse, come fece, della vita, e del Regno. (c) E qui cosa dalle infelici nozze di Tarquinio, e di Tullia vide seguirsi, se non che la barbara uccisione del padre, e del suocero, e l'usurpazione del Regno? con l'orribile spettacolo, che la figlia spingesse il carro, e passasse sopra il trucidato corpo del padre, e bruttasse del sangue le ruote. (e) E che pervenne dall'adozione, che l'Imperador Claudio fece di Nerone; e dal matrimonio della figliuola Ottavia? (f) fuorchè l'occupazione dell'Imperio con la morte di Claudio per mezzo del veneno? e quindi parimète di Brittanico, suo ve-

(a) Tacit ann.
lib.

ro figlio(a)? Ci mancherebbe il tempo, e l' ore, se volessimo recare in mezzo li tanti tragici avvenimenti, le uccisioni, e le morti di tanti Principi, e Rè, ordinate, e commesse da congiunti, congiurati per occuparne, & usurparne i Dominj, & i Regni. Ne basti solo conchiudere col detto di Tacito, il qual, narrata la frode, e barbaro inganno di Farasmane Re d'Iberia, che per occupare il Regno di Armenia al proprio fratello, e di più genero, lo fece crudelmente uccidere; soggiugne (b). *Cupido Regni fratre, & filia potior: La cupidigia di regnare è più potente, che l'amore del fratello, e della figliuola.*

(b) idem Tacit.
annal. lib. 12.

E ben di fatti, tanto enormi, han dato, e danno di presente a tutto il Mondo, l'esecrabile, e funesto esemplo que' confederati di Cesare, c' hanno intrapresa la guerra, come propria: poichè gli Olandesi si sottrassero dalla vera Religione, e fede a Dio dovuta, per isciogliersi, e negar quella, ch' eran tenuti d' osservare al loro legittimo, e giusto Principe (ciò che nella Cattolica, e Romana Religione non potea loro esser permesso): e gl' Inglese, con orribile, e mai più inteso esemplo, costituirono un vile, & infame Tribunale d'uomini felloni, e sedotti, per giudicare, e condannare il giusto, legittimo, & innocente loro Re: e gli fero in pubblico Teatro, per mano di scellerato carnefice mozzar la testa; con altri empj, & indegni oltraggi, e scherni. Quindi il figlio di costui, succeduto al fratello nel legittimo Trono, non

non d'altro incolpato , che di esser Cattolico Romano , discacciarono forsennatamente dal Regno : e questo diedero alla figliuola , e al suo marito Oranges : i quali (a somiglianza , o più scelleratamente dell'accennato Re Faraſmane) tolsero il Regno , la figlia , al Padre ; & il genero , & inſiem nipote da forella , al ſuocero , e zio . Tali ſono tra gli empj , ed ingiuſti gli effetti delle Regie parentele , e congiunzioni , dettate dal cieco intereſſe , e dalla folle ambizion d'ingrandirli .

Or queſti rei , e colpevoli di tante fello-
nie , e ſcelleratezze , hanno il cuore , e la fronte tanto temeraria , e ſfacciata , di rimproverar la pace non oſſervata , e le convenzioni , e patti ſe diſprezzate a un piiffimo Re , il quale altro non intende , nè vuole , ſe non conſervarſi , e difenderſi que' Regni , e Dominj , che per tante ragioni gli ſpettano . E che potrà mai dirſi queſto , ſe non che quelli , c' hanno ſprezzato il ſuo ſoſpiro , con tante ribellioni , e ribalderie tutte le leggi della Natura , e delle Genti , e le divine , e le umane ; pretendono ora , che ſia giuſto , e ragionevole tutto quello , che ad eſſi viene in mente , e dove il loro infano furore li conduce , e guida ? che altro diran mai , con giuſta iracondia , gli uomini di ſenno , ſe non quello , che da principio dicevamo , che non vi ſia in verità al Mondo nè ragione , nè giuſtizia , nè fede : ma che il tutto conſiſta nell' opinione , e volontà di ogni empio , che ſe la finge , e figura a ſuo

mo-

modo, e sol la ripone nella sua forza, e violenza.

Ma egli conviene ormai passare innanzi, e quello, che nel Manifesto della Maestà Cesarea, e Serenissima Casa d' Austria si è portato, & allegato, distintamente riprovare, e d'ingiustizia convincere: acciocchè non possano i gazettieri di Olanda così di facile persuadersi, o persuadere più tosto, e dare ad intendere alla buona gente; avere il suddetto Manifesto fatto negli animi degli Italiani di onore *tutto quello effetto, che da Sua Maestà Imperiale poteva desiderarsi.*



Di

Di quello , che in nome della Cesarea Maestà , e Serenissima Casa d' Austria si porta , & allega nel Manifesto pubblicato .

Primieramente, lasciando per ora il proemio, si afferma nel Mercurio, che l'Autore del Manifesto. *Il met d'abord en avant, que par les loix, & les anciennes coutumes du Royaume, les Royaumes d'Espagne ne doivent être unis à la France, ni gouvernez par aucun François, ni Françoisé.* Egli mette subito avanti, che per le leggi, & antichi costumi del Regno, li Regni di Spagna non devono mai essere uniti alla Francia, nè governati da alcun Francese, nè maschio, nè femmina. Cosa, che certamente potrebbe negarsi, se mai con altro, con l'esempio della controversia, lungo tempo, e non senza le armi agitata, tra Berengaria, madre del santo Re di Leone Ferdinando, e Bianca madre parimente del santo Re di Francia Luigi IX. amendue sorelle del Re Henrico di Castiglia, morto senza figli. Ove nacque sì bene contesa, chi delle due avesse, come primogenita, a succedere; ma non si oppose, che la Castiglia non potesse unirsi alla Francia, o governarsi da' Francesi: quantunque anche questo a molti paresse duro rispetto a' Legionesi, non meno Spagnuoli, che que' di Castiglia: scri-

H

ven-

(a) lib. 2. annal.
cap. 75.

vendo di tal controversia il Zurita (a). Auun-
que tuvo gran contradición la Reyna en esta
sucession, porque los Condes D. Alvar Nuñez
de Lara, y D. Ferdinando, despues de la muerte
del Rey D. Enrique, pretendieron, que devia suc-
ceder la Reyna de Francia, que era la mayor de
las hijas del Rey D. Alonso, y no le querian en-
tregar los Castillos, que tenian en su poder del
Rey D. Enrique; y sobre esto hubo guerra en-
tre la Reyna, y los Condes, que durò mucho tiem-
po, y embiaron a requerir a la Reyna de Fran-
cia, que viniesse a tomar la possession de su Reyno,
y por estar las cosas del Rey de Francia en gran
perturbacion, y tener lo de aquel Reyno en aven-
tura de perderse; quedando el Rey Luis de Fran-
cia su hijo muy niño, dio licencia, que los Condes
entregassen las fuerças, y les alzò el homenage,
que avian hecho al Rey D. Enrique su hermano;
y por esto, y por no dar lugar, que el Rey-
no de Francia se juntasse con el de Castilla, y que-
dasse unido con el de Leon, olvidaron la fè, y na-
turaleza, que devian a la legitima successora:
y en esto estuvieron ~~lornas~~ conformes en tanto
grado, che muchos affirmavan, que le Reyna
D. Berenguela fue la mayor, y recibieron por sus
Señores a la Reyna, y al Infante D. Hernando
su hijo, por que Castilla no se sujetasse a Francia.
~~Becò~~ aviesse la Reina gran contradizione in que-
sta successione, perchè li Conti D. Alvaro Nuñez di
Lara, e D. Ferdinando, dopo la morte del Re D.
Arrigo pretesero, che dovessè succedere la Rei-
na di Francia, ch'era la maggiore delle figlie del
Re D. Alfonso, e non le volean dare le Castella,
che

che tenevano in lor mano per il Re D. Arrigo: e sopra questo vi fu guerra tra la Reina, e li Conti, che durò molto tempo; e mandarono a richiedere la Reina di Francia, che venisse a prendere la possessione del suo Regno: ma, per trovarsi le cose del Re di Francia in gran turbamento, & in rischio di perdersi il Regno; il Re Luigi essendo suo figliuolo assai picciolo, diede licenza, che li Conti consignassero le Fortezze, e gli sciolse dall' omaggio, c'aveano fatto al Re D. Arrigo, suo fratello; e per questo, e per non dar luogo, che il Regno di Francia si congiungesse con quel di Castiglia, & acciocchè questo restasse unito con quel di Leone, mancarono alla fede, & a quanto naturalmente doveano alla legittima succeditrice: & in questo stettero li più conformi a tal segno, che molti affermavano, che la Reina D. Berengaria fusse la primogenita, e riceverono per loro Signori la Reina, e l'Infante D. Ferdinando suo figlio, affinchè la Castiglia non si soggettaſse alla Francia. E Mariana scrive(a). *Blancam ætatis prerogativa sublevabat, ut fraterni Imperii hæres esset, legesque Hispaniæ, si jura regnandi Legulorum more continerentur, & non potius studiis populi, & Principum dexteritate, virtute, festinatione, felicitate, quod in præsentì accidit. Nam maturatis comitiis, Blanca prætermiſſa, populi, & procerum consensu Berengariæ Regnum delatum est: externum Imperium exhorrebant, &c.* Bianca giovava la prerogativa dell'età, per essere erede del Regno del fratello, & anche le leggi di Spagna, se le ragioni del regnare secondo il costume de' Legisti si terminassero, e non più toſto

con l'inclinazione de' popoli, e destrezza, virtude, prestezza, e felicità de' Principi, come in quel caso avvenne: imperciocchè unite le Corti, e Stati; Bianca tralasciata, per consenso del popolo, e de' Baroni, a Berengaria fu il Regno agguudicato: abborivano il dominio straniero. E giudicarono dover si tor via la materia di nuovi movimenti, cioè se la Francia con la Spagna s'unisse. A questi due Spagnuoli, si aggiungono altri due Francesi, lo Spondano, e'l Briezio, de' quali il primo dice (a). *Interim in Ca-*

(a) ann. 1269.
num. 3.

stella hoc eodem anno celebratae sunt Burgis nuptiae Hernandi, sive Ferdinandi, majoris filii Alphonsi Regis, ingenti solemnitate (praeabita à Papa Clemente dispensatione super impedimento consanguinitatis) cui interfuerunt praeter Alphonsum, fratres, & cognatos; idem Jacobus Rex Aragoniae, & Petrus, major ejus filius; Philippus S. Regis filius natus maximus, sponsae frater; Eduardus Angliae Princeps, qui Leonoram Alphonsi sororem duxerat uxorem; Mahomad Alhamat Rex Granatae, Guillelmus Montisferrati Marchio, permultique, ex Gallia, Italia, Anglia, Hispania procures, atque Antistites. Quod autem Hispani scribunt, iis nuptiis provisum fuisse, ut Ludovicus Rex Sanctus, suo, & filiorum nomine jure decederet, quod in Castella Regnum obtinebat ex parte matris suae Blancae; minus dicunt, quam conventum est. Id enim concedunt Franci; sed ea conditione nuptialibus pacis adjecta (quam etiam Ptolomaeus Lucensis illius temporis Auctor historiae suae inseruit, & ex Hispanis ingenuè agnoscit Rodericus Sanctus

Etius Episcopus Palentinus) ut liberi, qui ex huiusmodi nuptiis procrearentur, etiamsi Ferdinandus, eorum parens, ante obitum patris sui moreretur; succederent in Regno Castella post obitum avi Alphonsi, exclusis aliis ejus filiis, Ferdinandi fratribus minoribus; qua postea, ut videbitur, violata, etiam ex hoc capite, pristinum hereditariae successionis jus remansisse denuo noscitur penès S. Ludovici posteros. INTANTO in Castiglia questo istesso anno furono celebrate le nozze in Burgos di Ferdinando, figlio primogenito di Alfonso Re di Castiglia, e di Bianca, figlia del santo Re de' Franzesi Luigi, con gran solennità (avuta prima la dispensa da Papa Clemente per l'impedimento della consanguinità) e vi furono di più de' fratelli, e congiunti di Alfonso, l'istesso Re Giacomo d' Aragona, avo dello Spolo, con Pietro suo primogenito; Filippo primogenito del santo fratello della Sposa; Odoardo Principe d'Inghilterra, c'avea presa in moglie Leonora sorella di Alfonso; Mabomad Alhamat Re di Granata, Guglielmo Marchese di Monferrato, e molti principali Signori, e Prelati di Francia, Italia, Inghilterra, e Spagna. Ma quello, che gli Spagnuoli scrivono, che in quelle nozze si fusse pattuito, che il santo Re Luigi, nel nome, e suo, e de' suoi figli si astenesse, o cedesse alle ragioni, che gli spettavano dal lato di sua madre Bianca nel Regno di Castiglia; dicono meno di quel, che fu convenuto. Imperciocchè lo concedono eziandio li Franzesi; ma con tal condizione, ne' patti del matrimonio apposta (la quale anche Tolomeo Lucense, Autore di quel tempo, l'hà nella sua istoria inserita, e degli
Spa-

Spagnuoli ingenuamente il confessa Ludovico Sanzio Vescovo di Palenza) che i figli, che nascessero da quel matrimonio, ancorchè Ferdinando loro Padre morisse prima della morte di suo Padre, succedessero nel Regno di Castiglia, morto Alfonso avolo, esclusi gli altri suoi figli, fratelli minori di Ferdinando: quale convenzione fu poi non osservata, e violata; onde, anche per questo capo, l' antica prima ragione dell' ereditaria successione restò alli posterì di S. Luigi; e l'altro, cioè Briezio scrive(a). *Obiit, & hoc anno Ferdinandus Rex Castellę anno ætatis 52. dum pararet expeditionem in Mauros; Sanctus à suis habitus non item ab aliis, cum Regi Francorum viro Sanctissimo debitum Regnum retinisset. Mori, & in questo anno Ferdinando Re di Castiglia d'anni . . . mètre s'apparecchiava a gir cōtra i Mori; stimato s'ato da'suoi, ma nō dagli altri, per aver si ritenuto il Regno, dovuto al Re Luigi, uomo santissimo.*

E, lasciando da parte il racconto de' torbidi, e guerre, che seguirono per lo discacciamento de' figli di Ferdinando, chiamati *de la Cerda*, dalla successione del Regno, occupato da Sancio, loro zio, fratello secondeginito di Ferdinando; primieramente non pare, che con verità nel Manifesto Cesareo possa dirsi, che, secondo gli antichi costumi di Spagna, venga proibita l'unione de' Regni di Francia, e di Spagna: poichè nella gran controversia, della quale si è parlato, gli Storici, che ne scrivono, dicono bene, che gli Spagnuoli abborrivano tale unione; ma non che si fusse mai allegato, che tale unione fusse contro le leggi,

(1) ann. 1252.

gi, e costumi di Spagna : e certamente si può credere, che non di buona voglia soffrissero, che Castiglia si unisse con Francia, per timore, che loro avesse a riuscir grave il governo di nazione straniera : e volentieri acconsentivano all'unirsi col Regno di Leone, ch'era ne' loro confini, e dell' istessa nazione Spagnuola : ma questa lor voglia, o non voglia non potea alterare la ragione, e giustizia, e che il Regno non si desse a chi spettava . Prevalse nondimeno la violenza, e l'industria, la quale si porta tra gli esempi, allor, che si parla della quistione tra'l zio, e'l nipote, figlio del primogenito : ma più ancora valse il, vero, o falso, che si fusse, pretesto, che Berengaria, e non Bianca fusse la primogenita. E ben lo Zurita mostra, che la successione della Reina di Francia al Regno di Castiglia non ripugnava alle leggi di quel Regno; mentre dice, che : *Olvidaron la fe, y naturaleza, que devian a la legitima sucession* : anzi Mariana scrive, che secondo le leggi del Regno se le dovea essa successione. *Blancam atatis prerogativa sublevabat, ut fraterni imperii haeres esset, legesque Hispania, &c.*

E che non siano mai statetali leggi, e costumi in Ispagna, che vietino, & impediscano l'unione di que'Regni colla Francia, pur lo dimostra, e rende chiaro, e manifesto il Re di Spagna Alfonso IX. , celebre per le notizie di tutte le scienze, e singolarmente dell'Astronomia, ed insieme per avere nella Spagna stessa le leggi delle quattro partite composte

ste, e pubblicate. Egli nel suo testamento, dovè istituì eredi del Regno i sopra nominati suoi nipoti *de la Cerda*; in loro mancanza sostituì, e chiamò alla medesima successione il Re di Francia, con queste parole, riferite da

(a) *de expens. Garzia (a). E ordenamos a un mas, que se hijos*
 16. n. 26. in fin. *de D. Ferdinando murieffen, que devieffen bere-*
dar, que tome este nuestro Señorio el Rey de Fran-
cia, porque viene derechamente de linea derecha,
onde nos venimos del Emperador d' España, y
es bisnieto del Rey D. Alonso de Castilla, como
nos, y es nieto de su bija. Et ordinamo anche di
più, che, se morissero li figli di D. Ferdinando,
che dovranb ereditare; prenda questa nostra Si-
gnoria il Re di Francia; perciocchè egli viene
dirittamente per linea retta donde noi vegniamo,
dall' Imperatore di Spagna, & è pronipote del Re
D. Alfonso di Castiglia, come noi; & è nipote di sua
figlia (Bianca): qual disposizione non avria per
certo fatta un tanto savio, e prudente Re con-
tro alle leggi, e costumi di Spagna. Oltrechè
egli è tanto lontan dal vero, che tra l'una Na-
zione, e l'altra (che che ne stimi il volgo) vi
sia una vera ripugnāza di costumi, e di genio;
che anzi gravissimi Storici scrivono affatto in
contrario: come il Sig. d'Argentone trappor-
tato in Italiano. Fecefi, dice, un abboccamento
del Re di Francia, e del Re di Castiglia, i quali
sono collegati di più stretta confederazione, che
altri Principi della Cristianità, di Re a Re, di
Regno a Regno, di uomo, ad uomo: & oltracciò
obbligati per l' osservanza de' patti l' uno verso l'
altro sotto gravissime, e detestabili maledizioni:

E Ma-

E Mariana , che dice trasportarlo dal Francese dell' istesso Argentone . *Ningunas Provincias entre Chistianos estan entre si travadas con mayor confederacion, que Castilla con Francia, por estar assentada con grandes sacramentos, amistad de Reyes con Reyes , y de nacion con nacion .* E sopra tutto questa verità si dimostra con gli molti esempi de' Rè di Francia, c' hanno preso moglie dalla Casa Regale di Spagna, riferiti dal Tuano . *Ad hæc perpense voluntatis Gallorum erga Hispanos testimonia accedere, & affinitates sæpius cum ipsis contractæ. Nam Ludovicum, in Beatorum numerum relatum, Blanca Castellansenfi prognatum, Philippum item I. & Augustum Hispanis matribus natos; nostra ætate Franciscum I. Eleonoram Caroli V. sororem in uxorem duxisse. Philippum verò hodie felicissimè in Hispania regnantem, Elisabetham, Henrici II. filiam, in matrimonium habuisse, postea Carolum Henrici filium Elisabetham Austriacam, Maximilianum, & Philippi sororis filiam, pietate, & vitæ sanctimonia omnibus Gallis merito carissimam fœminam, in uxorem duxisse, ab eoque tempore summa utriusque gentis, mutua officia fuisse: donec Rex Catholicus labenti Gallie Regno vicem ejus, insita clementia miseratus, auxiliarem, ac salutarem supposuit manum .* A queste cose s'aggiungono le testimonianze della inebinevole volontà de' Francesi verso gli Spagnuoli, e le affinità spesso con loro contratte . Poichè Luigi, posto nel numero de' Beati, nacque da Bianca di Castiglia; Filippo I. e Filippo Augusto furono figli di madri Spagnuole . Francesco I.

I

nella

nella nostra età prese in moglie Isabella, sorella di Carlo V., e Filippo, c' oggi felicemente regna in Ispagna contrasse matrimonio con Isabella figlia di Errico II. e poi Carlo figlio di Errico prese in moglie Isabella figlia di Massimiliano, e della sorella di Filippo, per la pietà, e santità della vita, meritevolmente a tutti i Francesi carissima: e da quel tempo sono grandissimi tra l'una, e l'altra nazione i vicendevoli cortesi ufficj, sino a tanto, che il Re Cattolico compassionando le vicende del già cadente Regno di Francia, con la sua natural clemenza, gli ha porto la mano per ajutarlo, e sollevarlo. E gli Autori dopo il Tuano mostrano chiaramente, che quantunque da tali matrimonj ne potesse avvenire l'unione dell' uno Regno con l'altro; non perciò si sono astenuti di contraerli; e solamente negli due celebrati co' due Rè Luigi XIII. e XIV. si sono poste in opera le rinunzie: e nientedimeno con nissun' altro più, che con questi vi è stata lunga, e feroce guerra, acciocchè sempre più si conosca, che le affinità, e mescolamenti di sangue, per gli vicendevoli matrimonj degli Rè di Francia Luigi XIII. e Re di Spagna Filippo IV. (che l'uno prese la sorella dell' altro) non hanno tanta forza, nè congiungono in nodo sì stretto, benchè per altro fortissimo; che trattandosi di sostenere, e difendere le ragioni del Regno, e la Maestà dell'Imperio, vaglia, o possa essere d'impedimento alle tenzoni, & alle straggi; conforme di tutti i secoli, e di tutte le nazioni leggiamo spessissimi, e ricordevoli esempi. Impe-
roc-

rocchè, a dir vero, non denno i patti, convenuti, ed apposti nel tempo de' matrimonj, e delle paci, porre ostacolo alle ragioni, e diritti, dopo la pace, e dopo il matrimonio sopravvenuti; sicchè non si abbiano ad acquistare, e dimandare: e se per avventura vengano da altrui contraddetti, ritenuti, e negati, non si possano con la guerra, e con l'armi chiederli, e ricuperarli. Allora la pace, fatta prima dell'acquisto di tali diritti, non può ragionevolmente dirsi violata, ed infranta per tal movimento di guerra: perchè in essa pace di tali diritti, e ragioni, non si convenne, nè potea convenirsi, come di cose, che non ancora aveano esistenza. Ed è degno di notarsi qui di passaggio, come, accadendo delle guerre tra strettissimi congiunti per simiglianti cagioni; giammai non si è veduto perciò infievolito l'affetto conjugale de' Regj Conforti; ma continuarsi colla stessa lealtà di prima: e talora una Principessa, o Reina far delle sontuose feste per la vittoria, dal marito ottenuta forse contro al di lei Padre, e fratello.

Tutto questo, che di sopra abbiain diviso, ha tanto maggiormente luogo rispetto al nostro Serenissimo Re FILIPPO V. quanto che non ha egli il primo mosso le armi, e la guerra; ma, per sua difesa, e delle sue ragioni, la rispinge, e ribatte; nella guisa, che, ogni qualunque assalito è tenuto di fare per la conservazione, e sostegno di se stesso, e de' suoi Regni, e Dominj: e perciò non già egli ma Cesare, e' suoi Confederati denno essere

tacciati, ed incolpati di avere rotta la pace, e, senza alcuna onesta, e legittima causa, mossa una guerra, per ogni verso irragionevole, & ingiustissima.

Nè, mentre si parla di pace, e di nozze, conviene involgervi nell' istesso tempo, per renderla, come dicono, durevole, quella, che ora tanto ampiamente vien dagli Austriaci esaltata, e magnificata RINVNZIA; poichè, comunque dopo li patti, e capitoli sia ella seguita, non potrà mai dirsi, che si sia in essi capitoli mentovata la rinuncia; e che perciò sia un fondamento, o tra' patti della pace, come non si nega, che egli lo fusse il matrimonio: ma ben' altro è il matrimonio, ed altro la rinuncia: e ponno farli de' matrimonj, come molti se ne fanno, senza le rinuncie. Il capitolo del matrimonio da contraersi si legge tra quelli della pace il 33. tradotto, come egli scrive, dal Brachelio, o sia il Seldeno, da parola in parola dal Francese in Latino. *Ut pax hæc, unio, confederatio, bonaque correspondentia, quemadmodum in votis, sit tanto magis firma, durabilis, minusque dissolubilis; nominati ante duo præcipui Ministri Cardinalis Dux, & Marchio Comes Dux, vigore specialis potestatis hunc in finem ab ambobus Dominis Regibus sibi datæ, horum nomine Regis Christianissimi cum Serenissima Infante Domina Maria Theresia, Regis Catholici filia natu majore, matrimonium pacti sunt, & stabiliverunt; eodemque ipso die, quo præsentibus datæ peculiarem, (ad quem ob conditiones reciprocas dicti matri-*
mo-

monii, illudque celebrandi tempus quivis remittitur) tractatum concluderunt, & subsignarunt: tractatus hic peculiaris, matrimoniique capitulatio ejusdem, ac præsens pacis tractatus, cum sit pars ejus præcipua, & dignissima, simul maximum, ac pretiosissimum certæ ejus durationis pignus roboris, ac vigoris habeantur. Affinchè questa pace, unione, e confederazione, e la buona corrispondenza, giusta il desiderio, e voti, sia tanto più ferma, e durevole, e meno dissolubile; li prenominati due principali Ministri Cardinal Duca, e Marchese Conte Duca, in vigor della spezial potestà a questo fine da ambidue li Signori Rè data loro, in nome di essi hanno stabilito, e pattuito il matrimonio del Re Cristianissimo con la Sereniss. Infanta Signora D. Maria Teresa figliuola primo-nata del Re Cattolico: e nell'istesso giorno della data delle presenti han concluso, e sottoscritto un particolar Trattato, al quale per le condizioni reciproche del matrimonio, e per lo tempo da doverli celebrare, ciascuno si rimette. Questo trattato del matrimonio, e la capitulazione dell'istesso, & il presente trattato di pace essendo parte principale, e degnissima, s'abbiano insieme per grandissimo, e preziosissimo pegno della sua durazione.

Or questa pace, & il suo Trattato, a tutti è noto, essere seguita fra li Rè di Francia, e di Spagna soli; e non può rettamente dirsi, che, per la guerra poi suscitata tra l'Imperatore, e' suoi Collegati col Re di Francia, fusse da questo violata la pace de' Pirenei: poichè quantunque al Monarca di Spagna fusse
piac-

piacciuto in quella guerra unirli all' Imperatore, ciò fù nientedimeno contro volontà del Re di Francia, il quale cercò dissuaderlo, ed esortarlo a starsene neutrale.

Ma in qualunque modo la cosa si pigli, egli è indubbitamente vero, che la rinuncia, che tanto esaltano, & ingrandiscono, in nulla non si appartiene alli patti, e capitoli della pace; posciachè in parte nissuna di essi se ne osserva fatta menzione. Anzi non potea farsene; mentre i due celebri Ministri non asserirono di avere altri mandati, e procurazioni de' due loro potentissimi Rè, che a convenir della pace, e del matrimonio; e della rinuncia non se ne legge parola in modo alcuno nel cap. 33. o in altra parte di tutto l' istrumento di pace: nè mai si mentovò, nè si disse esservi procurazione, e facoltà per parte della Serenissima Infanta per la rinuncia. Et è cosa pur troppo nota, e che non ha bisogno di alcuna pruova, che rinunciare alle ragioni, e diritti a lei spettanti, non potea prometterli, nè dal Re Padre, nè da altra persona: ma solamente da lei, o da suo legittimo Procuratore, con espresso, e spezial mandato: come in fatti nel Trattato, e convenzioni della pace non se ne disse parola, nè vi fu chi la promettesse. E quantunque poscia per altro Trattato, e convenzione, si promettesse, e quindi si facesse; non potrà di ragione affermarsi (come per gli Avversarij si afferma) che sia patto, e parte fondamentale della pace; ma ben cosa diversa dalla pace

ce, pattuita, e fatta alquanto tempo appresso.

Finalmente non vi è ragion così forte, che si opponga, e consideri, per dimostrare, e provare, che non si dee permettere l'unione delle due Monarchie (o che si riguardi alle convenzioni, e patti, o a' costumi, e consuetudine de' Regni; o alle amplissime rinunzie, o a qualsivoglia altra immaginabile causa, & impedimento) la quale possa essere di forza, e vigore alcuno nel presente caso, e controversia; anzi che tutte non convengano, e facciano a favore del Serenissimo FILIPPO V.: poichè, se per impedire sì fatta unione tanto si è operato, e voluto, e a questo effetto si sono ricercate le rinunzie; ecco, che questo appunto ha ordinato il testamento del Serenissimo Carlo II. e per questo religiosamente si sono astenuti dalla successione i Serenissimi Delfino, e Duca di Borgogna, e ceduto il luogo al Sereniss. di Angiò secondo ~~il testamento~~ allo stesso fine dalla successione alla Francia: e parimente per provvedere ad ogni futuro avvenimento (che Dio non permetta) vien chiamato appresso il Serenissimo Duca di Berri: sicchè resta soddisfatto, e pienamente posto ad effetto, quanto mai da' politici possa pensarsi, e desiderarsi, o si sia pensato, per ovviare a quella, che i nostri nemici chiamano *fatale unione*.

Non si tratta dunque, nè si mira allo scopo, che s'infognano gli avversarj, e specialmente i Protestanti, per colorire la lor guerra di
Re.

Religione; ma solamente, che il Re FILIPPO V. felicemente regga, e governi la sua vastissima Monarchia, da trasferirsi a' suoi legittimi discendenti: e che l' istesso faccia della sua il potentissimo Luigi XIV. & i Principi suoi successori, con tutta pace, e quiete loro, e de' sudditi dell'una, e l'altra Monarchia; senza che mai possano in uno solo Re, e Monarca unirsi le due Corone: anzi non senza timore (il che a Dio non piaccia) che per gelosia, e difesa delle ragioni, e diritti di ciascuna Monarchia, non abbiano per avvenire a nascere dissensioni, e discordie, e si rinnovellino le guerre, e le gare tra i due potentissimi popoli.

Ma perchè nel mentovato Manifesto pare, che si voglia sostenere, o che le rinuncie tuttavia facciano ostacolo, o che non siano solo a fine di evitare, & impedire l'unione de'Regni; non sarà qui fuor di proposito, ma assai conveniente, & opportuno, esaminarne più piena, & ampiamente la validità, e la forza: giacchè o tutte, o la maggior parte delle ragioni pretese dalla Serenissima Casa di Austria, con grande asseveranza, e strepito sopra di tai rinunzie si fondano, e stabiliscono.

Vengano adunque una volta in esame, e squittinio, e si concedano pure avvalorate, e provvedute delle più ampie, e sottili clausule, formole, cautele, patti, e convenzioni, che possano mai da intelletto, e mente umana fingersi, & immaginarsi, per corroborare, stabi-

stabilire, e confermare ciò, che in esse, o per esse si è voluto, & inteso fare: e, lasciando primamente in disparte quel gran sostegno della parte Austriaca, al quale soprabbondantemente è risposto di sopra; essere cioè li Francesi, per legge, e costume de' Regni di Spagna, perpetuamente esclusi dal conseguire la Corona; veggiamo come sia vero quel, che nel compendio del Manifesto si dice: aver Filippo III. a questo medesimo fine, e per togliere ogni dubbiezza, fatto praticar la rinuncia nel tempo del matrimonio tra il Re Luigi XIII. e la Serenissima Infanta Anna d'Austria sua figlia nel 1612. perchè dopo queste parole di promessa della dote. „ Que sa Majestè Catholique promet, & demeure obligée de donner, & donnera à la Serenissime Infante Dame Anne en dot, & en faveur du mariage avec le Roy Tres-chrétien de France, & payerà à sa Majestè Tres-chrétienne, ou à celui, qui aura pouvoir, & commission d'elle, la somme de cinqcens mille écus d'or, de la valeur de seize reales la pièce, & ce en la Ville de Paris un jour avant la celebration du dit mariage; *Che Sua Maestà Cattolica promette, e resta obbligato di dare, e darà alla Serenissima Infanta D. Anna in dote, e per lo matrimonio co'l Re Cristianissimo di Francia, la somma di cinquecentomila scudi di oro, del valore di sedici reali l'uno: e questo nella Città di Parigi un giorno prima della celebrazione del detto matrimonio: sieguono le clausole, e parole della rinuncia di tal tenore.*

K

„ Que

„ Que la Serenissime Infante Dame Anne se
 „ tiendra pour contente , & contentera du
 „ susdit dot, sans que pour ci-après elle puis-
 „ se alleguer aucun sien autre droit, ni inten-
 „ ter autre action, ou demande , pretendan-
 „ qu'il lui appartiennēt, ou puissent apparte-
 „ nir autres plus grands biens, droits, raisons,
 „ & actions pour cause des hēritages , & des
 „ plus grandes succeſſions de leurs Majestez
 „ Catholiques, ses pere, & mere, ni pour con-
 „ templacion de leurs personnes, considera-
 „ bles en quelque autre maniere , ou pour
 „ quelque cause , & titre , que se soit ; soit,
 „ qu'elle le sçeut , ou qu'elle l'ignorat ; atten-
 „ du que de quelque qualitē, & condition, que
 „ les dites actions , & choses ci-dessus soient ;
 „ elle pourtant n' en laissera d' en faire la
 „ rēnonciation en bonne , & deūe forme , &
 „ avec toutes les asſūrances, formes, & solen-
 „ nitez, qui y seront rēquises, & nēcessaires : la
 „ quelle dite rēnonciation elle fera avant, que
 „ d'être mariée par parole de present ; & aussi-
 „ tôt après la cēlebration du mariage approu-
 „ vera , & ratifiera conjointement avec le
 „ Roy Tres-chrētien, avec les mēmes formes,
 „ & solemnitez, qu'elle aura fait à la susdite
 „ première rēnonciation , voire avec les
 „ clauses, qu'ils verront être les plus conve-
 „ nables , & nēcessaires : à l'effet , & accom-
 „ plissement de la quelle rēnonciation, leurs
 „ Majestez demeureront, & demeurent des à
 „ present comme pour lors obligēes : & au
 „ cas, qu'elles ne fassent la dite rēnonciation,
 „ & ra-

„ & ratification, en vertu du present contract
 „ par capitulation ; icelles renonciation , &
 „ ratification sont tenuës , & censées des à
 „ present , comme pour lors, pour bien , &
 „ deüement faites, passées, & octroyées. Que
 „ la Serenissime Infante d'Espagne Dame
 „ Anne , & les Enfans procrèez d' elle , soit
 „ mâles , ou femelles , & leurs descendans,
 „ premiers , ou seconds , troisiemes , ou qu'
 „ ils puissent se trouver , voir à tout jamais,
 „ ne puissent venir, ni succeder es Royaumes
 „ états, seigneuries, & dominations , qui ap-
 „ partiennent , & appartiendront à sa Ma-
 „ jesté Catholique, ni en aucun de ses plus
 „ grands Royaumes, états , Seigneuries, Pro-
 „ vinces, & Iles adjacentes, Fiefs, Capitaine-
 „ ries, ni es frontières, que sa Majesté possè-
 „ de des à present, ou qui lui appartiendront,
 „ ou pourront appartenir dedans, ou dehors
 „ le Royaume d' Espagne , que par ci-devant
 „ leurs Majestéz Catholiques, & leurs Ascen-
 „ dans, Prédécesseurs eurent, possedèrent, &
 „ leurs appartenrent ; ni en tous ceux , qui
 „ sont compris en iceux, ou dependants d'i-
 „ ceux ; ni même en tous ceux , qui par ci-a-
 „ près en quelque temps , que se soit , elles
 „ pourront aquerir, ou accroître, ou ajoûter
 „ aux susdits lieux, Royaumes, Etats , & Do-
 „ minations , ou qu'elles pourroient échoir
 „ par dévolus , ou par quelques autres titres,
 „ droits, ou raisons, que ce soit, ou que puis-
 „ se être ; encore que ce fut durant la vie de
 „ la Serenissime Infante Dame Anne, ou après

„ sa mort , ou celle de qui que ce soit de ses
 „ descendans premiers, seconds, ou troisiemes
 „ nez, ou en quelque manière , que puisse
 „ avenir . En tous le quels cas dès à present la
 „ dite Dame Infante dit, & déclare être, & de-
 „ meure bien, & deüement excluse, ensemble
 „ tous ses enfans , & descendans mâles , &
 „ femelles ; encore qu' ils se voulussent dire,
 „ ou pussent dire , & prétendre , qu' en leur
 „ personne ne se peuvoient, ou devoient cõfi-
 „ derer icelles raisons, comme de nulle valeur
 „ dans la chose publique, ni autres, ès quel-
 „ les la dite exclusion se pourroit fonder ; &
 „ qu' ils voulussent allèguer (ce, qui à Dieu ne
 „ plaise) que la succession du Roy Catholi-
 „ que, ou de ses Serenissimes Princes , & In-
 „ fantes, & d' abondant de mâles , qu' il a , ou
 „ pourra avoir pour ses legitimes successeurs
 „ eut manqué, & defailli: parceque comme en
 „ aucun cas, ni en aucun tems ni en quelque
 „ manière, qu' il put avenir, elle , ni eux , ses
 „ hoirs , & descendans n' ont à succeder , ni
 „ prétendre pouvoir succeder, sans prejudi-
 „ cier aux dites loix , coùtumes, ordonnances,
 „ & dispositions, en vertu des quelles il a suc-
 „ cédé en tous ses Royaumes . A toutes les
 „ quelles considerations ensemble , & à cha-
 „ chune d' icelles en particulier , leurs Maje-
 „ stez dèrogent en ce, qu' elle contrarient, ou
 „ empechent le contenu en ce contract , ou
 „ l' accomplissement, & exécution d' icelui: &
 „ que pour l' approbation , & ratification de
 „ cette capitulation presente, elles y deroge-
 „ ront

„ ront , & derogent ; voulant , & attendant ,
 „ que la Sereniss. Infante, & les descendans d'
 „ icelle demeurent à l'avenir , & pour jamais
 „ exclus de pouvoir succeder en aucun tems,
 „ ni en aucun cas ès états du païs de Flandres
 „ Comtè de Bourgogne, & Charolois, leurs ap-
 „ partenance, & dépendances, les quelles Pro-
 „ vinces, & états furent donnez par sa M. Ca-
 „ tholique à la Serenissime Infante Dame
 „ Isabelle, & que doivent retourner à S.M. Ca-
 „ tholique, & à ses successeurs. Pareillement
 „ aussi ils déclarent expressement, que en cas,
 „ que la Serenissime Infante demeurat veü-
 „ ve (ce que à Dieu ne plaise) sans enfans de
 „ ce mariage, qu'elle demeurera libre, & fran-
 „ che de la susdite exclusion , & partant de-
 „ clarée personne capable de ses droits , & de
 „ pouvoir succeder en tout , ce qui lui pour-
 „ ra appartenir, ou échoir ; en deux cas seu-
 „ lement, si elle demeurant veüve de ce ma-
 „ riage, & sans enfans, venoit en Espagne : l'
 „ autre si par raison d' état, pour le bien pu-
 „ blic , & pour justes considerations , elle se
 „ remarieroit par la volonté du Roy Catho-
 „ lique son pere , ou du Prince d' Espagne
 „ son frere, ès quels deux cas elle demeurera
 „ libre , & habile à pouvoir succeder , & hé-
 „ riter.

*Che la Serenissima Infanta D. Anna si terrà
 per contenta , e si contenterà della sopradetta do-
 te, senza che in appresso ella possa allegare alcun'
 altra sua ragione , azione , o dimanda, che le ap-
 partengano, o possano appartenere altri maggiori
 beni, diritti, ragioni, & azioni per causa d'eredi-
 tà*

tà, e di più grandi successioni di loro Maestà Cat-
 toliche, suoi padre, e madre; nè per contemplazione
 d' elle loro persone, considerabili in qualunque al-
 tra maniera, o per qualunque causa, o titolo, che
 si sia; o che ella lo sappia, o che non lo sappia;
 mercè che di qualsivisia qualità, e condizione, che
 le dette azioni, e cose di sopra espresse si siano;
 ella non per tanto non lascerà di farne la rinun-
 zia nella buona, e dovuta forma, e con tutte le
 sicurtà, forme, e solennità, che si richiedono, e
 sono necessarie: quale rinuncia ella farà prima
 di essere maritata per parola di presente, e che
 subito dopo la celebrazione del matrimonio ap-
 proverà, e ratificherà unitamente col Re Cristia-
 nissimo, con le medesime forme, e solennità, che
 saranno osservate nella detta prima rinuncia:
 cioè con le clausole, ch' essi stimeranno essere le
 più convenienti, e necessarie all' effetto, e com-
 pimento: per la quale rinuncia le loro Maestà
 resteranno, e restano da ora per allora obbligate:
 & in caso, ch' elle non facessero le dette rinuncia,
 e ratificazione; in virtù del presente contratto, e
 capitoli, s'intendano, & abbiano esse rinuncie, e
 ratifiche per fatte insin dal presente giorno le-
 gittimamente, e con tutte le solennità dovute. Che
 la Serenissima Infanta di Spagna D. Anna, e li
 figli da lei nati, siano maschi, o siano femmine, e
 loro discendenti primi, secondi, e terzi, o quali si
 potessero trovare in appresso, non possano affatto
 venire, nè succedere alli Regni, Stati, Signorie,
 Dominazioni, che appartengono, & apparter-
 ranno a Sua Maestà Cattolica, nè in alcuno
 delli suoi più grandi Regni, Stati, Signorie, Pro-
 vincie, & Isole adjacenti, Feudi, Capitanerie,

ne

nè alle frontiere, che S. M. Cattolica possiede al presente, o che le apparterranno, e potranno appartenere da dentro, e fuori li Regni di Spagna, che per l'addietro le loro Maestà Cattoliche, e loro ascendenti, e predecessori ebbero, possederono, e loro appartennero; nè in tutto ciò che viene in essi compreso, e loro dipendenze: nè parimente in tutto quello, che dapoi, in qualunque tempo, che sia, elle potranno acquistare, o accrescere, o aggiungere alli suddetti luoghi, Regni, Stati, e Dominj; o ch'elle potranno ereditare, o potessero loro ricadere devoluti, o per qualsivoglia altro titolo, diritto, e ragione, ancorchè questo fusse durante la vita della Serenissima Infanta D. Anna, e poi la sua morte in quella di chi che sia suoi discendenti primi, secondi, e terzi nati, o che in alcuna maniera possano venire: in tutti li quali casi da ora la detta D. Anna Infanta dice, e dichiara essere, e restare bene, e debitamente esclusa insieme con tutti li suoi figli, e discendenti maschi, e femmine; ancorchè essi volessero, o potessero dire, e pretendere, che nella loro persona non si possono, nè devono considerare quelle ragioni, come di niun valore nella cosa pubblica; nè altre, in le quali la detta esclusione si potesse fondare: e che eglino volessero allegare, (ciò, che a Dio non piaccia) che la successione del Re Cattolico, o de' suoi Serenissimi Principi, & Infanti, e di più de' maschi, che egli ha, o potrà avere per suoi legittimi successori fussero mancati, e non fussero in essere: poichè nè in alcun caso, nè in alcun tempo, nè in qualsivoglia maniera, che possa avvenire, ella, nè essi suoi eredi, e discendenti non
han-

banno a succedere, nè pretendere di poter succedere, senza pregiudicare alle dette leggi, costumi, ordinanze, e disposizioni, in virtù delle quali si ha da succedere in tutti questi Regni. A tutte le quali considerazioni insieme, e a ciascuna di loro in particolare le loro Maestà derogano in quello, che sono contrarie, o impediscono il contenuto di questo Trattato, o l'adempimento, & esecuzione di esso; e che, per l'approvazione, e ratificazione della capitolazione presente, elleno vi derogheranno, e derogano; volendo, & attendendo, che la Sereniss. Infanta, e' suoi discendenti restino per l'avvenire, e per sempre esclusi di poter succedere, nè in alcun tempo, nè in alcun caso, negli Stati, e Paesi di Fiandra, Borgogna, e di Carlorè, loro appartenenze, e dipendenze; le quali Provincie, e Stati furono per S. M. Cattolica donati alla Serenissima Infanta D. Isabella, e devono tornare a S. M. Cattolica, & a' suoi successori. Parimente dichiarano espressamente, che in caso la Sereniss. Infanta restasse vedova (che a Dio non piaccia) senza figli di questo matrimonio, ch'ella resti libera, e franca dalla suddetta esclusione: e perciò dichiarata persona capace de' suoi diritti, e di poter succedere in tutto quello, che le potrà appartenere, e spettare; in due casi solamente, se restando vedova di questo matrimonio, e senza figli venisse in Ispagna; l'altro se per ragion di Stato, per ben pubblico, e per giuste considerazioni, ella si rimaritasse per volontà del Re Cattolico suo Padre, o del Principe di Spagna suo fratello: nelli quali due casi ella resterà capace, & abile a poter succedere, & ereditare.

Que-

Queste sono le parole della dotazione, e rinuncia, portate nel suddetto compendio di Manifesto. Or lasciando da parte quel, che potrebbe dirsi della minore età della Serenissima Infanta, del timore riverenziale, dell'ignoranza allora delle sue ragioni, e diritti; della più che enormissima lesione, & altre molte cose, di cui, mentre si trattava tra le due Corone la differenza del Ducato di Brabante, diffusamente per l'una parte, e l'altra si scrisse; ed anche spezialmente da un chiarissimo ingegno de' nostri, a cagion della riverenza, e rispetto dovuto alla Monarchia di Spagna, per la quale allora si sosteneva la validità della rinuncia: acciocchè non incontriamo il rimprovero di oppugnar presentemente quello, che, con tanto sforzo, in quel tempo si asseriva, e sosteneva; diciamo ora, e costantemente affermiamo, che eziandio conceduto, che le rinunziamenti delle due mentovate, prima Infante di Castiglia, e poi Reine di Francia, fossero di tutto il legittimo valore, e sussistenza; pure non solamente non nuocciono, ma sono anzi favorevoli, e giovano, nel caso presente, al Serenissimo Re FILIPPO V.

Egli sono a questo proposito da considerarsi più cose: l'una, che quantunque con grande abbondanza di parole, patti, e clausole siano le rinuncie concepute, e munite; nientedimeno manifestamente apparisce, che elleno si restringono solamente, e si riducono all'eredità de' loro Se-

L

re-

renissimi padre , e madre , come chiaro il dimostrano sul bel principio le parole.

„ Que la Serenissime Infante Dame Anne se
 „ tiendra pour contente , & contentera du
 „ fusdit dot, sans que pour ci-après elle puis-
 „ se alleguer aucun sien autre droit, ni inten-
 „ ter autre action, ou demande , prétendant,
 „ qu'il lui appartiennēt, ou puissent apparte-
 „ nir autres plus grands biens, droits, raisons,
 „ & actions pour cause des héritages , & des
 „ plus grandes successions de leurs Majestés
 „ Catholiques, ses pere, & mere, ni pour con-
 „ templacion de leurs personnes, considera-
 „ bles en quelque autre maniere, ou pour
 „ quelque cause , & titre , que se soit .

*Che la Serenissima Infanta D. Anna si terrà
 per contenta , e si contenterà della sopradetta do-
 te, senza che in appresso ella possa allegare alcun
 altra sua ragione , azione , o dimanda, che le ap-
 partengano, o possano appartenere altri maggiori
 beni, diritti, ragioni, & azioni per causa d'eredi-
 tà, e di più grandi successioni di loro Maestà Ca-
 toliche, suoi padre, e madre; nè per contemplazione
 delle loro persone, considerabili in qualunq; altra
 maniera, o per qualunq; causa, o titolo, che si sia.*

Si che manifestamente si vede, e legge, non
 ad altra eredità , e successione esserli rinun-
 ziato , che a quella , o quelle delle loro Maestà,
 suoi padre, e madre : e lo stesso si chiarisce an-
 cora da tutte le parole , e clausole seguenti,
 che sempre si restringono a rinunciare alle
 ragioni, & azioni, che spettassero , o potesse-
 ro pretenderfi sopra li Regni, Signorie, e Do-
 minj,

87
minj, che di presente appartengono, o nell'avve-
nire appartenessero, o si acquistassero, e so-
pravvenissero alle medesime Maestà; le qua-
li ragioni non possono, secondo il tenore di
esse rinuncie, riferirsi alla dignità, e corona
in astratto, ma solamente alli Rè padre, e
madre, come espressamente si era detto; nè
conveniva poscia mentovare gli stessi padre,
e madre, se non con il rispettevole titolo di
Maestà Cattoliche.

Nè anche si scorge in esse rinunzieri es-
sersi parlato, o avuto mira giammai all' ere-
dità, e successioni di altri discendenti, o col-
lateralì dell' istesse Regie Maestà padre, e ma-
dre; nè si fecero secondo l'uso, pratica, e stile
solito anche tra' particolari, & infime per-
sone, non che di tale, e tanta grandezza, &
inestimabil valore: dicendosi cioè da per
tutto, che si rinuncia alle successioni di essi
padre, e madre, e de' loro maggiori, & anti-
cessori, così paterni, come materni, e de' col-
lateralì, fratelli, e sorelle, zii, & altri supe-
riori dell'uno, e l'altro sesso, e lato: & in
tal forma pare, che nemmeno basti all'esclu-
sione di altri collateralì inferiori, come ni-
poti, pronipoti, & altri, o discendenti, o col-
lateralì. Non si è adunque rinunciato, così
dalla Serenissima Reina Anna, moglie del Se-
renissimo Luigi XIII. come dalla Reina Ma-
ria Teresa, moglie del Serenissimo Regnante
Luigi XIV. ad ogni qualunque successione;
poichè le loro rinuncie, secondo l'attesta l'
istesso Autore del compendio del Manifesto

Imperiale, sono dell' istessa forma; e tenore, che quelle, che si fanno alle succeſſioni del padre, e della Madre.

Non era quella della Reina Anna valevole ad impedire, che non potesse ella succedere al Re Filippo IV. suo fratello, se non vi fusse stato Carlo II. figlio di lui maschio; il quale, non in virtù della rinuncia, ma per altra ragione, cioè di essere maschio, l' escludeva: nè quella della Reina Maria Teresa l'avrebbe esclusa dalla succeſſione del difonto Re Carlo II. parimente suo fratello, se si fusse trovata viva: mancando sempre la condizione, che ogni rinuncia porta seco, cioè se la succeſſione, & eredità si devolva, ed acquisti alla rinunciante: poichè, come potrà dirſi, che ſuſſiſta la rinuncia, e poſſa rinunciarsi coſa, che mai le ſpetta, & appartiene (a); e se non ſarebbe oſtata allora; molto meno, & indubbitamente non può oſtare preſentemente al Sereniſſ. Delfino ſuo figlio: nè, aſtenendoli egli, a' Sereniſſ. ſuoi figli, e ſpezialmente al noſtro Monarca FILIPPO V. preſuppoſto lo aſtenerſi ancora del Sereniſſ. Duca di Borgogna, ſuo fratello primogenito.

Egli ſi è ciò veriſſimo: tanto perche, non avendo, come ſi è detto, rinunciato ſe non ſolamente alla ſucceſſione del padre, e della madre; non poteva, nè l'una, nè l'altra trovare oſtacolo alla ſucceſſione, ciaſcuna del proprio fratello (per comun ſentimento di tutti gli Scrittori, ſpezialmente quando le rinunzie non ſiano totalmente reali, come
nel

(a) Burt. in al-
tri DD. in l. qui
ſuperbitis, ff.
de acquir. be-
red. poſſ. multas,
Gallerat. de re-
muna. lib. cap. 2.
num. 22, & DD.
paſſim.

nel nostro caso, che contengono la riserva di poter succedere, come se non avessero rinunciato, in due casi particolarmente espressi: quanto maggiormente perchè, quantunque da esse Serenissime Reine si fusse rinunciato anche in nome de' loro figliuoli, e discendenti; non potevano però ciò far di ragione: non solo nel caso, che i discendenti non fussero eredi delle rinuncianti, ma eziandio, posto, che lo fossero. Sono le parole delle rinunzieri, toccanti a questo capo, le seguenti. *Que*
„ la Serenissime Infante d'Espagne Dame
„ Anne, & les Enfants procrèez d' elle, soit
„ mâles, ou femelles, & leurs descendants,
„ premiers, ou seconds, troisiemes, ou qu'
„ ils puissent se trouver, voir a tout jamais,
„ ne puissent venir, ni succeder ès Royaumes
„ états, seigneuries, & dominations, qui ap-
„ partiennent, & appartiendront a sa Ma-
„ jestè Catholique. Che la Serenissima Infan-
ta di Spagna D. Anna, e li figli da lei nati,
siano maschi, o siano femmine, e loro discendenti
primi, secondi, e terzi, o quali si potessero tro-
vare in appresso, non possano affatto venire, nè
succedere alli Regni, Stati, Signorie, e Domina-
zioni, che appartengono, & apparterranno a
Sua Maestà Cattolica, col rimanente, che di
sopra si è rapportato.

Quali parole, patti, e clausole tutte, nella più ampia forma, che si fossero potute concepire, sono, a rispetto dell'esclusione de' figli, e discendenti, superflue, e di nissun mo-

men-

mento, e valore: poichè non può per ragione alcuna la madre rinunziare in nome de' figli, e discendenti suoi; nè rendere la loro condizione peggiore; nè apportar loro nocumento, pregiudicio, e danno in qualunque modo, e maniera, che in loro nome abbia voluto, o se le sia fatto rinunziare, anche con giuramento, e con atti reiterati di replicati giuramenti: e ciò maggiormente quando i figli, e discendenti vengono, e si vagliono delle ragioni proprie, e della propria loro persona, senza che abbiano bisogno di rappresentare, nè il grado, nè la persona della madre; ma solamente ciò, che la natura, e'l sangue dà loro, e che nissuno può loro togliere. *Jus agnationis non posse pacto repudiari, non magis, quam ut quis dicat, nolle suum liberum esse, Juliani sententia est* (e come Accursio lo spiega *filium*, e Gothofredo legge nel testo *suum*) la ragione dell'agnazione non potersi per patto rinunciare, non altrimenti, che se alcuno, dica non volere, che sia suo figlio, è sentenza di Giuliano, che dalla Chiosa si dice, aver anche luogo nella consanguinità, & affinità. Nè questo ha bisogno di altra pruova: mentre il comun senso ne rende palese, che il figlio non può farsi, che non sia figlio, nè il nipote non nipote, e così del rimanente: e per conseguenza indarno, e senza profitto si affaticarono quei gran Ministri, che patteggiarono le rinuncie, e, con tanto inutile avvolgimento di parole, le fecero stendere di modo, che le madri rinunciavano anche in nome, e per par-

parte de' loro figli, e discendenti; se credettero essi, che nemmeno potessero valersi di quelle ragioni, & azioni, che spettavano loro, come figli, e discendenti, e per le proprie loro persone, alle quali solamente essi stessi poteano rinunciare, e non in modo alcuno li loro padri, e madri, & altri progenitori; secondo le chiare disposizioni legali, & ogni sentimento di ragione ne detta. Ragione così ben conosciuta, che i nostri Prudenti, e Giuristi hanno creduto fosse cautela, che i mariti nelle rinuncie, che si fanno in tempo del matrimonio delle mogli, si obbligassero a quelli, che le ricevono di rifare di proprio tutto quello, che i figli, e' posteri conseguissero, & ottenessero, non ostante le rinuncie materne: la quale cautela non si è usata in queste rinuncie, di cui si tratta; nè, quando si fusse usata, potrebbe giovare.

Viene in considerazione parimente un'altro patto, o sia eccezione, e riserva, posta nelle rinuncie, secondo l' Autore del compendio, con queste parole. „ Pareillement „ aussi ils déclarent expressement, que en cas, „ que la Serenissime Infante demeurat veuve „ ve (ce que a Dieu ne plaise) sans enfans de „ ce mariage, qu'elle demeurera libre, & fran- „ che de la susdite exclusion, & partant de- „ clarée personne capable de ses droits, & de „ pouvoir succeder en tout, ce qui lui pour- „ ra appartenir, ou échoir; en deux cas seulement, si elle demeurant veuve de ce mariage, & sans enfans venoit en Espagne: l' autre

„ autre si par raison d' état, pour le bien public, & pour justes considerations, elle se remarieroit par la volonté du Roy Catholique son pere ; ou du Prince d' Espagne son frere, es quels deux cas elle demeurerait libre, & habile à pouvoir succeder, & hériter. Parimente dichiarano espressamente, che in caso la Sereniss. Infanta restasse vedova (che a Dio non piaccia) senza figli di questo matrimonio, ch' ella resti libera, e franca dalla suddetta esclusione : e perciò dichiarata persona capace de' suoi diritti, e di poter succedere in tutto quello, che le potrà appartenere, e spettare; in due casi solamente, se restata vedova di questo matrimonio, e senza figli venisse in Ispagna ; l' altro se per ragion di Stato, per ben pubblico, e per giuste considerations, ella si rimaritasse per volontà del Re Cattolico suo Padre, o del Principe di Spagna suo fratello : nelli quali due casi ella resterà capace, & abile a poter succedere, & ereditare.

Sono quì da considerarsi due cose : una, che queste rinuncie non sono di quelle totalmente esclusive, & affatto reali : poichè alle rinunzianti, almeno in due casi, si toglie l' esclusione, e restano con libera facoltà di succedere a quanto potesse loro appartenere, & acquistarsi, come se non vi fossero mai le rinuncie. L' altra, che in amendue li casi, o di restar vedova, senza figli, & andarsene in Ispagna ; o di rimaritarsi per volontà del Re suo padre, o del Principe suo fratello ; nell' uno, e nell' altro caso, o che di nuovo si maritasse, come ben potea, con
al-

altri fuori della Casa d'Austria ; sempre cessava la tanto pertinacemente sostenuta pretesione, di essersi voluta, & attesa la conservazione della Monarchia ne' maschi della Casa d'Austria.

Aggiunge appresso l'istesso Autore del compendio . „ L' Autheur (del manifesto)
 „ fait remarquer, que l' esclusion illimitée d'
 „ un Prince François à la succession d' Es-
 „ pagne ne sauroit être plus clairement ex-
 „ primée , qu' aussi ; ayant été confirmée
 „ avant, & après la consommation du ma-
 „ riage par l' Infante, & par le Roy Tres-
 „ chretien; même par des sermens sacrez, qu'
 „ ayant été enregistrée entre les loix éternel-
 „ le d' Espagne, & de France dans les actes
 „ publics de l'un, & de l' autre Royaume, el-
 „ le n' a jamais été depuis révoquée en doute
 „ par aucun homme vivant. Qu' au contrai-
 „ re son utilité, e sa nécessité ayant été meu-
 „ rement considérée ; lors que les états du
 „ Royaume s' assemblerent à Madrid en
 „ 1618. ils supplièrent sa Majesté Catholi-
 „ que , qu' elle confirmât de nouveau par
 „ une loi perpetuelle cette renonciation ; le
 „ quel Philippe III. leur accorda, ayant fait,
 „ & publicée la loi , qui a pour titre : *loi*
 „ *Douzieme* ; dans la quelle sont répétées les
 „ choses ci-dessus, & la renonciation ; ainsi,
 „ qu' il est rapporté dans le nouveau Code
 „ des loix imprimé à Madrid en 1640.

*L' Autore (del Manifesto) fa considerare,
 che l'esclusione illimitata d'un Principe France-*

M

sc

se alla successione di Spagna , non può essere più chiaramente espressa, che così : essendo stata confermata prima , e dopo la consumazione del matrimonio dell' Infanta , e del Re Cristianissimo, anche per sacri giuramenti ; & essendo registrata tra le leggi eterne di Spagna , e di Francia, negli atti pubblici dell' uno, e dell' altro Regno. Ella poi non è mai stata chiamata in dubbio da alcuno uomo vivente ; anzi al contrario , la sua utilità , e necessità essendo stata maturamente considerata allora, che gli Stati del Regno si congregarono a Madrid nel 1618. essi supplicarono Sua Maestà Cattolica, che la confermasse di nuovo, e per una legge perpetua: lo che Filippo III. concedè loro: avendo fatta , e pubblicata la legge, che tiene per titolo: legge duodecima, nella quale sono ripetite le cose testè mentovate , e la rinuncia ; così come vien rapportato nel nuovo Codice delle leggi , stampato a Madrid l' anno 1640.

Diciam noi all'incontro , che nulla di questo fa ostacolo , o indebolisce in modo alcuno le ragioni del nostro Serenissimo Re FILIPPO V. E certamente ei sembra l' Autore del Manifesto venuto da fuori del Mondo, quando ei scrive, che la rinuncia,, elle n'a ,, ètè depuis revoquée en doute par aucun ,, homme vivant; *non è stata mai chiamata in dubbio da alcun uomo vivente ; mentre non si ricorda , o non sà quante scritture , e libri uscirono alle stampe contro alle stesse rinuncie per parte della Augustissima Casa di Francia, nella notissima pretensione del Brabante.*

Se-

Secondo, quando anche potesse ne' presenti termini l' allegata legge del 1618. aver luogo (cosa, che fortemente, e ragionevolmente si nega) non l'avria, secondo il giudizio anche de' più interessati, che nel Regno di Castiglia; e non negli altri, i quali sono uniti principalmente, e non come Provincie a quella Corona, con cui formano tutto il corpo della Monarchia; e si reggono, e governano da se stessi, ciascuno con le particolari sue leggi; senza attendere, o potere essere astretto all' osservanza di quelle di Castiglia. Terzo in ogni caso la tal legge, che approva, & ordina, si offervi la rinuncia, non può intendersi, nè operare più di quello, che si contiene, e si promette, e convenuto in essa rinuncia; la quale, per le ragioni di sopra addotte, nel caso, in cui siamo, non ha forza alcuna. Quarto la tal legge del 1618. cadde sopra la sola rinuncia della Serenissima Anna, moglie del Serenissimo Luigi XIII. fatta nel 1612. per conseguente non potè comprendere quella della Serenissima Maria Teresa fatta nel 1659. che si celebrò il matrimonio con il gloriosissimo Regnante Luigi XIV. poichè nel 12. e nel 18. essa Infanta ancor nata non era.

Quinto, quando pure tal legge fosse stata per ogni parte valida, e della più gran forza, che desiderano gli Avversarij; con tutto ciò si deve intendere ora, e stimare, col testamento del difonto Serenissimo Re Carlo II. abrogata, & annullata: poichè non è che cosa no-

(a) scient. ca-
non. lib. 4. cap.
9. §. 7. nu. 19.

(b) contr. gener.
de Summ. Pont.
lib. 2. cap. 28. in
fin.

(c) contra Mo-
narch lib. 3. cap.
10. §. cap. 16.

tissima, il Principe non esser legato, ma sciolto dalle leggi: e che la somma potestà, qual si è la Regia, *Eam esse oportet*, scrive Gibalino, (a) *quæ nulli alteri subsit, nisi uni Summo Numini, & omnibus præsit, quibus, & novas leges ferre possit, ipseque nullis humanis legibus à se, vel decessoribus latis, teneatur*. Tale bisogna che sia, che a niuno altro sia soggetta, se non a Dio solo, & a tutti sopra stia, alli quali possa dare nuove leggi, & egli da nulla resti tenuto, che sia da se, o da' suoi predecessori stata promulgata. Et il Cardinal Bellarmino (b) *Deinde, cum ipse canones condit, signum est, cum Principem, & Legislatorem esse: non potest autem Princeps suis legibus obligari, cum non sit ipse se ipso superior, & solum à superioribus inferioribus leges feruntur*. E poi, essendo, che egli forma li canoni, segno è, che sia Principe, e Legislatore: ma non può il Principe essere obbligato dalle sue medesime leggi; poichè non è superiore a se stesso, e solamente da' superiori agl' inferiori s' impongono le leggi. Parimente Guiglielmo Barclai (c) *Huc accedit, & illa ratio, quod neque suis legibus teneri possit, cum nemo sit se ipso superior, nemo à se ipso cogi possit, & leges à superiore tantum sciscantur, denturque inferioribus; neque antecedentium Principum, cum par in parem non habeat imperium; neque populi, cum ipse populi superior sit. Inde est, quod B. Augustinus dicit. Imperatorem non esse subiectum legibus, qui habet potestatem alias leges ferre*. S'aggiunge quell'altra ragione, che nè per le sue leggi possa essere obbligato; poichè niuno è superiore a se stesso,

niu-

niuno può essere da se stesso costretto, e le leggi da' superiori solamente si promulghino, e diano agl' inferiori; nè da quelle de' Principi antecessori, poichè l'uguale non ha sopra il suo uguale alcuna giurisdizione, & imperio; nè del popolo, essendo egli superiore al popolo. Quindi è che S. Agostino disse: non essere l'Imperatore soggetto alle leggi egli, c'ha il potere di fare altre leggi. E l'istesso Barclai più sotto. *Regem Regno ejusque ordinibus superiorum esse. Ordines enim illi, dum conveniunt, licet publicam Regni potestatem referant, tamen non id aliâ ratione faciunt, quam quò selecti illi procures totum populum representent: Ergo si, ut scriptura docet, Rex super populo, sive super populum est, quem isti representant, consequitur, ut sit necessarium, eum quoque super omnes Regni ordines superiorem esse.* Il Re al Regno, & alli suoi ordini, è stato superiore; imperocchè quantunque, quando gli Ordini, o Stati si convocano, rappresentino la pubblica potestà del Regno; non per tanto essi non per altro, se non perchè quelle scielte, & elette persone rappresentano tutto il popolo. Adunque se, come la scrittura insegna, il Re è sopra il popolo, necessariamente è superiore a tutti gli Ordini, e Stati del Regno.

Avendo adunque il Serenissimo Carlo II. disposto della Regia successione, con suo testamento; si deve per ogni verso osservare la sua disposizione: quando anche fusse, e contra la legge allegata di sopra, e contra ogni qualunque altra, che immaginar si possa: poichè niuna di esse potea obbligarlo, nè stringe-

re

re la sua volontà in modo, che, come supremo Monarca, qual'egli era, non restasse libera, e sciolta da ogni vincolo di legge (o sia de' suoi predecessori, o del suo Regno, e di tutto il popolo unito insieme) per disporre de' Regni a suo bel talento, e piacere, senza ostacolo, nè impedimento veruno.

In fine, nè questo testamento, nè gli altri, che si portano in contrario de' Serenissimi Rè Filippo III. e Filippo IV. nè le decantate rinuncie, nè la tanto magnificata legge delle pubbliche Corti nuocciono in niuna fatta maniera alla ragione, e giustizia del Serenissimo nostro Monarca FILIPPO V. anzi tutte le suddette cose concorrono, e servono a maggiormente avvalorarla, e confermarla: poichè non hanno ad altro mirato, nè avuto altro fine le rinuncie, i testamenti, e leggi soprammentovate, siccome è detto, che a frastornare, & impedire, che le due Monarchie non si riducessero sotto al Dominio di una sola persona; e a far cessare il timore, che l'una rimanesse soggetta, o divenisse come Provincia dell'altra: e noi veggiamo, che pure a questo oggetto, e fine si sono compiaciuti adoprarli, e concorrere la Maestà del Re Cristianissimo, gloriosamente regnante, Luigi XIV. e' suoi Serenissimi Delfino figlio, e Duca di Borgogna nipote primogenito, col non avvalersi delle loro ragioni, e cedere il luogo al Serenissimo di Angiò nostro Re: togliendo in sì fatta guisa ogni timore, gelosia, e sospetto dell'unione delle due Monarchie; così

così odiata , & abborrita, non sò se tanto da' popoli, e Stati di Spagna , e loro passati Sere- nissimi Rè ; quanto del grande stuolo de' minori Principi d'Europa, sotto a' quali con- vien , ch'ella tutto di in sanguinosissime guerre vegga il seno , e le viscere miserevol- mente squarciarsi .

E , per non lasciare parte alcuna dell' asserito Manifesto senza discussione, ed es- ame ; siegue l' Autore del compendio , e dice con sue parole. „ Le contract de mariage en- „ tre l' Infante Marie Therese , e Loüis XIV. „ Roy de France, ajourd' hui regnant, qui fut „ passé en 1659. sur le même fondement , est „ exprimé dans les mêmes termes , & avec la „ même renonciation , que celui entre l' In- „ fante Anne d' Autriche, & Loüis XIII. : ce- „ pendant on n'a pas laissé d' inferer le con- „ tract tout entier : contract , que l' Infante „ ayant atteint l' âge de vingt ans , & étant „ bien versée dans les affaires du monde, con- „ firma par deux actes, souscrits de sa main, „ & qui avec le dit contract sont entre les „ actes publics du Conseil d' Espagne , dont „ l' un est un acte de renonciation de tout l' „ héritage, & de tous droits, & demandes ; & „ l' autre un acte de ratification pour l' esclu- „ sion, & cession de toutes les Provinces, & „ Royaumes . Cette Princesse confirma par „ serment le deux actes, jurant par les saints „ Evangiles , sur les quels elle mit sa main „ droite , qu' elle se déclaroit excluse de tous „ droits de quelconque condition, nature , ou
qua-

„qualité, qu' ils fussent ; & qu'elle les aban-
 „donnoit, & quittoit tous, les uns, & les autres.
 „Qu' elle cèdoit, renonçoit, & transportoit
 „au Roy son pere, & à les heritiers, & suc-
 „cesseurs universels, & singuliers, ceux, qui
 „lui pourroient competer, ou appartenir
 „par hoirie, ou succession, comme fille de
 „leurs Majestez : que le Roy son pere, ou
 „ceux ayant son droit, en pourroient dispo-
 „ser comme bon leur sembleroit, sans, qu'ils
 „fussent obligez de l'instituer, ou laisser hé-
 „ritiere, ou legataire, ou de faire mention
 „d'elle ; parce qu' elle se déclaroit, & devoit
 „être tenuë, & reputée pour étrangere ; en-
 „core que le cas arrivât, qu' au temps de la
 „mort du Roy son pere elle demeurât, &
 „vint à être sa fille unique. Voilà ce que pro-
 „mit, & jura cette Princessse, en confirmant
 „le premier acte. Dans la confirmation du
 „second elle déclare d'abord : qu'elle, & les
 „enfants, & descendans, que Dieu lui donne-
 „ra de ce mariage, soient, & demeurent inhà-
 „biles, & incapables, & absolument exclus
 „du droit, & espoir de succeder à aucun des
 „Royaumes, états, & seigneuries, dont
 „est composée la Couronne, & Monarchie
 „d'Espagne : & après avoir rèitéré la même
 „chose en differens termes ; elle dit, que
 „comme les Royaumes d'Espagne, & de
 „France sont également interessez à ce que
 „la grandeur, & Majesté, qu' ils soutiennent,
 „& conservent en eux mêmes depuis tant d'
 „années, ne soit point diminuée, & dechée ;
 com-

„ comme nécessairement elle dèminueroit , &
 „ decherroit, si par le moyen, & à cause de son
 „ mariage ils vènoient à se unir , & conjoindre
 „ dans quelqu'un des enfans , & descendans;
 „ dont les succès causeroit aux sujets , & vaf-
 „ faux beaucoup de mècontentement , & de
 „ dommage. Elle voioit bien, qu'on ne pourroit
 „ prévenir ces inconveniens par un meilleur
 „ remède . *Il contratto del matrimonio tra l'In-*
fanta Maria Teresa, e Luigi XIV. Re. di Fran-
cia oggi regnante, che si fece nel 1659. fu sà'l me-
desimo fondamento , e si espresse negl' istessi ter-
mini, e con l'istessa rinuncia, che quello tra l'In-
fanta Anna di Austria, e Luigi XIII. nè perciò
lasciarono di trascrivervi il contratto tutto in-
tero : Contratto, che l'Infanta, essendo entrata
nel ventesimo anno, & essendo molto bene istrut-
ta negli affari del mondo, confermò con due atti,
sottoscritti di sua mano , e che insieme col detto
contratto sono registrati fra gli atti pubblici del
Consiglio di Spagna : de' quali l'uno è un atto
di rinunziatione di tutta l'eredità , e di tutte le
ragioni, e pretensioni : l'altro è un atto di rati-
ficazione , per l'esclusione , e cessione di tutte le
Province, e Regni . Questa Principeffa confer-
mò con giuramento li due atti , giurando per li
Santi Evangelj , sopra li quali ella pose la sua
mano destra ; che ella si dichiarava esclusa da
tutte le ragioni di qualunque condizione , natu-
ra, o qualità, che fossero ; e che le abbandonava,
e lasciava tutte, le une, e le altre . Ch'ella cedeva,
rinunciava, e trasportava nel Re suo padre, e ne-
gli suoi eredi, e successori universali, e particolari

ciò che le potesse competere, o appartenere per eredità, o successione, come figlia delle loro Maestà. Che il Re suo padre, o quelli, c'avranno ragione da lui, ne potranno disporre, come meglio parerà loro; senza ch'eglino siano obbligati d'istituirla, o lasciarla erede, o legataria, o di fare menzione di lei; poichè ella si dichiarava, e dovea essere tenuta, e riputata, come straniera; ancorchè venisse il caso, che nel tempo della morte del Re suo padre restasse, e venisse ad essere sua figlia unica. Vedete quì quel, che promise, e giurò questa Principessa in confermazione del primo atto. Nella confermazione del secondo prontamente dichiara, ch'ella, e li figli, e discendenti, che Dio le darà di questo matrimonio, sono, e restano inabili, & incapaci, & assolutamente esclusi dalle ragioni, e speranze di succedere in alcuno de' Regni, Stati, e Signorie, delle quali è composta la Monarchia di Spagna: e dopo avere reiterato la medesima cosa in differenti termini; dice, che, come li Regni di Spagna, e di Francia sono egualmente interessati, che la grandezza, e Maestà, che sostengono, e conservano in loro medesimi, dopo tanti anni, non siano niente diminuite, ed abbassate, come necessariamente si diminueriano, ed abbassariano, se per mezzo, & a cagione del suo matrimonio, essi venissero ad unirsi, e congiungersi in alcuno de' suoi figli, e discendenti: cosa, che renderebbe i sudditi, e vassalli molto malcontenti, e danneggiati. Ella ben conosceva non poter si prevenire tali inconvenienti con più sicuro, e miglior rimedio.

Già

Già egli dice , & il tenore di quest' altra rinuncia ben dimostra, non esser punto dissimile dall' altra , di sopra riportata , della Serenissima Reina Anna , moglie del Rè Cristianissimo Luigi XIII. adunque ella non è di di maggior forza, e valore, che la prima , secondo si è considerato , e discorso . E per quello si appartiene alla Maestà, & Imperio di amendue le Monarchie, di Spagna, e di Francia, cioè che l'una non resti minorata , ed oppressa per l' unione con l' altra ; se volemo voltar gli occhi della mente alle vicende , e mutazioni de' tempi , & all' incostanza delle cose umane ; e ci raccorderemo delle tanto varie fortune , e cangiamenti delle Monarchie, e de' Regni, ora abbassati, ora innalzati; ben iscorgeremo , che nulla in sì fatti casi giova l' umano provvedimento ; sicchè , malgrado de' più accorti Principi , stranissime, e non mai credute mutazioni sovente non accaggiano. Così dagli Assirj videsi la **Monarchia**, ed Imperio di tutta l' Asia passar quindi in Persia ; poscia nella Grecia, e Macedonia ; e finalmente esserne sorta la tanto celebre , e già da lungo tempo abbattuta, e miserevolmente caduta Monarchia de' Romani . Le Spagne istesse prima de' Romani , e poi de' Vandali, e Goti, & in fine degli Arabi, e **Mori** furono lunga , & infelice preda : fino a tanto , che per la gran virtù , e valore de' suoi stessi figli risorse : e, discacciatine i Mori, si eresse prima il Regno Cristiano di Leone, e poi di Castiglia , che s'unirono in un sol

nome; e tratto tratto, aggiugnendosi gli altri di Aragona, Valenza, Catalogna, dell' Isole Baleari, e di Granata; e delle altre Regioni, e Nazioni, prima soggette alli Rè di Castiglia, e di Aragona (per mezzo del matrimonio della Reina Isabella di Castiglia, e del Re di Aragona Ferdinando; e per le nozze altresì della Principessa Giovanna loro figlia con l' Arciduca di Austria, acquistati, ed uniti gli Stati, e Provincie della Fiandra) venne a formarsi il maraviglioso corpo della presente gran Monarchia, che, col matrimonio della Principessa Giovanna, poscia Reina, pervenne alla Serenissima Casa di Austria, assai più straniera, e forestiera in quel tempo della Spagna, che non è di presente la Serenissima Casa di Borbone.

E parimente indarno, benchè con molto ingrandimento di studiate parole, si considera quella speranza, d' agevolarsi per via di tai rinunzie, tanto più i trattati di pace, per pubblica tranquillità, tra le due corone; quanto più facile si è, toltè le successioni, e l' ambizione di mezzo, stringere le parentele, ed i matrimonj tra di loro: portandosi, & allegandosi, per ciò provare, le parole della rinuncia. „ Outre, qu' avec cet exemple, & à son imitation, on facilitera dorenavant les mariages réciproques entre mes enfans, & descendants, & ceux du Roy mon Seigneur; ce qui m' est une considération de particulière consolation, & contentement; d' autant, que ce sera le moyen d' étroi-

„étroicir, & renouveler plusieurs fois le lien du
 „sang, & du parentage, & d'assurer, & affer-
 „mir plus fortement, & efficacement les al-
 „liances, amitez, & bonne correspondances,
 „les quelles ont été liées par de si heureux
 „principes, & contractées entre ces deux Ro-
 „yaumes, & se continueront, à la gloire de
 „Dieu, & demeureront glorieusement entre
 „iceux, & les Roys Catholiques, & Tres-chrè-
 „tiens: ce qu' étant le bien public, & com-
 „mun, doit, par bonnes raisons, se préférer au
 „mien particulier, & à celui de mes enfans, &
 „descendans. *Oltre che con questo esempio, &
 a sua imitazione si faciliteranno da oggi avanti
 i matrimonj reciprochi tra' miei figli, e discen-
 denti, e quelli del Re mio Signore: considera-
 zione, che mi è d'una particolar consolazione, e
 contento: poichè sarà il modo di stringere, e rin-
 novare più volte il vincolo del sangue, e della
 parentela, e di assicurare, e confermare più forte-
 mente, & efficacemente le leganze, amicizie, e
 buone corrispondenze, le quali sono state legate
 per così felice principio, e contratte tra li due
 Regni, e si continueranno alla gloria di Dio, e
 resteranno ferme gloriosamente fra di loro, e li
 Rè Cattolici, e Cristiani. Simi: cosa che, essendo
 un bene pubblico, e commune, deve per buona
 ragione preferirsi al mio particolare, e de' miei
 figli, e discendenti.*

Quelle parole sono in verità dolce cosa ad
 udire, e dolci inganni di chi non considera più
 oltre della scorza: ma in sostanza egli è più che
 noto, e palese, quanto poco vagliano, quando
 si trat-

si tratti, e contenda degli affari, e ragioni de' Regni, e de' dominj: e ben'anche delle usurpazioni, e rapimenti delle Corone sono principal causa talora le parentele, e le affinità de' Principi: come assai chiaramente il rendon palese, e le antiche memorie, & i nuovi spaventevoli esempli, che ci stanno su gli occhi. Non era il Principe di Oranges Guglielmo nato dal matrimonio di suo padre con la sorella del Re Giacomo d'Inghilterra? e non aveva il medesimo Principe rinnovata la parentela, con prendere in moglie la figlia dell'istesso Re Giacomo? laonde gli era nipote da un lato, e genero dall'altro: ed a che altro valse a quel piissimo Re il doppio vincolo di sangue, che a vedersi discacciato dal Regno, & usurpata la Corona dalla propria figlia, e dal proprio nipote, e dal genero? a facilitar l'insidie contra di lui ordite, e a servir di velo alla frode, e all'inganno? e che altro fa oggidì la seconda figlia dell'istesso già difonto Re Giacomo, se non che la Corona, e Regno già rapito al padre, ingiustamente usurpare, e ritenere al fratello, figliuolo dello stesso Re Giacomo, a chi per ogni ragione, e dritto si appartiene?

Egli è vero altresì, che appresso i Rè giusti, e Santi devono essere in maggior pregio, e stima la Maestà dell'Imperio, e le prerogative della Corona, e del Regno: (di modo che non siano violati, nè turbati in danno, e nocumento de' sudditi, e del pubblico bene, e tranquillità); che le parentele, o sia congiunzioni, e strettezze di sangue; alli di cui vincoli in tal caso

caso non deve averfi riguardo , ma attendersi la legge , e dovere del governo , e dell'Imperio . E, per non ricercarne di lontano gli esempi, ben chiara, ed ampiamente ce ne porgono li medesimi Regni di Spagna, e di Francia . Si congiunse in matrimonio ne' tempi passati la figlia di Filippo II. Re di Francia con Alfonso Re di Castiglia, e ne nacque Bianca , che prese in marito Lodovico VIII. figlio dell'istesso Re Filippo , e perciò suo cugino ; la qual Bianca partorì al marito il santo Re Luigi IX. la cui figlia ebbe in marito Ferdinando Re di Leone, e poi anche di Castiglia, parimente Santo : ma quali turbolenze , e guerre non furono tra li due Rè, sì stretti parenti, per' la controversia , e differenza , tocca di sopra , tra le due sorelle Bianca, e Berengaria, mogli di essi Re, a qual di esse spettasse il Regno di Castiglia ? & a' nostri tempi Luigi XIII. & il suo figlio gloriosamente oggi regnante Luigi XIV. han tenuto in moglie la figlia , e la sorella del Re Filippo ; e lo stesso Filippo IV. la sorella dell'istesso Re Luigi XIII. e nondimeno tanto stretto legame di parentado , e di affinità non ha potuto impedire , che tra essi Rè, e' loro figli Rè non siano state ben' aspre , e lunghe guerre ; senza però mai scemarsi in alcuna guisa la benignità , ed amor maritale , anzi sostenendo sempre mai le Regine mogli le parti de' loro mariti . Quindi a ragione scrisse Guglielmo Benedetto (a) : *Cum apud magnates raro affinitas valeat . Che appresso i Grandi di rado l'affinità prevale : & aggiunge a tal proposito molte*

(a) in cap. Raynuzius. verbo in eodem testamento circa n. 160.

altre.

altre cose, che nõ è questo il luogo di riportare.

Quanto a' patti, posti, e convenuti ne' capitoli del matrimonio della Serenissima Infanta di Spagna Maria con Ferdinando III. Imperatore, da' quali è nato l' odierno Augustissimo Cesare Leopoldo, cioè che per la rinuncia della Serenissima Anna, sorella prima-nata, essa Maria: „ Se réserve son droit naturel, ensemble avec celui, qu' elle à acquis par la dite „ renonciation, faite par la Reine de France „ sa soeur, sous l'approbation, & confirmation „ qu' en a fait le même Serenissime Roy Catholique pour lui, & tous ses héritiers, „ & successeurs; ce qui doit tenir lieu, & „ avoir force, & vigueur d' une loi stable, incontestable, & inviolable; excepté néanmoins le droit, qui lui convient dans les deux „ cas, raportez dans le contract de mariage entre les dits Roy Serenissime, & Reine de France: sçavoir si elle retourne en Espagne veuve, & sans enfans, ou qu' elle se remarie „ par le consentement du Roy Catholique, ou „ de ses successeurs. *Si riserva la sua ragion naturale, insieme con quella da lei acquistata per la detta rinunziatione, fatta dalla Reina di Francia, sua sorella, con l'approvazione, e confirmazione dell' istesso Serenissimo Re Cattolico per lui, e tutti suoi eredi, e successori: lo che deve tener luogo, & aver forza, e vigore d' una legge stabile, incontestabile, & inviolabile: eccetto nondimeno la ragione, che le spetta nelli due casi, rapportati nel contratto del matrimonio tra li detti Re Serenissimo, e Reina di Francia;*
cioè

ciòè s'ella torna in Ispagna vedova, e senza figli, o che si rimariti con il consentimento del Re Cattolico, o de' suoi successori . Ei sembra certamente, che indarno , & inutilmente sì fatte parole si adducano : posciachè, oltre alle cose di sopra esposte , non si è ademplita la condizione , nè fatto il caso , nè della esclusione della primogenita , nè della riserva , & inclusione della seconda : imperocchè il Re Filippo III. alla di cui successione , e quella avea rinunciato, e questa, nelli suddetti casi, si avea riservato le ragioni ; ebbe il suo successore Filippo IV. stando il quale, nè l'una , nè l'altra potea niente pretendere . Ciò maggiormente apparisce , e si rende manifesto dal testamento dello stesso Re Filippo III. le di cui parole si rapportano nell'istesso Manifesto del Sereniss. Leopoldo. „Où ce Monarque dit, que l'Infante Marie, „ quoyque Cadette , est regardée par lui dans „ l' état présent , comme sa fille ainée , & unique, la quelle , dit-il, je déclare , e commande devoir succeder en ces Royaumes , & „ états, elle, & toute sa posterité legitime, après „ l' extinction des personnes, & descendants des „ Princes D. Philippe, & des enfans D. Charles, „ & D. Ferdinand, & leurs DESCENDANS . Dove questo Monarca dice , che l'Infanta Maria, benchè cadetta , o sia secondogenita , è nondimeno da lui rimirata, nello stato presente , come sua primogenita , Ed unica figliuola: la quale , dice egli , Io dichiaro , e comando, dovere succedere in questi Regni , e Stati , ella , e tutta la sua posterità legittima dopo l'estinzione delle

O

per-

persone , e discendenti del Principe D. Filippo, e degli Infanti D. Carlo, e D. Ferdinando, E DE' LORO DISCENDENTI.

Certamente ei mi arreca grandissima maraviglia , che la passione , e l' animosità dell' Autore del Manifesto , e del suo Compendiatore abbiano loro sì fattamente bendato gli occhi, e tolto il lume della ragione , e del senso comune; che non si siano accorti, & avveduti, quanto sien manifestamente contrarie alle pretensioni dell' Imperatore le rapportate parole del testamento del Re Filippo III. „ Je déclare , & „ commande, devoir succeder en ces Royaumes, & états elle, & toute sa posterité légitime , après l' extinction des personnes , & „ descendants des Princes D. Philippe , & des „ Infants D. Charle , & D. Ferdinand , ET „ LEVRS DESCENDANS. Io dichiaro , e comando, dover succedere in questi Regni, e Stati ella , e tutta la sua posterità legittima dopo l'estinzione delle persone , e discendenti del Principe D. Filippo , e degli Infanti D. Carlo , e Don Ferdinando, E DE' LORO DISCENDENTI . Imperocchè chi farà mai tanto privo di senno , e d'intendimento , che non iscorga , e veda, che, presupposto potere li Rè, in pregiudicio de' primogeniti, o discendenti , o collaterali, disporre de' Regni, e lasciarli in testamento, (il che fortemente si nega) ; la chiamata, e sostituzione dell' Imperatrice Maria non potè, nè può avere alcun luogo per mentre dura , e durerà, come si spera, con perpetua felicità, la discendenza di essi Rè Filippo III. e IV. nelle
per-

persone del Serenissimo Delfino, e de' suoi Serenissimi figli ? E qual mai abbaglio fù maggiore di questo, addurre in favore, quello, ch'egli è così manifestamente contrario, e più chiaramente, che non la stessa luce del Sole nel più fitto meriggio.

Adducono finalmente il testamento del Re Filippo IV. „ Qui peut (*dicono*) tenir lieu de
 „ tout : non seulement parce qu'il est fon-
 „ dè sur les loix, & les conventions ; mais par-
 „ ce qu'il fut fait avec une deliberation plus
 „ grande, plus meure, & plus posée, qu'aucun
 „ testament l'ait jamais été ; & qu'il expli-
 „ que d'une manière claire, & sans équivòque
 „ toutes les vûës, qu'il pouvoit avoir. En effet
 „ (*proseguiscono*) après avoir répétè à diverses
 „ fois, & en diverses manières toutes les clau-
 „ ses ci-dessus; voici ce que ce Prince ajoûte. Et
 „ pour (*parole del testamèto*) prévenir les grands
 „ maux qui peuvent s'ensuivre de l'union des
 „ deux couronnes, & leurs dépendances; de nô-
 „ tre propre mouvement, certaine connoissan-
 „ ce, & pouvoir Royal, & absolu, dont il nous
 „ plaît de nous servir, & dont nous nous servõs
 „ avec pleine, & entiere asûrance, del'exemple
 „ de nos Royaumes, & états, à exclure les In-
 „ fantes ainez, & leur posterité, à raison, & à
 „ cause du Traité de paix, & de mariage, &
 „ pour d'autres considérations, qui nous y
 „ mouvent; nous declarons, que la Serenissime
 „ Infante Marie Thèrese nôtre fille, & les en-
 „ fans, qu'elle aura du dit mariage mâles, ou
 „ femelles, & leur posterité seront, & demeureront

„ reront exclus , & d'autant que , comme par
 „ nécessité nous les excluons de tout droit,
 „ ou esperance , qu'ils pourroient, ou peuvent
 „ avoir, en quelque cas, que ce soit , qui puis-
 „ sent arriver à aucun de nos Royaumes États,
 „ & Dominations à jamais, cōme s'ils n'avoient
 „ jamais été : nous déclarons que cette ex-
 „ clusion, & tout ce qui à été établi en sa consi-
 „ deration en la personne de l'Infante Dame
 „ Marie Thèrese nôtre fille, & sa posterité doit
 „ être observé ; & d' autant qu'il y a pour cela
 „ une nécessité , nous voulons , & comman-
 „ dons , qu' elle soit observée, accomplie , &
 „ executée en la personne de la Reine Tres-
 „ chrétienne nôtre soeur , & ses descendans;
 „ conformément à ses Traitez de mariage , &
 „ a la rênonciation , qu'elle fit, & suivant la di-
 „ sposition du Roy Philippe III. nôtre Seigneur
 „ & pere, rapportez dans la dite loi , & son te-
 „ stament, concerté , & accordé par les deux
 „ Couronnes, le quel nous approuvons sous les
 „ mêmes conditions , & avec la même force,
 „ que les loix doivent avoir, qui sont accordées
 „ & faites entre Princes Souverains . Nous dé-
 „ clarons aussi , que s'il arrivoit (ce qu'à Dieu
 „ ne plaise) que la Sèrenissime Infante devint
 „ veuve sans avoir des Enfans par ce mariage,
 „ & qu'elle revint en Espagne pour le bien pu-
 „ blic, ou pour de justes considérations , & qu'
 „ elle se remariat de nôtre contentement , ou
 „ du Prince nôtre fils, après nôtre decez ; nous
 „ ordonnons, & telle est nôtre volonté, & plai-
 „ sir, que ni la dite exclusion , ni rênonciation
 la

„ la privent d'aucune chose , mais qu'elle , &
 „ ses enfans du second mariage , pourveu , que
 „ ce ne soit point en France , peuvent être ca-
 „ pables de succeder aux dits Royaumes , &
 „ états.

Questo che può (scrivono) tener luogo di tutto, non solamente per essere fondato sopra le leggi, e le convenzioni ; ma perchè fu fatto con una più grande deliberazione, più matura, e più posata, che alcuno altro testamento lo sia mai stato ; e ch' egli esplica d' una maniera chiara , e senza equivoci tutti li fini, che vi potea avere . In fatti (proseguiscono) dopo avere ripetito più volte, E in diverse maniere tutte le clausole, poste di sopra ; ecco quello , che questo Principe aggiunge (parole del testamento) . E per ovviare a' gran mali , che possono seguire dall' unione delle due Corone , e loro dipendenze ; di nostro proprio movimento , e potestà Regia , E assoluta, della quale ne piace di servirne , e della quale noi ne serviamo con piena , E intera sicurezza dell' esempio de' nostri Regni , e Stati ad escludere le Infanti maggiori-nate , e loro posterità ; per ragione, e per causa delli Trattati di pace , e de' maritaggi , e per altre considerazioni , che ci muovono. Noi dichiariamo , che la Serenissima Infanta Maria Teresa nostra figlia , e li figli , ch' ella avrà del detto matrimonio, maschi , o femmine, e loro posterità saranno , e resteranno esclusi ; e tanto più, che Noi, come per necessità, gli escludiamo di tutte ragioni, o speranza, ch' eglino potranno, o possono avere in qualsivoglia caso , che si sia , o potessero giungere ad alcuno de' nostri
 Re-

gni, Stati , e Dominj per sempre , come se essi non fossero mai stati . Noi dichiariamo , che questa esclusione, e tutto quello , ch'è stato stabilito in sua considerazione nella persona dell' Infanta D. Maria Teresa nostra figlia , e sua posterità, debba essere osservato: e tanto più, che per questo vi è una necessità, Noi vogliamo, e comandiamo , che ella sia osservata, ademplita, e seguitata nella persona della Reina Cristianissima nostra sorella , e suoi discendenti , conforme a' suoi Trattati di matrimonio, e alla rinuncia, ch' ella fece; e seguendo la disposizione del Re Filippo Terzo nostro Signore, e padre , rapportata dentro detta legge , e suo testamento, concertato, & accordato dalle due Corone, lo quale Noi approviamo con le medesime condizioni , e con la medesima forza , che devono avere le leggi , che sono stabilite , e fatte tra' Principi sovrani . Noi dichiariamo similmente , che facendosi il caso, (che a Dio non piaccia) che la Serenissima Infanta restasse vedova, e senza figli di questo matrimonio, e ch'ella tornasse in Ispagna per lo ben pubblico, e per giuste considerazioni , e si rimaritasse di nostro consentimento, o del Principe nostro figlio dopo la nostra morte ; noi ordiniamo, e tale è la nostra volontà, e piacere, che nè la detta esclusione, nè la rinuncia la privino di alcuna cosa ; ma ch'ella , e li suoi figli del secondo matrimonio , purchè non sia in Francia , possano essere capaci di succedere alli detti Regni , e Stati .

Tutto e quanto dall'Autore del Manifesto, e del suo compendio si allega per la Serenissima Casa di Austria, così di rinuncie, come di leg-

leggi, costumi, e testamenti, egli pare, che si ristringa, e raggiri, come tra due Poli, a voler provare, e stabilire due fondamenti a tutte le sue apparenti ragioni. Primo, che il fine, al quale mirarono le rinuncie, leggi, e testamenti di sopra mentovati, non fu solo d'impedire, ed opporsi all'unione in una persona delle due Monarchie. Secondo, che s'abbia voluto, e si debba conservare quella di Spagna nell'agnazione, e *mascolinità* dell' istessa Serenissima Casa di Austria.

Io mi glorio, e confesso, che sono affatto del partito del Serenissimo Re FILIPPO V. e che stimerei grave delitto il rimirare con occhio indifferente, e, come dicono alcuni *neutrale* la ragione, e giustizia di un Monarca, al quale, riconoscendolo per mio Re, devo tutta la venerazione, ubbidienza, e soggezione, che immaginar si possa; e mi stimerei molto più meritevole d'ignominia, che, per la legge di Solone, non eran quelli, i quali stavansi neutrali, senza applicarsi a veruna delle fazioni civili, che occorreano per avventura nella Repubblica di Atene: ma non son però cotanto prevenuto dall'affetto, che non vegga, non poter persona del Mondo gittare attentamente lo sguardo sulle cose suddette, senza maravigliarsi, e stupirsi, che cose tanto contrarie, & opposte alla loro intenzione ciecamente si adducano per favorevoli da' nostri Avversarj.

Si venga all'esperimento, e si vegga, come reggono a martello. Si scrive nel Compendio del Manifesto, che per parte dell'Autore:

„ ON

„ on nie formellement ; que la raison fonda-
 „ mentale des renonciations des Infantes ait
 „ été le peril de l'union de l'Espagne avec la
 „ France, comme la clause le suppose . *Si nie-*
ga formalmente, che la ragion fondamentale del-
le rinunzierioni delle Infanti sia stata il pericolo
dell'unione della Francia con la Spagna , come
la clausola il presuppone ; ma questa clausola
 „ punto non si trascrive tra le altre parole, e clau-
 „ sole della rinuncia .

Ascoltiamo adunque le parole, che egli me-
 desimo porta del Trattato di matrimonio della
 Sereniss. Anna moglie del Re Luigi XIII. che
 son le medesime di sopra riferite. „ Pareillement
 „ aussi ils déclarent expressement, qu'en cas dè-
 „ meurat veuve (ce qu'à Dieu ne plaise) sans
 „ enfans de ce mariage , qu'elle demeurera li-
 „ bre, & fraîche de la susdite exclusion, & partāt
 „ déclarée personne capable de ses droits, & de
 „ pouvoir succeder en tout ce qu'il lui pour-
 „ ra appartenir , ou échoir: en deux cas seule-
 „ ment si elle demeurant veuve de ce mariage,
 „ & sans enfans, venoit en Espagne, &c. *Simil-*
mente così essi dichiarano espressamente , che in
caso restasse vedova , (che a Dio non piaccia)
senza figli di questo matrimonio , ch'ella resterà
libera , e franca dalla sopraddetta esclusione , e
perciò dichiarata persona capace delle sue ragio-
ni, e di poter succedere in tutto ciò , che le potrà
appartenere , e cadere . In due casi solamente ; s'
ella restando vedova di questo matrimonio, e sen-
za figli venga in Ispagna . Or da tal patto se ge-
nera , e fa figli al Re di Francia, abbia luogo la
 „ rinun-

rinuntia, e sia esclusa: ma se resterà vedova senza figli, e vada in Ispagna, non vaglia la rinuncia, e possa libera, e francamente succedere in tutto: di grazia che mai potralli raccogliere, & intendere, se non che non si vuole la temuta unione della Corona, e Monarchia Spagnuola con quella di Francia? O forse più espressamente non l'attesta l'Autore stesso del Manifesto, prima di cominciare a trascrivere l'altra rinuncia della Serenissima Regina Maria Teresa, moglie che fu del regnante incomparabile Luigi XIV. scrivendo egli. „ Que com-
 „ me les Royaumes d'Espagne, & de France
 „ sont également interessez à ce que la gran-
 „ deur, & Majestè qu'ils soutiennent, & conser-
 „ vent en eux mêmes depuis tant d' années, ne
 „ soit point diminuée, & déchée, comme neces-
 „ sairement elle diminueroit, & décheroit si
 „ par le moyen, & à cause de son mariage, ils
 „ venoient à se unir, & conjoindre dans quelqu'
 „ un des enfans, & descendans; dont les suc-
 „ cès causeroit aux sujets, & vassaux beaucoup
 „ de mécontentement, & de dommage: elle
 „ vojoit bien qu'on ne pouvoit prévenir ces in-
 „ conveniens par un meilleur remède. Che co-
 „ me li Regni di Spagna, e di Francia sono egual-
 „ mente interessati, che la grandezza, e Maestà,
 „ che sostengono, e conservano in loro medesimi do-
 „ po tanti anni, non resti punto diminuita, e de-
 „ caduta, come necessariamente si diminuirebbe,
 „ e caderebbe, se, per lo mezzo, & a causa di que-
 „ sto matrimonio, essi venissero ad unirsi in qual-
 „ cheduno de' figli, e discendenti; il qual successo

P
cagio-

cagioneria a' soggetti, e vassalli molto dispiacere, e danno. Ella vedea bene, che non poteansi prevenire quest' inconvenienti con miglior rimedio. Or vada chi vuole, e sforzisi di pruovare, e dare ad intendere, se può, che così chiare, lucide, & espresse parole non significhino, e mostrino, la sola causa della rinuncia essere stata lo impedire, ed opporsi all'unione in una sola persona delle due Monarchie: che Noi certamente non siamo, la Dio mercè, cotanto ciechi; e non abbiain bisogno di chiosatori, cotanto sottili, come quei di Germania, per intendere una verità così piana, e palese.

*Tanto più, che nella fine della seconda rinuncia ancora vi è l' istessa eccezione, e patto: che, in caso restasse vedova, e senza figli, non dovesse all' Infanta Maria Teresa ostar la rinuncia, e restasse libera dall' esclusione, & abile a poter succedere in tutto lo che avea rinunciato. E ciò, benchè maliziosamente l'Autore abbia tralasciato d' inferirvelo, non si è nondimeno accorto, che può esser convinto della sua poca fede dalli patti stessi, e clausole, che porta del matrimonio tra l' Infanta Maria, secondogenita di Filippo IV. con l' Imperadore Ferdinando III. di cui è nato l' Augustissimo regnante Imperadore Leopoldo: nelli quali patti essa Serenissima Maria si riserva tutte le ragioni, e diritti, a lei acquistati per la rinuncia della Serenissima sua sorella primo-nata Regina di Francia, e dice . „ Excepté neanmoins le „ droit, qui lui convient dans le deux cas, ra- „ portez dans le contract du mariage entre les
dits*

„ dits Roy Serenissime , & Reine de France
 „ sçavoir , si elle retourne en Espagne veuve,
 „ & sans enfans. *Eccetto nientedimeno la ragione*
che le conviene nelli due casi, rapportati nel
contratto del maritaggio tra li detti Rè Serenif-
fimi, e Reina di Francia; cioè, se ella torna
in Ispagna vedova, e senza figli.

Oltreacciò nel testamento , che nel Manife-
 sto si porta , del Re Filippo IV. leggesi : „ Et
 „ pour prévenir les grands maux , qui peuvent
 „ s' ensuivre de l'union des deux Couronnes,
 „ & leurs dépendances ; de nôtre propre mou-
 „ vement , certaine connoissance , & pouvoir
 „ Royal , & absolu , dont il nous plait de nous
 „ servir , & dont nous-nous servons avec plei-
 „ ne , & entière asûrance de l' exemple de
 „ nos Royaumes , & états à exclure les en-
 „ fans ainez. & leur posterité à raison , & à cau-
 „ se des Traites de Paix , & de mariage , &
 „ pour d'autres considérations, qu' y meuvent;
 „ nous declérons , que la Sérénissime Infante
 „ Dame Marie Thérèse , nôtre fille , & les en-
 „ fans, qu' elle aura du dit mariage, mâles , ou
 „ femelles , & leur posterité seront , & demeu-
 „ reront exclus, &c. *E per prevenire i gran ma-*
li, che possono seguire dall'unione delle due Co-
rone, e loro dipendenze; di nostro proprio moto,
certo conoscimento, e potestà Regia, & assoluta,
della quale ne piace di servirne, e della quale
noi ci serviamo con piena, & intera sicurezza
dell' esemplo de' nostri Regni, e Stati, ad esclu-
dere le Infanti maggiori di età, e loro posterità,
per ragione, e causa delli Trattati di pace, e di

maritaggio, e per altre considerazioni, che ne muovono; noi dichiariamo, che la Serenissima Infanta Donna Maria Teresa, nostra figliuola, e li figli, c'averà dal detto matrimonio, maschi, e femmine, e loro posterità, saranno, e resteranno esclusi, &c. e nell'istesso testamento eccettua poscia il caso della viduità, senza figli di quel matrimonio; e la vuole libera, e franca, senza veruna esclusione a poter succedere in tutto quello, che senza la rinunziazione poteale appartenere.

Di più l'istessa legge XII. che si asserisce con tanta deliberazione, consiglio, e solennità promulgata nel 1618. e posta nel Codice stampato in Madrid nel 1640. pur contiene queste parole, e clausola: *T porque importa à el Estado publico, y conservacion de ellas (Monarchia, d'España, & Francia) que, siendo tan grandes, no se junten. E perche importa allo Stato publico, e conservazione di esse (Monarchie di Spagna, e Francia) ch'essendo tanto grandi, non si congiungano.*

Quando adunque di uno stesso tenore, e con istudiato concerto, parlano, e convengono insieme le rinuncie, le dotazioni, li testamenti, e le leggi; dicendo, farsi il tutto per evitare l'unione delle due Corone; che altro può dirsi, se non che di durissima fronte, & intendimento, e di cieca mente si è colui, che ancora pugna, resiste, e non vuol cedere alla forza della ragione, e di così evidentissima verità?

Ma non meno debole, e fragile si è l'altro Polo, o sia sostegno della parte Austriaca: che
la

la successione della Monarchia di Spagna sia dovuta, e spetti all'agnazione, e maschi di essa Serenissima Casa di Austria. Imperocchè diciamo in primo luogo: come, e con qual ragione può mai attribuirsi un sì fatto dritto, quando egli si è notissimo, ch'essa Serenissima Casa ne fece acquisto per successione di femmina, cioè della Reina Giovanna, madre delli gloriosissimi Imperadori Carlo V. e Ferdinando I. fratelli? e quando mai sin ora è ella stata in tal falsa credenza, e pretensione? anzi che le istesse rinuncie, testamenti, e dotazione, portate, e trascritte nel Compendio del Manifesto pruovano, e convincono il contrario. Lo stromento della rinuncia della Serenissima Regina contiene due eccezioni, e casi, ne quali si vuole, che la rinuncia s'abbia per non fatta:

„ En deux cas seulement : si elle, demeurant
 „ veuve de ce mariage, & sans enfans, venoit
 „ en Espagne : l'autre si par raison d'E'tat, pour
 „ le bien public, & pour justes considerations
 „ se remariat par la volonté du Roy Catholi-
 „ que son père, ou du Prince des Espagnes son
 „ frere, es quels deux cas elle demeurera capa-
 „ ble, & habile à pouvoir succeder, & hériter.

In due casi solamente: s'ella, restando vedova di questo matrimonio, e senza, figli verrà in Ispagna: l'altro se per ragion di Stato, e per giuste considerazioni di nuovo si maritasse per volontà del Re Cattolico suo Padre, o del Principe di Spagna suo fratello: nelli quali due casi ella resterà capace, & abile a poter succedere, & ereditare.

L'istef-

L'istesso, come si è detto di sopra, si convenne, e pattuì nella rinuncia della Serenissima Reina Maria Teresa, e fù scritto nel testamento del Serenissimo Re Filippo IV. di cui parimente è detto di sopra. „ Nous déclarons „ aussi, que s'il arrivoit (ce qu' à Dieu ne „ plaîse) que la Serenissime Infante devint „ veuve, sans avoir des enfans de ce mariage, „ & qu'elle revint en Espagne, pour le bien public, ou pour de justes considerations; & qu' „ elle se remariat de nôtre consentement, ou „ du Prince nôtre fils après nôtre decez; nous „ ordonnons, & telle est nôtre volontè, & plaisir, que ni la dite exclusion, ni renonciation la „ privent d'aucune chose: mais qu'elle, & ses „ enfans du second mariage, pourueu, que ce „ ne soit point en France, peuvent être capables de succeder aux dits Royaumes, & „ étas. *Noi dichiaramo ancora, che s'egli avverrà (che a Dio non piaccia) che la Serenissima Infanta divenga vedova senza aver figli di questo matrimonio, e ch'ella torni in Ispagna per ben pubblico, e per giuste considerazioni; e ch'ella si rimaritasse di nostro consentimento, o del Principe nostro figlio, dopo la nostra morte; noi ordiniamo, e tale è la nostra volontà, e piacere, che nè la detta esclusione, nè rinuncia la privino d'alcuna cosa; ma ch'ella, e' suoi figli del secondo matrimonio, purchè non sia egli in Francia, possano essere capaci di succedere alli detti Regni, e Stati.*

E, quel, ch'è anche più, nelli Capitoli, e patteggi del matrimonio della Serenissima Infanta Maria con l'Imperadore Ferdinando III. padre

dre, e madre dell'Augustissimo Leopoldo, che non si poteano punto stabilire senza saputa dello stesso Ferdinando, leggesi : „ Exceptè néanmoins le droit, qui lui convient dans les deux cas raportez dans le contract du mariage entre le dit Roy Sereniss. & Reine de France ; sçavoir si elle retourne en Espagne veuve, & sans enfans, ou qu'elle se remarie par le consentent du Roy Catholique, ou de ses successeurs . *Eccetto nondimeno la ragione , che le conviene nelli due casi rapportati nel contratto di maritaggio tra li detti Re Serenissimo, e Regina di Francia ; cioè s'ella torna in Ispagna vedova, e senza figli, o ch'ella si rimariti col consentimento del Re Cattolico, o de' suoi successori.*

Anzi nel testamento del Re Filippo III. quantunque non sia nel Manifesto , o nel suo Compendio riportato intero ; nella parte nondimeno, che si trascrive , si dice , che la detta Serenissima Infanta Maria , benchè seconda, è riguardata da lui. „ Dans l'état présent comme sa fille aînée, & unique, la quelle je déclare , & commande devoir succeder en ces Royaumes, & états, elle, & toute sa posterité legitime après l'extinction des personnes, & descendance des Princes D. Philippe, & des Infants D. Charles, & D. Ferdinand, & leurs descendance . *Che l' Infanta Maria, benchè cadetta, o seconda, è riguardata da lui nello stato presente come sua figlia maggiore , Ed unica , la quale (egli dice) io dichiaro , e comando dovere succedere in questi Regni , o Stati, ella, e tutta la sua posterità legittima, dopo l'estinzione delle persone,*

ne, e DISCENDENTI del Principe Don Filippo, e degl' Infanti D. Carlo, e D. Ferdinando, e loro discendenti. E bene a tutti è palese la parola *discendenti* abbracciare, e comprendere tanto li maschi, quanto le femmine.

Se dunque le convenzioni, e rinunzieriazioni, patti, e capitoli matrimoniali, leggi del Regno, e testamenti de' suoi Rè, e Monarchi di Spagna, chiamano, & ammettono alla successione de' Regni, e Stati della Corona, e *maschi*, e *femmine*, e *discendenti* degli uni, e degli altri indifferentelemente; con attendersi solo, & osservarsi l'ordine della linea, grado, sesso, & età; dove, e con qual ragione, e pretesto, potrà mai dirsi, e sostenersi, che debba aver luogo l'agnazione, e la progenie mascolina della Serenissima Casa d'Austria? o forse non si è dato il caso, che la Serenissima figlia dell'istesso Augustissimo Imperatore Leopoldo, (natagli dall'Imperatrice Maria sorella dell'ottimo Re Carlo II. e secondogenita sorella parimente della Reina di Francia Maria Teresa) data in moglie al Serenissimo di Baviera, trasportò le ragioni della medesima successione in questa Serenissima Casa? onde, se troppo in vero acerba morte non recideva la vita di lei, e del figlio, avutone dal Duca prima che passasse a miglior vita il Re Carlo II. da cui pubblicossi essere stato quel fanciullo istituito, e chiamato alla successione; certamente non avrebbe questi avuto a contendere, che con la sola Casa di Francia intorno alla primogenitura: ma in ogni caso restava per sempre esclusa quella mede-

medesima Serenissima Casa d'Austria, che tiene oggidì tutta in arme l'Europa, per quel, che abbiain mentovato, preteso dritto di agnazione, e masculinità.

Continua l'autore del Manifesto ad opporre, e dice. „ Et certainement si la crainte de voir l' „ Espagne, & la France gouvernées par un même Roy de la Maison de Bourbon eut été la „ seule ; il n'étoit pas nécessaire d'exclure les „ Princesses de cette maison, & leurs descendans de la succession à la Monarchie d'Espagne ; puis que tout le Monde sçait, qu'en France elles ne succèdent pas à la Couronne. *E certamente se il timore di vedere la Spagna, e la Francia governata da un medesimo Re della Casa di Borbone fosse stato il solo; egli non era punto necessario di escludere le Principesse di questa Casa dalla successione alla Monarchia di Spagna; poichè tutto il Mondo sà, che in Francia elleno non succedono alla Corona. Volendo dire, che, benchè li figli, e discendenti maschii, o femmine della Reina Borbone, moglie di Filippo IV. fossero succeduti alla Corona, e Monarchia di Spagna; e fusse venuto il caso di rappresentare le ragioni della lor madre rispetto alla Francia; non poteva temersi però tale unione: mentre i discendenti da femmine mai non ponno aspirare a quel Regno.*

Lieve pur troppo, e vano argomento, quando in tanti, e tanti sopradotti documenti, e scritture chiara, & espressamente viene asserito, e dichiarato, che a fine di evitare la suddetta unione si ricercavano le rinuncie, & altri atti

per

per

per l'esclusione delle Infanti di Spagna. A che gir mendicando conghietture, dove le parole, e i fatti son chiari? E dall'altro canto, che importa, per rispondere anche a questo, che la Francia abbia voluto una rinuncia inutile, superflua, e non necessaria? e forse per ricoprire alcun altro suo disegno? e, come che sono dilicati i punti, e motivi de' Grandi, acciò non dicesse il Mondo, che le Infante di Spagna maritate in Francia rinunciavano, e non le Franzesi mogli de' Rè di Spagna; e se ne inferisse qualche inferiorità della Francia? Oltrechè la tal rinuncia non si rende nè utile, e profittevole anche all'Europa, e Franzesi, e Spagnuoli, che riguardava i beni non annessi, ed incorporati alla Corona; ed eziandio per la Corona istessa: poichè quantunque sia vero, che a quella non si ammettano le femmine, nè qualsiviano generati da loro; non vi sono con tutto ciò mancate in altri tempi differenze, e litigj, ed anche asprissime guerre per sì fatta cagione:

Che penuria giamai non fù di risse.

Imperciochè morto Carlo il Bello Re di Francia, figliuolo del Re Filippo dell'istesso soprannome, che lasciò gravido il ventre della Reina sua moglie; (a) Odoardo Re d'Inghilterra, figlio della figlia di Filippo, e seguentemente nipote di Carlo, pretese prima la tutela del ventre, che, secondo la legge Salica, non appartiene, che solamente alli mascoli agnati di quella Regia Famiglia; e poscia anche la successione alla Corona: dicendo esserli dovuta per le ragioni della

(2) Paul.
Emil. lib. 8. in
Carolo Pulchro

la madre: e ne mosse perciò contro a Carlo funestissima guerra. Parimente nell'anno 1420. data in moglie da Carlo VI. Re di Francia la sua figliuola Caterina ad Henrico V. Re d'Inghilterra, con patto, apposto ne' capitoli del matrimonio, che il figlio, che da tai Sposi nascerebbe, dovesse succedere nel Reame di Francia, ad esclusione del Delfino, figlio di esso Carlo, e fratello di Caterina; ne nacque-ro poscia atrocissime guerre, siccome a tutti è palese, e funne la Francia in gran parte, ed anche la Città di Parigi dagl' Inglese occupata; e poco meno, che tutto quel ampio Regno devastato, e distrutto: e solo per la virtù, e valore della famosa donzella di Orlens può dirsi, che prevalessero l' armi, e la ragione del Delfino, detto poscia Carlo VII. da cui furono finalmente discacciati gl' Inglese.

Aggiungesi, che anche dopo la morte di Carlo VIII. Re di Francia senza discendenti, la Serenissima Anna Borbone sua sorella pretese succedere nel Regno, o almeno nella Ducèa di Angiò, e Contèa di Provenza, aggiunte di nuovo alla Corona in tempo del padre, e dell'avolo. *Prendi* (scrive Mariana lib. 7. cap. 2. *Ana madama de Bourbon, que devia succeder à su hermano en aquel Reyno, como lo parienta mas cercana: la gente, como mas afficionada a la ley Salica, no dava lugar à esta demanda: por esto apretava, que alomenos en lo que no pertenezia a la Corona, antes de nuevo, en tiempo de su padre, y abuelo, se avia ajuntado a los de mas Estados, devia ser preferida; como en el Ducado*

di Anjoù, y Contado de Provença . Pretese Anna Madama di Borbone dover succedere a suo fratello in quel Regno, come la parente più prossima: la gente, come più affezionata alla legge Salica, non dava luogo a questa dimanda . Ella replicava, che almeno in quello, che non apparteneva alla Corona, anzi di nuovo, in tempo di suo padre, E' avolo si era aggiunto agli altri Stati, doveva essere preferita, come nella Ducca di Angiò, e Contea di Provença. Per evitare adunque in ogni caso i disturbi, e le guerre, e cautelarsi in ogni evento; potea, e dovea stimarsi utile, e profittevole al Re di Francia la rinuncia della forella, di cui abbiám ragionato, senza che possa trarsene quell' argomento, che dicono gli Avversarj .

Nè miga più sufficiente si è l'altra considerazione, che aggiungesi. „A quoi on doit ajouter, „que quand cette raison feroit la seule fondamentale; elle n' assure pas les Espagnols contre le péril de l' union des deux Couronnes „sous un Prince François. *A che si deve aggiungere, che quando questa ragione fosse la sola fondamentale; non assicurerebbe punto gli Spagnuoli contro al pericolo dell' unione delle due Corone sotto un Principe Francese .* Attesochè tale immaginato caso della temuta unione non può figurarsi, se non quando dell' una, e dell' altra Casa Borbone, non venisse a restar tra' vivi, che un solo, al quale ricadesse la ragion di succedere alle due Corone: il che potrebbe avvenire tanto a favore del ramo di Casa Borbone restato in Francia, quãto a quello passato in Spagna: e po-

e potrebbe esser, che quell'uno volesse fermare il Trono, e la Sede Regale in Ispagna, e di là signoreggiare alla Francia; ed anche per contrario stabilirlo in Francia, e quindi dominare la Spagna. Ed allora niente potrebbe impedire, che o la Spagna, o la Francia non richiedesse, e dimandasse a quel tale Re, di doverli eleggere qual delle due più volesse: ed all'incontro, che il Paese restato in abbandono, non potesse farsi, e costituirsi vn' altro Re proprio, secondo meglio paresse a' Nobili, e popolo del Regno. Dico questo se la materia si avesse a trattare ne' termini di ragione, e di giustizia. Che se alcun dicesse, che quell'uno rimasto, con la forza, e con le armi costringerebbe, e l'uno, e l'altro Regno ad ubbidirlo, e li manterrebbe d'entrambi la Corona; rispondo, che questo sarebbe uno di quelli casi superiori, a' quali l'industria umana non ha modo di resistere: e che, secondo i varj accidenti del Mondo, e delle cose terrene, possono temerne così gli Spagnoli, come li Franzesi: e non sol l'uno dall'altro, ma eziandio da' Mori, da' Turchi, e da ogni altra barbara gente, che voglia ingiustamente assalire, & occupare li Regni, e dominj, che sono da altri giustamente posseduti.

Ma, per conchiudere in fine questo discorso, egli apparisce manifestamente, che le rinuncie dell'una, e dell'altra Serenissima Regina di Francia si sono principalmente desiderate, e fatte, per evitare, & impedire, che le due Monarchie non si congiungessero nella persona di un solo Re: e nientedimeno, conceduto e zian-

eziandio, ch'esse rinunziamenti s'abbiano a considerare, ed estimare, come tutte le altre, che giornalmente si fanno de'beni, che chiamansi allodiali, e burgenfatici; pure nelli presenti termini sariano inutili, vani, e di niuna forza, e momento: sì perchè la Reina moglie del Re Luigi XIII. fece solamente la rinuncia dell'eredità del Re Filippo III. suo padre; sì ancora perchè la Reina Maria Teresa moglie del regnante Luigi XIV. non rinunciò ad altra successione, & eredità, che a quella parimente del suo padre Filippo IV. nè mai la prima intese, o volle rinunciare alla successione del suo fratello Filippo IV. nè la seconda alla successione del suo fratello Carlo II. anzi riserbavansi entrambi la ragione di succedere, anche alli medesimi Re loro padri, nelli due mentovati casi, di viduità senza figli, tornando in Ispagna; e di rimaritarsi fuori di Francia. E bene apertamente esse rinunzie riuscirono inutili, e senza effetto alcuno: poichè, secondo le regole della giurisprudenza, intanto talora possono giovare, in quanto datti il caso, che alle persone, che rinunciano, vengono ad appartenere, & acquistarsi le successioni, ed eredità rinunziate: ma nè alla Reina Anna potè mai doversi la successione del Re Filippo III. suo padre, avendola indubbitamente esclusa il fratello maschio Filippo IV. nè alla Reina Maria Teresa quella del suo padre Filippo IV.: posciachè similmente l'escluse il fratello Re Carlo II. E nè l'una, nè l'altra rinunciarono, come è detto di sopra, ad eredità di altri, che ciascheduna

na

na a quella di suo padre: nè, quantunque avessero rinunciato anche in nome de' figli, e discendenti, poterono di ragione farlo in pregiudicio di costoro, che, o non sono *suoï eredi*, o, se lo fossero, non vengono come tali, ma per la propria persona, e per ragion di sangue, e di natura: ragione, che non può alterarsi, nè cancellarsi: (a) e tanto maggiormente perchè non si vede in modo alcuno essersi rinunciato all'eredità, e successione dell'ottimo Re Carlo II.

Li testamenti poi del Re Filippo III. e IV. non solamente non pregiudicano alla giustizia del Re FILIPPO V. ma l'avvalorano anzi, e la confermano: sì perchè in quello di Filippo III. sono espressamente chiamati, e sostituiti li *discendenti* di Filippo IV. tra' quali è certamente il nostro Sereniss. FILIPPO V. sì perchè non hanno eglino inteso, nè voluto altro, che frastornare, & impedire l'unione delle due Monarchie in una sola persona, & in un Signore, e Re, siccome è detto di sopra.

E a questo essendo in tutte le forme, e maniere ottimamente rimediato, & assai ben provveduto col prudentissimo testamento del Serenissimo Re Carlo II. ; non resta, che desiderarsi da Noi per la valida successione del Serenissimo, e glorioso nostro FILIPPO V. nè che sperarsi dagli Avversarj per rendere alquanto plausibile, o più tosto meno odiosa la lor causa appresso il Mondo.

E quando pure chiare, indubitate, e fortissime non fussero tutte le ragioni finora addotte,
per

(a) *Ius succedendi, quod habetur jure sanguinis, nec tacite, nec expresse renunciat, l. jure sanguinis, D. de re indic. l. ius autem agnationis D. de pact. verba sunt Barr. in l. qui superstitis non. i. D. de acquir. hered.*

per dimostrare, la giustizia esser dal canto del Serenissimo nostro Cattolico Re FILIPPO V. e volemmo pure recare in dubbio, a qual de' pretenditori fusse dovuta la Monarchia di Spagna; bastevol fora a decidere una tanta controversia a favore del medesimo FILIPPO, il solo testamento del difonto Carlo II. di santa memoria, congiunto all'universale consentimento di tanti, e tanti sudditi di essa Corona. Imperocchè se bene regolarmente sia vero, che i Rè non ponno a loro arbitrio disporre della successione de' Regni, nè mettervi peso, o gravanza alcuna di sostituzione, nè di altro in pregiudizio del legittimo successore; non riputandosi egliino mentre vivono se non solo amministratori, e come usufruttuarij de' Regni; onde siccome non ponno regnar dopo morte, così nulla comandar non ponno da eseguirsi dopo la lor vita: nulla però dimeno tutto questo discorso ei sembra non aver più luogo, quando vi ha molti, che concorrono alla successione, e ciascuno pretende di aver le migliori ragioni: perchè in tal caso deve, o il Re, della cui successione si tratta; o coloro, i quali rappresentano il popolo, e' sudditi del Regno: dichiarare il successore legittimo, e dargli il dominio, e la possessione del Regno; secondo che si scorge dagli esempi, di sopra addotti, del Re Martino II. di Aragona, e di Arrigo Cardinale, e Re di Portogallo; i quali, come che non lasciavano discendenti, aveano con tutto ciò ben molti collaterali, che pretendeano ciascuno la successione del Regno: e, siccome è detto di sopra

pra : avvegnachè lo intendimento del Re Martino fusse a prò dell'Infante di Castiglia Ferdinando, ed instantemente i sudditi nel pregassero ; non volle però giammai dichiararlo : la onde durò tra' competitori la contesa per ben due anni dopo la morte del Re, sino alla sentenza de' nove Giudici, di cui parimente è detto . Così quantunque il Cardinale Re di Portogallo fusse internamente persuaso, che al Re di Spagna Filippo II. fusse dovuta la successione; nemmeno volle egli questo suo sentimento in vita pubblicare: ma solo lo scrisse nel testamento, fatto otto mesi prima della sua morte, al riferir del Tuano (a):

Tandem cum XVII. mens- (a) *lib. 69.*
ses illud regnasset Regnum, non tam legitimo
successori, quàm potentiori occupandum reliquit:
Post Henrici mortem statim aperta testamenti,
ante VIII. menses conditi, tabula, quibus ille
successionem Regni ei deferebat, qui causâ in ju-
re disceptatâ, vinceret, nisi ipse ante mortem cau-
sâ plene cognitâ eum jam nominasset. Finalmente
 dopo aver regnato diciassette mesi, non tanto lasciò il Regno al legittimo successore, quanto al più potente occupatore. Dopo la morte di Arrigo subito si aperse il testamento, fatto otto mesi prima, nel quale egli la successione del Regno dava a colui, che trattata in giudizio la causa, avrebbe vinto ; eccetto se esso prima della sua morte, pienamente conosciuta la causa, non lo avesse nominato. Et il Coneftaggio (b) Era fatto il te- (b) *lib. 4.*
 stamento otto mesi prima : e diceva queste parole. Per quanto al tempo, che io fo questo testamento, non ho discendenti, che dirittamente

R

suc-

ſuccedano nella Corona di queſti Regni: & ho fatto citare li miei nipoti, che vi poſſono pretendere, meſſo queſto caſo della ſucceſſione in giuſtizia. Non dichiaro per ora, chi mi abbia a ſuccedere: ma farà colui, che conforme al diritto doverà eſſere: e queſto tale dichiarato per mio erede, e ſucceſſore; ſalvo ſe prima della morte mia dichiarerò, chi ſia colui, che ha queſto diritto. Per tanto comando a tutte le perſone di che qualità ſi voglia di queſti miei Regni, che, ſubito nominata la tale perſona per me, o per giudici deputati; la riconoſcano per erede, e legittimo ſucceſſore, e come tale gli obedifcano: *e ſeguivano molte altre parole in raccomandare la giuſtizia, e la religione, che non fanno a queſto propoſito.* Fin quì il Conestaggio.

E poichè l'uno, e l'altro Re, e di Aragona, e di Portogallo andarono lenti, e non ſi riſolsero a dichiarare il ſucceſſore legittimo, ch'eglino ſteſſi ben conoſceano, qual ſi doveſſe eſſere; furono cauſa di tutti que' gran mali, e danni, che ſeguirono dall'eſſere li pretenſori venuti all'armi: ſino a tanto, che da' medefimi ſudditi, e popoli de' Regni fù, per mezzo de' Giudici, da loro eletti, ſpento sì gran litigio, e dichiarato, e poſto nel Soglio Regale il legittimo ſucceſſore, nella forma, che di ſopra abbi-
biam diviſato.

Queſti eſempj, & altri molti di varie nazioni, che rapporta Guglielmo Barclai (a) fanno certamente conoſcere, che, ſe avveniſſe in alcun tempo poterſi dubbitare tra molti del diritto

(a) *contra Monarchomachos lib. 3. ca. 3.*

ritto di legittimamente succedere; deve o il Re, della cui successione si contende, o in suo difetto, il Regno tutto, per mezzo di persone a ciò destinate, alcun di essi dichiarare, & innalzare al Trono Regale. Or'avendo il nostro Cattolico FILIPPO V. non solo il testamento dell'ultimo Re possessore, ma il consentimento ancora di tutti i popoli soggetti; l'uno, e l'altro de' quali requisiti solo basterebbe; chi potrà metter giammai in controversia quella ragione, che quanto più si considera, tanto divien sempre più manifesta, e per ogni verso palese, e chiara a favor di lui? ragione che fa nello stesso punto conoscere la somma prudenza, & ottimo consiglio del Serenissimo Carlo II. e giudicar degno di eterna lode il maraviglioso, e giusto consentimento di tanti, e sì diversi popoli, e Nazioni in concordemente accettare, e ricevere per loro Re, e Signore colui, che veramente lo era: e per tanti, e sì forti titoli, che malagevolmente troverassi mai altro Principe, che per sì giuste, e diritte vie sie giunto al sommo, e pesante onor di regnare.



DELL' INVESTITURA DEL REGNO DI NAPOLI.

LE medesime ragioni, colle quali abbiamo chiara, ed abbondevolmente dimostro di sopra, doverfi per ogni diritto, e giustizia al Serenissimo Re FILIPPO V. la successione della Monarchia, sono ancora sufficientissime a far comprendere, non poterglisi a patto alcuno negare l' Investitura, solita concedersi dalla Santa Sede Apostolica, e Sommi Romani Pontefici a' legittimi successori del Reame di Napoli: e che, se egli non l'ottiene, o pure gli vien ritardata, mentre con tutta riverenza, & ossequio la dimanda; possa meritamente dirsi, che non solo gli si nega giustizia, ma che positivamente gli si faccia ingiuria, che val lo stesso. Imperocchè ingiuria farsi sempre, non concedendosi ad alcuno, ciò che di sua natura è connesso alla cosa da lui posseduta, e posseduta legittimamente (a). *Nam si docuerit* (scrive il Giureconsulto) *prædiis suis aquam debitam, & si nomine ejus fluisset, à quo dominium ad se transit; indubitatè impetrat jus aquæ ducendæ, nec est hoc beneficium, sed injuria, si quis forte non impetraverit.* Perciocchè se mostrerà, doverfi alli suoi poderi l'acqua, & in nome di quello essere scorsa, da chi è a lui passato il dominio; indubbitamente ottiene di poter condurre l'acqua: ne ciò deve fimarfi beneficio

(a) in l. i. §. plane per ff. de aqua quodam...

ficio, ma ingiuria, se per sorte non l'impetrerà : Or non dubbitandosi , che al legittimo successore del Regno di Napoli , si deve concedere l' investitura ; & , essendo chiaramente palese, avere di esso Regno tenuto il dominio , & ottenuta l' Investitura il Serenissimo Carlo II. al quale è legittimamente succeduto il Serenissimo Re FILIPPO V. ne siegue anche indubitatamente , che gli si debba di esso Regno l' Investitura : e che non sia beneficio il dargliela , ma ingiuria il non dargliela , e differirla.

Così certamente ne' termini de' feudi espressamente scrive, & insegna Giacomo Cujaccio (a)

(a) lib. 2. feud.
tit. 4. de invest.
vet. vel novi
benef. & ibid.
And. Isernia

Duplicem esse investituram: aliam veteris, & aliam novi beneficii. Veteris est, quæ fit à successore investientis, vel investiti beneficii, quod prædecessor dedit, vel accepit. Novi quæ primum formam suam, & originem beneficium accepit. Illa quæ fit de veteri beneficio, non est contractus, sed beneficii tantum quædam veluti recognitio simplex, quæ fit gratuito, Constitutionibus Neapolitanis, & nostris illatà certà pecunià. De hac scilicet veteri, dicere possis non esse beneficium, sed injuriam si quis eam non impetraverit. L' Investiture sono due, una del feudo antico, e l'altra del nuovo. Dell' antico è quella, che si fa dal successore di colui, che diede l' Investitura, o di quello, che la ricevè, e fu investito del feudo. Del nuovo, con la quale prima ricevè la sua forma, & origine il feudo. Quella, che si fa del Feudo antico, non è contratto; ma solamente una certa semplice ricognizione del feudo, che si fa gratuitamente, e, per le Costituzioni

zioni Napoletane, e nostre (cioè di Francia) pagato certo denaro. Dell' Investitura del feudo antico può dirsi, non essere beneficio, ma ingiuria se il successore non l'impetra.

Che l'Investitura, che di presente si chiede, sia di beneficio, e feudo antico, così a rispetto del Sommo Pontefice, dopo tanti suoi predecessori Pontefici, che l'hanno conceduta; come a rispetto del Re, successore di tanti Rè, che, pagato anche certo danajo, l'hanno ricevuta; egli non ammette alcun dubbio. Poichè, lasciando indietro le memorie, e i fatti de' tempi più antichi di Giulio II.; questi, con suo diploma, o sia Bolla, dopo una lunga narrazione de' patti, e confederazione, senza il suo consentimento fatta tra il Re di Francia Luigi XII. & il Re Ferdinando di Aragona; quali patti con l'autorità Pontificia dichiara nulli, e vani; concede di nuovo l'Investitura al Re Ferdinando, con queste parole (a) *Dicto Ferdinando Regi pro se, suisque, & in Regno Aragonie heredibus, & successoribus, tam masculis, quàm feminis ex eo rectâ lineâ descendantibus, natis, & nascituris, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, ac cum censu annuo, aliisque conditionibus, modis, formis, adjectionibus, in feudum perpetuum; sine tamen præjudicio juris ipsi Ferdinando Regi, aliàs in Regno Siciliae, & Jerusalem, & Ducatibus, & Provinciis prædictis forsan competentis, cui per præsens non intendimus derogare; concedimus, & elargimur: volentes, & intendentes eundem Ferdinandum Regem de ipso Regno Siciliae citra pharum pervenire*

(a) *apud Raynald. ann. 1510. n. 25. & 26.*

vexillum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, per nos, seu Sedem prædictam, aut aliquem ejusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalem, vel alium, cui hoc duxerimus committendum, de proximo investiri. Al detto Ferdinando Re per se, e per li suoi, e nel Regno di Aragona eredi, e successori, tanto maschi, quanto femmine, da lui per retta linea discendenti, nati, e da nascere, con tutte le sue ragioni, e pertinenze, e con l'annuo censo, & altre condizioni, modi, e forme, & aggiunzioni in feudo perpetuo: senza però pregiudicio, del diritto, o ragione ad esso Ferdinando per altra via forse competente sopra il Regno di Sicilia, e di Gerusalemme, e Ducati, e Provincie predette, al quale dritto per le presenti non intendiamo derogare; concediamo, e doniamo: volendo, & intendendo, che tra breve tempo lo stesso Ferdinando sia investito Re del medesimo Regno di Sicilia di quà dal faro, col vessillo della Santa Romana Chiesa, da noi, e dalla detta Sede, o da alcuno della stessa Santa Romana Chiesa Cardinale, o altro, a chi ne parerà commetterlo.

(2) lib. 26. ca.
24. Raynald.
anno 1510. nu.
28. & nu. 31.

Et essendosi poscia accresciuti li meriti del Re Ferdinando verso la Sede Apostolica, e lo stesso Sommo Pontefice; si compiacque questi rimmettergli, e donargli l'annuo censo, conforme il Mariana (a) & il citato Rainaldo scrivono. *Ea leges ineunte mense Julio impositæ à Pontifice, & Cardinalium collegio, paulo post mitiori censurâ castigatæ sunt omninò ad VII. Idus Augusti; remisso enim annuo vectigali, & quinquaginta aureorum millib.; equum candidum quolibet triennio representari satis habue-*

buerunt. Tali leggi, nell'entrare del mese di Luglio dal Pontefice, e collegio de' Cardinali imposte, furono poco dopo, con più moderata censura, affatto emendate: imperciocchè a' 9. di Agosto fu rimesso l'annuo censo, e cinquantamila scudi d'oro; e stimarono bastante presentarsi ogni tre anni un cavallo bianco.

Quando però l'Imperatore Carlo V. impetrò dal Sommo Pontefice Leone X. (al riferir degli stessi Autori) di ritenere il Regno di Napoli con l'Imperio, furongli imposte altre leggi. *Annis consequentibus à Leone Pontifice impetratum, ut ii Reges annua septem aureorum millia penderent, veniæ pretium Carolo Augusto concessa, Imperii Romani nomen cum eo Regno jungendi; contra quàm leges olim Andegavensibus, Et Aragoniis Neapolitanis Regibus impositæ, ferrent.* Negli anni seguenti dal Pontefice Leone X. s'impetrò, che quelli Rè pagassero sette milia scudi d'oro l'anno; prezzo della licenza conceduta all'Imperatore Carlo V. di congiungere il nome d'Imperatore col Regno di Napoli; contro a quello, che le leggi, per l'addietro imposte agli Angioini, Et Aragonesi Rè di Napoli, ordinavano. E di tale dispensa, e licenza all'Imperatore Carlo V. dopo altri Autori scrive lo stesso Raynaldo (a) e ne porta l'interi diplomi, e Bolle di Leone X. con le quali s'impone anche il censo degli annui scudi settemilia (b). Fu la medesima dispensa confermata altresì da Papa Adriano VI. successore di Leone nell'anno 1522. *Confirmatæ tum ab eo fuerunt leges, quibus Regnum Neapolitanum*

(a) ann. 1519

(b) ann. 1521.
an. 80. per 107.
nn. 93.

S

Caro-

Carolo Casari assertum erat; necnon vestigal nummarium à Casareo, Et Joanna Regina, matris Caroli Oratore Hadrianus recepit, ut ejusdem litteræ docent: scrive l'istesso Raynaldo (a). Furono da lui confirmate le leggi, con le quali all' Imperatore Carlo V. si era conceduto il Regno di Napoli: e similmente fu ricevuto l' annuo censo dall' Imbasciatore di esso Imperatore, e da quello della Reina Giovanna sua madre, secondo lo dichiarano le lettere dello stesso Pontefice, delle quali il Raynaldo trascrive il tenore (b)

(a) anno 1522.

n. 17.

(b) Apud Ray-
nal. ann. 1530.

n. 47.

E di nuovo Clemente VII. successore di Adriano, con sue lettere, o Bolla, data in Bologna l' anno 1530. *Nos etiam cum eodem Carolo, cum quo aliàs felicitis recordationis Leo Papa X. secundum carnem frater patruelis, Et predecessor noster, ut Regnum Neapolitanum unà cum Imperio retinere posset, per suas litteras dispensavit; pro potiori cautela, ut Regnum ipsum Neapolitanum, unà cum Imperio, quoad vixerit, retinere liberè, Et licitè valeat; quibusvis Constitutionibus, Et literis, necnon statutis, Et consuetudinibus Apostolicis, ac legibus Imperialibus, caterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate, Et tenore præmissis, de speciali dono gratiæ dispensamus. Noi ancora con l' autorità, e tenore antedetto, e special dono di grazia dispensiamo con lo stesso Carlo, col quale la felice memoria di Leone Papa X. secondo la carne frater cugino, e predecessore nostro, altre volte dispensò; per maggior cautela, acciachè possa liberamente, e licita-*
men-

mente ritenere esso Regno di Napoli, insieme con l'Imperio, mentre viverà; non ostanti qualsivogliano Costituzioni, e lettere, E anche consuetudini Apostoliche, e leggi Imperiali, E ogni altro in contrario.

Et avendo l'Imperator Carlo V. con l'occasione del matrimonio, contratto tra'l Serenissimo Filippo II. suo figlio con la Reina d'Inghilterra Maria, fattagli cessione del Regno di Napoli; fu dal Pontefice Giulio III. in Concistoro approvata, e confermata, con questo tenor di parole, rapportate dal Raynaldo (a)

„ Romæ die XXIII. Octobris MDLIV. fuit
 „ consistorium: Sanctissimus D. N. admisit re-
 „ nunciationem, translationem, & dimissionem
 „ Regni Siciliae citra pharum, à Serenissimo D.
 „ Carolo Imperatore semper Augusto in favo-
 „ rem Serenissimi D. Philippi Angliæ Regis,
 „ Illustris ipsius Caroli Imperatoris nati fa-
 „ ctam; necnon obedientiam, à nobili viro Fer-
 „ dinando Avalos de Aquino Marehione Pi-
 „ scariae, ejusdem Philippi Regis procuratore,
 „ nomine dicti Philippi Regis Sanctitati Suae,
 „ ac Sedi Apostolicæ, & Romanæ Ecclesiæ
 „ præstitam; itemque homagium, & juramen-
 „ tum fidelitatis; ac Regnum ipsum, usque ad
 „ confinia terrarum ipsius Romanæ Ecclesiæ,
 „ exceptâ Civitate Beneventanâ, cum ejus
 „ Territorio, districtu, & pertinentiis; ac
 „ eorum incolis, quam Sanctitas Sua sibi, &
 „ & eidem Romanæ Ecclesiæ retinuit; predi-
 „ cto Regi pro se, suisque hæredibus, & suc-
 „ cessoribus Aragonum Regibus, tam mascu-

(a) ann. 1554.
 nu. 10. ex actis
 Concistor. sign.
 num. 134. pag.
 146.

„lis, quàm fœminis, ex eo rectâ lineâ de-
 „scendentibus, in feudum perpetuum, pro soli-
 „to annuo censu septem millium ducatorum
 „auri de Camera, & unius paraphreni albi,
 „pro recognitione veri, & directi dominii ip-
 „sius Regni, in festo S. Petri persolvendo, sub
 „conditionibus, modis, formis, adjectioni-
 „bus, promissionibus, clausulis, voluntati-
 „bus, & ordinationibus in literis Julii II. &
 „concessione Leonis X. Romanorum Pontifi-
 „cum, Sanctitatis Suae prædecessorum, contem-
 „tis; concessit, & elargitus est; ac Regnum
 „ipsum eidem Philippo Regi, modo, & formâ
 „prædictis inferavit, cumque de illo, per ip-
 „sius Ferdinandi Marchionis, & Procuratoris
 „ad osculum pedis admissionem, investivit. *In*
Roma il dì 23. di Ottobre 1554. fu concistoro.
Il Santissimo N. S. ammise la rinuncia, tras-
lazione, e cessione fatta del Regno di Sicilia
di quà dal Faro dal Serenissimo Signore Car-
lo Imperatore de' Romani sempre Augusto in
favore del Serenissimo Signore Filippo Re d'In-
ghilterra, Illustrè figlio dell'istesso Carlo Impe-
ratore; e l'ubbidienza, omaggio, e giura-
mento di fedeltà, dato alla Santità Sua, alla
Sede Appostolica, & alla Santa Romana Chie-
sa dal nobile uomo Ferdinando Avalos de Aquino
Marchese di Pescara, come Procuratore, & in nome del detto Re Filippo. E con-
cedè, e donò graziosamente esso Regno, insi-
no alli confini delle terre dell'istessa Romana
Chiesa (eccetto la Città di Benevento, con il suo
territorio, distretto, e pertinenze, e loro abi-
tato-

tatori, che la Santità Sua riservò a se, & alla Romana Chiesa) al predetto Re Filippo, e suoi eredi, e successori Rè di Aragona, così maschi, come femmine, da lui per retta linea discendenti, in feudo perpetuo, per lo solito annuo censo di settemilia ducati di oro di Camera, & un palafreno bianco, per ricognizione del vero, e diretto dominio di esso Regna, da pagarsi nella festa di S. Pietro, e con le condizioni, modi, forme, aggiunzioni, promesse, clausole, volontà, & ordinazioni contenute nelle lettere di Giulio II. e concessione di Leone X. Romani Pontefici, predecessori della Santità Sua, & infeudò di esso Regno il detto Re Filippo, nel modo, e forma suddetta; ed investì in ella, ammettendo al bacio del piede l'istesso Marchese Ferdinando Proccuratore. Dalla qual concessura Investitura il Pontefice Giulio III. con speciali sue lettere, dienne contezza a Carlo V. & a Filippo II. (a)

Secondo quest'ordine d'Investiture li Rè di Spagna, che sono parimente di Aragona, da Ferdinando il Cattolico successivamente sino alla morte del Re Carlo II. hanno, come legittimi, veri, e certi Signori, e Rè, tenuto, e posseduto il Regno di Napoli, & adempiuto, e soddisfatto a tutto quello, ch'eran tenuti, ed obbligati, secondo la formola delle Investiture.

Sono, egli non ha dubbio, stati per l'addietro altri Rè, c'hanno a S. Pietro, & all'Apostolica Sede, e suoi Romani Pontefici raccomandato, e sottomesso i loro Regni; e pagato, in segno di ubbidienza, e foggezione, annuo censo, giusta lo
che

(a) Idem Ray-
nal. ex lib. bre-
vium fign. num.
2891. sive Iulio
III. lib. 7. brev.
cod. ann. 1554.
n. 11. & 12.

(a) *de rep. lib.* 6. cap. 5. n. 18. che riferiscono il Tolosano (a), e' l Ruffello; (b) rinnovandosi in tal guisa l'antico costume del Popolo Romano, allora quando fioriva egli nelle arti della pace, e della guerra, secondo Tacito (c): *Ut haberet instrumenta servitutis, & Reges*; per avere eziandio Regi tra gli strumenti della servitù; onde altrove scrisse (d) *Antiochus inservientium Regum ditissimus*. Antioco, delli Rè, che servivano, il più ricco: E sappiamo ancora anticamente nell'Italia esservi stati Rè sotto l'Imperio di altri Rè, siccome per autorità di Servio nel decimo dell'Eneide scrive il dottissimo Grozio; e similmente avere, e più volte avere avuto l'Imperador di Germania Regni dall'Imperio dipendenti, cioè la Polonia, la Boemia, & anche l'Inghilterra, secondo scrive Cujaccio (e): tale però riconoscimento di superiorità nel Regno di Napoli, quantunque si chiami volgarmente feudale; nulla però toglie alla Maestà del Regno, e alla giurisdizione Regale; nè scema punto della spezial potestà sopra de' sudditi; a rispetto de' quali usa il Re, e si avvale di tutti li diritti, giurisdizioni, e ragioni, che vanno annesse all' assoluta potestà, e soglionfi chiamar *Regalie*; in modo tale, che non rassembra riconoscere in altro per superiore il Sommo Pontefice, che nel palafreno, e ne' settemila ducati d'oro: conforme dopo altri il dimostra Andrea Knichen (f) e giudiciosamente scrive Baldo (g): *Singularia feudalia sunt in Regno Sicilia, sunt de directo dominio Regis, licet ipsa major Universitas, idest*

(d) *de iur. belli, & pacis lib.* 13. cap. 15. § 9. & in annot. ubi multa ex Cicerone, Diodoro, Strabone, Plinio, & aliis.

(e) in cap. 1. de lege Corradi § hoc ansem in fin.

(f) *de inv. servitor. cap. 1.* a nu. 1335. ad nu. 1388.

(g) in l. 1. Cod. unde cognati.

totum Regnum sit feudale Ecclesia : Et ita tenuerunt antiqui Doctores Regni , Et bene. Li feudi particolari del Regno di Sicilia , sono nel diretto dominio del Re , quantunque la maggiore Univerſità ſia feudale della Chieſa ; e così hanno tenuto gli antichi Dottori del Regno , e bene .

E quando pure queſto Regno fuſſe ſtato dal Sommo Pontefice , e Sede Apoſtolica pienamente poſſeduto , & avutone l'intero dominio ; non può dubbitarſi però , che , avendolo poi la ſteſſa Sede Apoſtolica conceduto in feudo ; tutte le ragioni , diritti , e giurisdizioni Regie , e la Somma Maeltà dell'Imperio , che poniamo vi aveſſero avuta eſi Pontefici , e Santa Sede , ſ'intendono date , e concedute al Re feudatario : ſenz'altro riſerbarſi alla Santa Sede , e Romana Chieſa , che il ſolo riconoscimento per la dimanda dell'Inveſtitura , e'l pagamento del ſuddetto annuo cenſo , & offerta (a) Dalle quali coſe ſi deduce , che , dimandandoſi , come , con tutta obbedienza , e con tutte le dovute circonſtanze ſi dimanda , l'Inveſtitura , deve finalmente aver luogo quello , che ſcrive Andrea d'Iſernia (b) . *Si dominus differt inveſtituram per annum , perdit proprietatem feudi , ſicut vaſſallus feudum quando non petiſſet infra annum inveſtituram .* Se il Signore diſſerisce l'Inveſtitura per un anno , perde la proprietà del feudo ; conforme il vaſſallo perde il feudo , ſe dentro un' anno non dimanda l'Inveſtitura .

Di modo tale , che , avendo la Caſa , e'Re
di

(a) DD. apud Knichen, & ipſe d. cap. 1. num. 1335.

(b) in cap. 2. num. 9. de lege Corradi per eadem verba Bal. in cap. 1. §. nulla nn. 6. per quos fiat inveſtitura.

di Aragona, nel modo di sopra esposto, da due, e più interi secoli, con le mentovate Investiture, avuto, tenuto, e posseduto il Regno di Napoli; si rende ora certissimo, che l'Investitura, della quale si tratta, sia di più che antico feudo, e beneficio; e che perciò non sia giustizia, ma ingiuria ritardarne, e differirne la concessione: e potrebbe per avventura pretendersi, di porsi in pratica la opinione dell'Isernia.

E tanto più sembra ingiurioso questo sì strano differire (sia detto salvo ogni onore, e dovuta riverenza) quanto che le Investiture, date agli Aragonesi in questi due ultimi secoli, sono di natura differente da quelle concesse a gli altri Angioini, & Aragonesi, stati in questo Regno prima di Papa Giulio Secondo: perocchè là dove si costumava di dar semplicemente l'Investitura del Regno di Napoli; cominciò a darli poscia a' Rè Aragonesi come dipendente dalla Corona di Aragona. Così nell'Investitura del Re Cattolico leggesi: *Di- cto Ferdinando Regi pro se, suisque, ET IN REGNO ARAGONIÆ hereditibus, & successoribus, tam masculis, quàm feminis, ex eo rectà lineà descendantibus, natis, & nascituris. Al detto Ferdinando per se, e suoi, E NEL REGNO DI ARAGONA eredi, e successori, tanto mascoli, quanto femmine, da lui per retta linea discendenti, nati, e da nascere: ed in quella di Giulio III. Prædicto Philippo Regi pro se, suisque hereditibus, & successoribus ARAGONUM REGIBUS, tam*
ma-

masculis ; quàm fœminis, ex eo rectâ lineâ descendētib; in feudum perpetuum . Al predetto Filippo Re. per se, e suoi eredi, e successori RE DI ARAGONA, così maschi, come femmine, da lui per retta linea discendenti in perpetuo feudo .

Or' avendo il Santissimo Sommo Pontefice Clemente XI. riconosciuto il nostro FILIPPO V. per Rè di Spagna, e di Aragona; ed in conseguenza di tal riconoscimento (che per altro titolo ei non può dirsi) avendo mandato Legati, e del suo lato, e della Sede Apostolica; prima alla Reina sposa il Cardinale Archinto in Provenza, e poscia quì in Napoli allo stesso Re FILIPPO V. il Cardinal Carlo Barberini, a congratularsi; e parimente avendo ammesso al bacio del suo piede, con tutte le solennità gli Ambasciatori, inviatigli in rendimento di grazie, prima il Principe di S. Buono in nome della Reina, e poscia il Principe Borghese per parte di esso Re FILIPPO V.; nè potendo altresì a patto alcuno negarsi, che, con qualsiasi clausole si siano inviati, e ricevuti, non son questi ufficj, & onorevolezze, da' Sommi Pontefici praticate con altri, che con Rè, e Reine; e che non si fariano fatti, nè con la Principessa di Savoia, nè col Duca di Angiò; riman chiaro, ed indubitato, che per niun modo, nè ragione può mai negarglisi, o differire quell' Investitura, che sempre è dovuta al possessore del feudo, quale palesemente ciascun vede, e sa, che egli si è il Re FILIPPO V. Altramente come può mai giustamente

T

in

in parte, & in alcuni atti esser riconosciuto per Re; & in altri dissimularsi, e far dell'indifferente, in guisa, che ei sembri, come non riconosciuto? E che altro può dirsi in tal caso, se non che (salvo di bel nuovo l'onore, e la riverenza dovuta alla S. Sede) gli si differisce ciò, che gli si attien di giustizia, e gli si accresce tutto di, ed aggiugne novella ingiuria? Tanto ciò vero, quanto egli è verissimo, che alla sola novella della pubblicazione del testamento del difonto Serenissimo Re Carlo II. in cui fu di tutta la Monarchia istituito successore, ed erede il Duca di Angiò, di presente Serenissimo Re FILIPPO V. allora dimorante in Parigi; fu questi immediatamente accettato, & acclamato Re; e per mezzo di pubblica, e notissima ambasceria invitato, e pregato di portarsi ad esercitare il governo di sì ampio Dominio: e quanto verissimo egli si è ancora, che in quei Regni, c'han goduto la fortuna di ossequiar di presenza la sua Regal persona, come in Castiglia, Aragona, Catalogna, e Napoli; gli si è, con somma contentezza, prestata obbedienza, e solennemente giurata la dovuta fedeltade, ed omaggio.

Rimane eziandio chiaro da tutte le cose antedette, intorno alla linea, e grado del nostro Monarca FILIPPO V. (stante la cessione de' Serenissimi suoi padre, e fratello) ed al testamento dell'ultimo Re possessore della Monarchia, ed al consentimento di tanti popoli; che nulla opposizione non puote ragionevolmente farglisi, nè contenderglisi l' Investitura
per

per parte dell'Imperadore, è Serenissima Casa d' Austria: posciachè, in caso assai più forte, fu dal Sommo Pontefice Bonifacio VIII. conceduta l' Investitura nel 1309. al Re Roberto, in virtù del testamento del Re Carlo di Napoli pur II. (a) per cui scrisse Bartolomeo di Capua, al riferir d' Afflitto (b): quando vi erano ostacoli, e difficultadi assai maggiori, che non ponno ora eccitarsi, o fingersi dalla parte Austriaca: era cioè in quel caso la controversia tra'l Re di Ungheria figlio del primogenito del Re Carlo II. morto prima del padre, e Roberto figlio terzogenito dell'istesso Carlo (stantechè il seondogenito S. Lodovico, sprezzando il Regno terreno, si era volto alla strada, per cui si giunge al Celeste, entrando nella Religione di S. Francesco) ed agitavasi la tanto famosa quistione tra'l zio, e'l nipote. Or presentemente l' Imperadore, e sua Serenissima Casa non può mai opporre egual diritto, e ragione: poichè egli è palese, per tutti gli usi, e leggi feudali, che l' Investitura si dee al congiunto, che ha il testamento, l' istituzione, e l' immissione nella possessione. Adunque senza veruna controversia ella è dovuta al Serenissimo Re FILIPPO, che si truova in possessione, datagli, & offertagli, con ispontaneo, e comun consentimento de' sudditi dell'uno, e l' altro Regno, cioè di Aragona, e di Napoli. Tanto più, che il maggiore, anzi l' unico appoggio di essa Serenissima Casa d' Austria consiste, e si fonda sopra le rinuncie; le quali quando anche, giusta lo che si è dimostrato,

(a) Raynal. an.
1309. num.
Spond. Collenne.
Summonse, &
alii Historici.
(b) decis. 119.
n. 3.

non fossero giovevoli al Re FILIPPO V. pure a rispetto del Regno di Napoli sono nulle, & insufficienti; contenendo un certo modo di succedere, diverso dal tenore delle Investiture Pontificie. Perocchè esse rinunzie derogano all'ordine della primogenitura; contenendo, come gli avversarj pretendono, un esclusione della femmina, quantunque primogenita, per dar luogo alla linea de' secondi mascoli, senza il consentimento della Santa Sede, e Sommo Pontefice. Certamente da Giulio II. furono dichiarate nulle, e di niun momento, e vigore le convenzioni, e patti, che si fecero per la divisione del medesimo Regno di Napoli tra Luigi XII. Re di Francia, & il Cattolico Re di Spagna Ferdinando, con queste speziali parole, che si leggono nella sua ben lunga Bolla (a). *Quodque etiam Majestas sua facere non debuisset, Regnum ipsum, cum tota portione ei concessa, absque voluntate nostra, nobisque inconsultis, alienare præsumpsit: & appresso auctoritate Apostolica tenore presentium dictum Ludovicum Regem à Regno Neapolis, & Hierusalem, & Neapolitana, & Cajetana Civitatibus, Terra-laboris, & Provincia Aprutina, omnique eorum jure penitus cecidisse, illaque propterea ad nos, & Romanam Ecclesiam plenè, & liberè rediisse, & devoluta esse, decernendum meritò duximus, & censendum, ut harum serie decernimus, & censemus: e nell'istessa Bolla dichiara il Re Cattolico Ferdinando ad observationem pactorum, & conventionum, inter eum, & dictum Ludo-*

(a) Reynal. an.
1510. n. 25. ex
lib. bullar. pag.
335.

Ludovicum Regem, super Regno Sicilia, & Hierusalem, ac Civitatibus, & Terra-laboris, ac Provincia Aprutina hujusmodi, quae idem Ferdinandus Rex possidet, quomodolibet initorum, quorumcumque tenorum existant, & si juramento roborata sunt, non teneri; nullasque propterea perjurii, aut alias poenas, ibi forsitan adjectas, incurrisse pronuntiamus; ipsum juramentum eidem Ferdinando Regi relaxamus.

E quello ancora, che la Maestà sua non avrebbe dovuto fare, si fece lecito di alienare il Regno stesso, con tutta la parte a lui concessuta, senza nostra volontà, e senza farcene intesi

Con l'autorità Apostolica, e tenore delle presenti abbiamo stimato a gran ragione di stabilire, e giudicare, come con queste stabiliamo, e giudichiamo, essere detto Re Lodovico affatto decaduto dal Regno di Napoli, e di Gerusalemme, e dalle Città di Napoli, e di Gaeta, Terra di lavoro, e Provincia di Apruzzo, e da ogni loro ragione; e perciò essere elle a noi, & alla Romana Chiesa piena, e liberamente ritornate, e devolute Et il Re Ferdinando non esser tenuto all' osservanza de' patti, e convenzioni, in qualunque modo fatti tra lui, & il detto Re Luigi sopra il Regno di Sicilia, e di Gerusalemme, e delle Città, e Terra di Lavoro, e di Apruzzo suddette, che lo stesso Re Ferdinando possiede, di qualsivoglia tenore si siano, ancorchè corroborate con giuramento. E perciò non essere incorso in niuna pena, o sia dello spergiuro, od altre, in essi patti apposte: E sciogliamo ancora il detto Ferdinando da tal giuramento.

Egli

Egli non ha dubbio, ch'eziandio secondo a' costumi, e leggi de' feudi, non può, senza saputa, e consentimento del diretto Signore, disporfi della cosa feudale; in modo che vada in altre mani, ed in altro modo, che non ordina, e concede l'Inuestitura: e così sarebbe avvenuto nel caso presente, se, in vece della persona, e linea primogenita di **FILIPPO V.** si fosse posto mente alle pretese rinuncie, ed amMESSA la persona, e linea secondogenita senza la permissione, e piacere del diretto Signor del feudo, al quale conviene, ed importa sapere la persona del suo fedele, e feudatario; e che non s'alteri, e muti la legge, & ordine della conceduta Investitura: e ciò tanto maggiormente nel presente caso, quanto che l'alterazione, e mutazione caderea nella persona, e casa Imperiale, specialmente, & espressamente (com'è ben noto) esclusa, nelle Investiture, concesse dal diretto Signore, cioè da' Sommi Pontefici, e Sede Apostolica.

Deve ancora considerarsi, che se il Pontefice Giulio II. per gli gran meriti del Re Ferdinando il Cattolico verso la Romana Chiesa, e Religione Cattolica, estimò convenevole con altro suo diploma, o sia Bolla, rimmettergli l'annuo censo, e'l pagamento di cinquantamila feudi di oro, che nella precedente Investitura imposti gli avea; e similmente ridurre l'annua offerta del caval bianco ad ogni triennio; ben di presente il Re **FILIPPO V.** e la sua Real Casa, posta al paragone colla Casa Austriaca Imperiale, può certamente rappresentare, e pre-

pregiarsi di maggiori, e più sempre incomparabili meriti colla Sede Apostolica, e Romana Chiesa Cattolica. Non già perchè possa in alcuna guisa dubbitarsi della somma pietà, giustizia, e vera, e santa Religione di Sua Maestà Cesarea, e di tutti, e ciascheduno della sua Imperial Casa; ma (salvo tutto il dovuto rispetto, riverenza, ed onore a lei dovuto) ci farem lecito di usare, e valerci del sentimento, e parole stesse del Sommo Pontefice Innocenzio III. al Re di Aragona: (a) *Quidam Consiliarii tui, quin potius deceptores: Certi tui Consilieri, o, per meglio dire, ingannatori.* E di nuovo al Duca Andrea, fratello del Re di Ungheria: (b) *Et multa contra serenitatem Regiam, malignorum usus consilio, commisisti. E molte cose contro la serenità Regia, usando del consiglio de' maligni, hai commesse.* A' rei, & iniqui Consiglieri par, che debba più tosto imputarsi, che alla sincera, e retta intenzione della Cesarea Maestà, l'assistenza, ed ajuto, dato al Principe di Oranges, ingiusto, e perfido Eretico, per discacciare il zio, e suocero. Re Giacomo, solo perchè Cattolico Romano, dal Trono, e Seggio Regale de' tre Regni della Gran Brettagna. All'incontro la Francia, e Sua Maestà Cristianissima, il fuggitivo, ed esule Re splendidamente ricevette, ed accolse; e con Regal generosità, e magnificenza sostenne: come parimente, con regio onore, e dignità, sostenta, e mantiene il nuovo giovinetto Re, figlio di esso Giacomo; e contra gli empj, e felloni suoi sudditi, a qualunque rischio, il difende, e protegge.

(a) in c. quanto 18. de iure iur.

(b) in cap. lices. de voto, & voto redem.

tegge: e l'uno, e l'altro solo perchè Cattolici Romani. L'Imperadore ha intrapreso di creare, sopra lo stabilito numero, un nuovo Elettore dell'Imperio: e chi? un Principe Eretico, e nemico della Chiesa, e Pontefice Romano: e quindi per un altro, similmente infetto di Eresia, e di odio contra la Religione Cattolica Romana. have aggiunto alla dignità di Elettore il sublime carattere di Re. Ma Luigi XIV. il Grande tutti i suoi sudditi, infetti di eresia, c'hanno rifiutato abjurarla, ed abbracciare la Cattolica Religione (nulla curando qualunque interesse terreno) ha sbanditi, e scacciati fuori del suo dominio; sdegnando quel gran Cuore di conoscere per suoi fedeli quelli, che non conoscono la vera, e retta fede della Cattolica Religione.

E qui convienmi, con ogni umiltà, e sommissione, prostrato, e genuflesso a' santissimi piedi di sua Beatitudine, esporle, e mettere nella sua savia considerazione: essere dal Signor nostro Cristo stato posto per universal Pastore, Speculatore, e Custode della sua greggia fedele; affinchè la guardi specialmente, & afflicuri da' lupi, quali sono gli Eretici, troppo per nostro danno astuti, e maligni; de' quali nell'esercito dell'Imperadore, ch'è in Italia, o quanti, e quanto avidi d'umano sangue, e di preda, sono insidiosamente arrollati. Egli è perciò molto da temere, se con santo, e fervente zelo, e magnanima fortezza, qual si conviene ad un provvido, e vigilantissimo Pastore, e Principe, posposto ogni altro umano rispetto, non si cerca di spingerli fuori d'Italia, con tutta l'ampia
for-

forza delle armi spirituali, e temporali ; ed all' incontro non si ascoltano, & adempiono le giuste dimande del pio, e Cattolico Monarca FILIPPO V. : egli y'ha dico gran ragione di temere, non avvegnano alla bella Italia que' gravissimi danni (il che tolga Iddio) che uomini divoti, e savj le van pronosticando: e, continuandosi nella presente tiepidezza, senza accendersi il petto del Santissimo Pastore, e Principe del dovuto, e santo fuoco di cattolico zelo; non s'abbia finalmente a potersi con ragion dire quello, che l'Angelo nell'Apocalissi rimproverò al Vescovo di Laodicea; o, come scrisse quel tale: *Il Prelato rimesso, e negligente è come moschiera, e rettor di nave sonnolento a tempo della tempestate, e come specularior cieco, e banditor muto*. Cosa, che non pare possa sospettarsi dalle tante eccelse virtù, sapienza, dottrina, e prudenzia, che risplendono nel veramente Ottimo, e Massimo sommo nostro Pontefice Clemente XI.

E certamente non sa vedersi, nè pensarsi causa, o ragione alcuna del ritardarsi, e mandarsi in lungo l'Investitura al Serenissimo Re FILIPPO V. se pur non sia quel, che da principio si è detto; cioè che in verità non vi è al Mondo altra regola, e norma di equità, e di giustizia, fuorchè quella, che ciascheduno nella sua mente, ed opinion concepisce; e che quello, che piace sia lecito, e giusto. Poichè altramente, se si dovesse attendere quanto li prudenti in legge, ed altri savj ne hanno lasciato scritto; la ragione, e giustizia del Cattolico Re

FILIPPO V. in qualunque modo , e maniera ei voglia prendersi , e per qualsivoglia verso considerarsi, sempre si scorderà manifesta, chiara, palese, e che non puote ammettere dubbiezza alcuna.

Imperciocchè, o s'abbia il Regno di Aragona da stimarsi ereditario , secondo scrive la
 (a) *in consuet.*
tit. le fief §. 13.
vers par son
droit. n. 9.
 (b) *de lege Re-*
gia § 4. n. 4.

glossa Parisiense ; (a) o da succedervi per diritto , e ragione di sangue , come dopo altri scrive Ramirez (b) Aragonese ; sempre sarà vera, ed indubitata la giustizia del Cattolico **FILIPPO V.** posto pure , che si avesse a concedere (cosa che fortemente, e con ogni ragione affatto si nega) che vi fosse qualche apparenza di ragione , o motivo da mettere in forse , chi de' Regii competitori abbia più forte dritto, e miglior causa. Certa, ed indubitatamente una sola delle due di sopra rapportate cose assai bastevole , anzi soprabbondante farebbe, per rendere più potente , e superiore la ragione del Re **FILIPPO V.** alla pretesione della Cesarea Maestà . Il testamento cioè del Serenissimo Re Carlo II. e l'unanime consentimento di tanti diversi Popoli, e sudditi .

E tutto ciò non miga invano , & oziosamente di nuovo si replica : ma bene a fine di specialmente confutare , e riprovare quello , che del Regio testamento , e del consentimento , de' Popoli , con troppo audacia in vero , e temeritade , e non senza grande scelleratezza si finge , & inventa da gli avversarij : come se dal Serenissimo Testatore, indebolito, e scemo di forze, e di sentimento, si fusse, a persuasione,
 e fug-

fuggeſſione di altri, ſottoſcritto, e ſtipulato il teſtamento ſuddetto, ſenza avvertire a quello, che faceva, ed ordinava. Ma qual brutto ritrovato, ed aperta, ed infelice menſogna ſia mai coteſta, il dimoſtra ben paleſe l'iſtromento del medefimo teſtamento, ſolennemente ſtipulato, in preſenza, e coll'atteſtazione, non ſol di quei Grandi, tanto Eccleſiaſtici, che Secolari, che ſono ſoſcritti come teſtimonj; ma di tanti altri, che preſenti aſſiſterono, di tale eſtimazione, grado, e probità, che ciaſcuno di eſſi ſolo può, e deve ſtimarſi ſufficientiſſimo a fare intera pruova di qualſia grande, & importante azione. Che certamente niuno di eſſi avrebbe ſoſtenuto, e diffimulato, e taccuſo ſe il tutto non foſſe ſeguito, o paſſato con ogni rettitudine, e con tutte le legittime, e forſe ſopraſſondanti circonſtanze, che ſi poteano mai richiedere in un teſtamento, e diſpoſizione di tanto peſo, e grandezza, e di coſì ampia, e vaita Monarchia.

Nè ſi di meſtieri addurre altre pruove giuridiche, che il ſolenne teſtamento ſenza vizio apparente, per dover paſſare quanto era del teſtatore a dirittura nell'univerſale Erede iſtituito. E, per aggiugnere ancor queſto, finalmente non pare, che la Sereniſſima caſa di Auſtria debba avere tanta ripugnanza di conformarſi col Divino volere, il quale ha ordinato, e diſpoſto, che la potentiffima Monarchia di Spagna ſi traſporti ad altra Regia Caſa; ſpezialmente ſi rivolgerà gli occhi a' molti fortunofi avvenimenti (che non ſono altro, che tem-

porali disposizioni delle cose provvedute da Dio) da principio riferiti per mezzo de' quali l'istessa gran Monarchia dalle Case di Castiglia, e di Aragona passò all'Austriaca. Tali sono le vicende delle cose umane, da soffrirsi, e tollerarsi secondo che procedono dalla volontà di Dio. Tanto più, che, conforme anni prima si era divulgato, la disposizione, e testamento del Cattolico Carlo II. era già caduta in favore del Serenissimo Principe di Baviera, figlio della figlia del Re Filippo IV. e perciò suo discendente: onde sempre la Casa Imperiale Austriaca dell'Augustissimo Leopoldo restava esclusa, e solamente la differenza, e controversia farebbe stata, come dicemmo, con il nostro FILIPPO V. che tenea ragioni più valide, a cagion dell'avola, che fu sorella primogenita dell'avola del Principe di Baviera. Ma morto questi prima del Re Carlo II. ed avendo al Re nostro FILIPPO V. li Serenissimi suoi padri, e fratello maggiore ceduto il luogo, per impedire l'unione delle due Corone; resta egli, fuor d'ogni dubbio, il vero, e legittimo Successore.

E quanto alla volontà, e consentimento de' popoli, diciamo, che siccome da principio, che si crearono, e costituiscono li Re, fu necessario, ch'essi popoli gli volessero; altramente senza la loro elezione non potea farsi, nè stabilirsi sopra di loro quella superiorità, e potestà, che di presente Regale viene appellata; così, fatto il caso, che in tutto talora si estingua, e venga a mancare la stirpe, e discendenza del primo
elet-

eletto (parlo di quei Regni, che sono successivi, ed ereditarij) o che non vi sia certezza del legittimo successore tra molti, che pretendono, e si attribuiscono cadauno la ragion di succedere alla corona; la differenza allora, e controversia deve, o con la dichiarazione, e testamento dell'ultimo Re possessore, o coll'arbitrio, e volere de' popoli, e sudditi d'interminarli.

(a) E perciò da Alessandro nella Greca Monarchia, da Martino II. ne' Regni di Aragona, e dal Cardinale, e Re Arrigo nella Corona di Portogallo, richiedevano, & aspettavano i maggiori Baroni, e tutti i sudditi alcuna dichiarazione, ed ordinazione della persona, cui dopo lor morte avrebber dovuto, come a loro Re, e Signore ubbidire. E per questa via di disposizione, e testamento di Re, che non lasciavano discendenti, ebbe il Popolo Romano, ed acquistò molti Regni; giusta lo che va divisando Ugon Grozio, (b) riportando varj esempli di Regni, in tal guisa lasciati in testamento, anche di quelli di Spagna.

E quando pure si negasse a' Re la potestà di disporre, chi farà colui, che negherà almeno sì fatta potestà al piacere, e volontà de' popoli? sicchè per loro Re non ricevano, accettino, e riconoscano quel tale, dall'ultimo Re istituito Erede? come accadde appò lo stesso Grozio (c) ne' testamenti di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di altri Re presso a' Vandali, ed Ungari, e Macedoni ancora, per testimonianza di Livio. (d) E ponno ben anche li testamenti de' Re, circa la successione de' Regni, così come appro-

varsi,

(a) *Barclajus contra Monarchomachos lib. 3. Gros. de jure belli, & pacis lib. 1. cap. 3. §. 7 Victor. in relect. de iure belli.*

(b) *Groz. de jur. belli. & pacis lib. 3. cap. 3. §. 12. & in annot.*

(c) *in annotat. ad d. §. 12.*

(d) *lib. 40.*

varsi, così parimente riprovarsi da' popoli, ed aver per nulli: il che essere accaduto del testamento del Re Alfonso di Aragona; e dell'altro Alfonso di Castiglia, o sia di Leone, il quale, escluso il figlio maschio, lasciava il Regno alle femmine sue figlie, il celebre Mariana (a) ne lasciò scritto.

(a) *lib. 12. cap.*
37.

Il consentimento adunque, e volontà del popolo può, ed i Regi da principio creare, e costituire sopra di se; & in caso dubbio, e contesa tra molti, a qual debba darsi la successione deliberare, e riconoscere; e quel medesimo stabilire, e porre nel Trono Regale.

E quindi sempre più si chiarisce la giustizia, e ragione del Serenissimo Re FILIPPO V. imperocchè sono per lui, così il diritto della successione *ab intestato*, mediante la cessione de' Serenissimi suoi padre, e fratello maggiore, ch'era il più prossimo della miglior linea; come il testamento dell'ultimo Serenissimo Re difonto, che lo istituì suo erede, e successore nella Monarchia. Et oltracciò fanno a suo favore le stesse rinuncie delle Reine sue *ava*, e *proava*; & i testamenti di Filippo IV. e di Filippo III. Re, suoi *proavolo*, e *bisavolo*; per quanto esse rinunzierono, e testamenti non hanno inteso, nè voluto altro, che ovviare, & impedire, che le due Monarchie non si congiungessero, & unissero in un solo Re, e Signore: per lo conseguimento del qual fine hannogli i Serenissimi suoi padre, e fratello maggiore ceduto il luogo, loro spettante: & ha per ultimo il tante volte replicato maraviglio-

gliofo consentimento, acclamazione, e volontà concorde di tanti popoli, Nazioni, e sudditi, i quali non è punto da dubbitarsi, che con lo stesso fervore faranno al Mondo ben chiara mostra in ogni occasione di lor fedeltà, e costanza.

Onde non dee riputarsi, che una mera, e nerissima calunnia degli avversarj quella, che viene scritta nel libretto del Mercurio Istoric del mese di Giugno 1702. parlando di Napoli. „ On a vû des imprimez, affichez en divers endroits de cette dernière ville de la part de plusieurs personnes distinguées, par les quels on proteste de nullité de tout acte de possession, qui se fera en faveur du Duc d' Anjou. Si sono vedute delle stampe affisse in diversi luoghi di questa ultima Città, da parte di più persone qualificate, nelle quali si protestano di nullità di qualsivoglia atto di possessione, che si farà in favore del Duca di Angiò. Perchè quando anche fusse vero, esseri trovato affisso alcun cartello, contenente sì fatte scempiuzzie; ehi mai ha dato potestà a pochissimi privati uomini di opporsi a quello, che tutta la Università opera, e desidera? E chi avrà mai tanta buona opinione degli avversarj, il qual non dica, da loro medesimi essere stato alcun cartello mandato ad affiggere in Napoli per mezzo di alcun miserevole prezzolato pioniere? Ma come, senza nota di scelleratezza, potrà mentovarsi il tenore di sì fatte stampe; quando a tutto il Mondo è palese, e notissimo, che subito aperto, e letto il solenne

ne testamento del Serenissimo Carlo II. fu concordemente da tutti gli ordini del Regno, così de' grandi Ecclesiastici, e temporali, come da tutti li Consigli, Magistrati, Ufficiali, e Popolo, accettato, approvato, e di comune consentimento, e volontà ricevuto, & acclamato per Re, e Signore il Serenissimo Duca di Angiò? E ciò in tempo della sua assenza, e che di nulla ancora non era forse consapevole, la Corte Regal di Parigi. Onde se gl' inviò dalla Corte di Madrid solenne ambasceria de' principali Signori del Regno, a prestargli quell' omaggio, che alla qualità di loro Re era dovuto; & a pregarlo altresì, che, accettando il testamento, se ne andasse tosto a prendere l'attual possessione, & a reggere, e governare la Monarchia: Come in fatti, con la volontà, e piacere de' Serenissimi suoi avolo, padre, e fratello, che, per l' osservanza, & effecuzione del testamento, si compiacquero, con matura deliberazione, astenersi da loro ragioni, e diritti; con incomparabile affabilità, e gradimento ricevette, & accettò l' ossequio, e l' offerta. E quindi, senza quella fretta, ch' avrebbe altrui dettato l' ambizione, ma posatamente, e con agio si pose in cammino, e seguì il viaggio insieme co' Serenissimi fratelli, e con Regio accompagnamento, qual si conveniva a sì gran Monarca, fino a' confini delle Spagne dove ansiosamente era egli aspettato da gran numero de' Primi, e di tutti gli altri ordini del Regno: e fù con sommo giubbilo, & allegrezza, e con tutti gli atti di sommissione,

& ub-

& ubbidienza ricevuto, accolto, e regiamen-
te nel viaggio da per tutto fervito, ed accom-
pagnato: fino a tanto, che giunse egli alla Re-
gal residenza della Villa di Madrid; dove,
non meno, che ne gli altri luoghi, per gli qua-
li era passato, ricevette, con grande pompa, so-
lennitade, ed allegrezza di bel nuovo l'o-
maggio, e le testimonianze di fedeltade, e di
divozione. Infrattanto però appena erasi egli
messo in viaggio, che, giuntane passo passo ne-
gli altri Regni, e dominj veloce fama, spe-
zialmente in Napoli; tantosto il Vicerè, co'
Baroni, e coloro, che rappresentano il Comu-
ne della Città, e tutti i Maestrati, con so-
lenne cavalcata, e tra gli applausi, e giubilo
universale di ogni altro ordine di persone; per
tutte le strade della Città pubblicò, & acclamò
RE il potentissimo Monarca FILIPPO V. spar-
gendo tuttavia monete del di lui conio.

E quando anche ciò non fusse stato bastevole;
nella sua venuta poi in questo Regno, e Città,
avendo, colla Maestevole persona, ornata di
tutti i pregi, che possan mai desiderarsi in tanto,
e così sublime Monarca, rapito i cuori tutti de'
sudditi; con nuove acclamazioni, e maravi-
gliosa festa, andò egli medesimo ben due fia-
te per la Città solennemente a cavallo; e con
unanime consentimento fuggli nella Cattedrale
Chiesa dato sopra i Santi Vangelj il giura-
mento della dovuta fedeltà. Sicchè parmi, po-
terfi sicuramente affermare, che, se pure in ca-
so di dubbiezza avessero i popoli avuto ad
eleggerli un Re; non avrebbon altri, che l'

Eroica persona del Duca d' Angiò , ora FILIPPO V. acclamata, ed eletta ; e data a lui, e non ad altri la vera, e legittima possessione del Regno . Così ne lece conghietturare dalle festevoli acclamazioni, che noi in quel felice giorno co' nostri occhi vedemmo, ed ascoltammo co' nostri orecchi : e perciò chiunque, fin da quel primo tempo della pubblicazione del testamento, ha, con isfacciatezza, uguale alla temerità, ed ignoranza, ardito, folle, e stoltamente di dire, e scrivere in qualche infame affisso cartello, ch' ei non riconosce il gran Monarca FILIPPO V. per legittimo Re; ei si vuol certamente più che punire di sua grave fellonia, mandarlo allo Spedal de' pazzi; e quivi fargli comprendere, quanto male a proposito, o da prezzo, e promesse, o da indegne, false, & abominevoli speranze sia stato sedotto : e quanto sia degno, come colpevole della più sozza, & infame ribellione, che dir si possa, d'esser condannato a gravissimo, atroce, e sopra tutti fiero supplicio . Assai pur troppo miserevole invero sarebbe la condizione de' Re, se, dopo esser legittimamente riconosciuti, ed accettati per tali, e collocati sul Trono, avesser di nuovo a tornare alle Corti, e Stati; ovvero a' suffragj di pochi mentecatti, che, con grande stoltezza, ed arroganza, pretendessero di aver tanto dritto, da rivocare in dubbio le cose già fatte da molti . Perocchè ei non mancherebbon giammai di sì fatti uomini scellerati, e protervi, a' quali, non piacendo di lor natura, nè potendo piacere un legittimo, &

ottimo Re, verrebbe in mente di voler disporre de' Regni, e collocarvi forse uomini, che fossero contro a' lor vizj men fieramente portati: la buona vita del Principe giusto essendo un continuo, e visibil rimprovero de' cattivi sudditi, come quella de' buoni sudditi a un Signor tiranno, e malvagio.

Ma, per tornare all' Investitura dopo sì lunga digressione, dettata dall' amore di verità; ei mi sembra, poter conchiudersi colli sentimenti, e parole del celebre Dottore Abbate Panormitano. (a) *Satis est, quòd Vassallus, postquam cognoscit se vassallum, adeat dominum, & polliceatur juramentum, & petat investituram, & alia offerat, ad quæ tenetur de jure, ut est tex. in cap. 1. de capit. Corradi, collat. 10. & si deficit pro domino (sive per dominum) perinde est, ac si omnia, ad quæ tenebatur, fecisset; quia juris regula est, ut si deficit pro illo (sive per illum) cujus interest factum fieri, perinde est, ac si factum fuisset gestum, ut in l. jure civili, D. de condit. & dem. & in regula imputari, cum concordantiis, ibi positis de reg. jur. in 6. satis est enim, quòd homo facit quidquid potest, & in eo consistit 22. qu. 2. faciat homo, & c. brevi de jurejur. & tempus anni præfixum ad juramentum faciendum currit vassallo à tempore scientiæ, non antea, ut notat Bal. post Jacob. de Belviso in cap. 2. per quos fiat invest. collat. 10. ubi dicit, quòd si vassallus vult facere fidelitatem, & dominus recusat facere investituram, non nocet vassallo; & dominus sibi tenetur ad interesse, ut de nov. form. fidel. ead. collat. vel potest secundum eum*

(a) in conf. 3.
sub num. 7. par.
sen lib. 2.

præcisè cogi tradere rem, & investituram facere, ut in cap. 1. si de feud. fuer. contr. vel tertio secundum eos privabitur dominus proprietate feudi, sicut vassallus privaretur jure suo, si recusaret fidelitatem præstare, ut de nov. form. fidel. §. Dominus. in tit. quemad. dom. feud. priv. c. unic. ead. collat. & hoc ultimum est notandum. E basta, che il vassallo dopo che conosce, se essere vassallo, vada dal Signore, e prometta il giuramento, e dimandi l'investitura, & offerisca il di più, a che è tenuto di ragione, per lo testo nel cap. 1. de capit. Corradie se manca dal Signore, si ha per adempiuto tutto quello, a che era tenuto; perciocchè la regola di ragione vuole, che se manca per quello, a chi importa, che la cosa si faccia, si ha come se fusse fatta, l. jure civili D. de cond. & dem. e nella regola imputari con le concordanze, ivi poste de reg. jur. in 6. perocchè basta, che l'uomo faccia quel che può, & in lui consiste 22. qu. 2. faciat homo, & cap. brevi de jurejur. & il tempo prefisso a dare il giuramento corre al vassallo dal tempo della scienza, e non prima, conforme nota Bal. dopo Giacomo di Belviso in cap. 2. per quos fiat invest. dove dice, che se il vassallo vuol fare la fedeltà, & il Signore ricusa far l'investitura, non nuoce al vassallo, & il Signore gli è obbligato all'interesse, ut de nov. form. fidel. ovvero più, secondo lui, precisamente costringere il Signore a dargli la cosa, e farnegli l'investitura, cap. 1. si de feud. fuer. contr. o pure secondo loro sarà privato il Padrone della proprietà del feudo, così come il vassallo sarebbe privato della sua ragione, se ricusasse prestare

la

La fedeltà, de nov. form. fidel. §. si dominus, & in-
tit. quemad. dom. feud. priv. cap. unic. *E questo*
ultimo è da notarsi.

Più oltre ei non mi sembra dover passare ri-
cordevole delle parole della Reina d'Inghilter-
ra al Sommo Pontefice Celestino III. appresso il
Baronio (a). *Silere decreveram, ne insolentia, &
presumptionis arguerer, si forte adversus Prin-
cipem Sacerdotum verbum aliquod minus cau-
tum abundantia cordis eliceret. Di starne in si-
lenzio avea determinato, per timore di non esserè
ripresa di temerità, e profunzione, se a caso
qualche parola mi fusse uscita di bocca meno con-
siderata, e riverente verso il Principe de' Sacer-
doti per ~~abundantia cordis~~. E tralascio an-
cora volentieri tutto quello, che da altre let-
tere dell'istessa Reina, e da' Sacri Canoni, e
Concilj, e dottrine de' Padri potrei racco-
gliere, per esporre nostre giuste doglianze, e
querelle, nel veder così ritrosa la somma uma-
nità, & indulgenza del Sommo, & universal
Pastore, e Principe della Chiesa, nel render
ragione a chi gli chiede giustizia; & in non mi-
nacciare, e fulminare le censure contro a quel-
li, c'hanno mossa, e fanno guerra cotanto ingiu-
sta, in così stretta lega con empj Eretici contro
Cattolici; perchè non ci siam noi dimenticati
del detto, che ascoltammo fin dalla culla an-
che delle nostre balie: *chi è seguace del giusto
over bene adempiuto le sue parti, quando ad
uomini di alto intendimento giunge ad additar-
ne il sentiero.* Che se in questo, e nel prece-
dente discorso, replicando sovente le stesse co-*

(a) ann. 1143.
n. 2. & segg.

22.

fe,

se, abbiain da sì fatta regola alquanto trav-
viato; ei convien riflettere, che non sempre
a sublimi uomini ci sian proposto di dimostrar
l' indubitabile dritto della successione del
nostro Gran Monarca FILIPPO V. ma alle
buone persone ancora di mezzano giudicio, le
quali non così alla bella prima ne farebbon di-
venute persuase, e capaci. E dall'altro canto
professiamo di avere noi scritto per lo schietto
zelo di sì giusta causa, non per nostro prò, nè
vanagloria, o compiacimento di chi che sia.



